

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.07.2008
C(2008) 3435 definitivo

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del

16.07.2008

**relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE
e dell'articolo 53 dell'accordo SEE**

(Caso COMP/C2/38.698 – CISAC)

(I testi in lingua spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, francese, inglese, italiana, lettone, olandese, polacca, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.	INTRODUZIONE.....	5
2.	LE PARTI	5
2.1.	Gli autori della denuncia	5
2.2.	Le parti contro cui è presentata la denuncia	6
3.	Contesto normativo	7
4.	l'oggetto della presente decisione.....	8
4.1.	Il contratto-tipo della CISAC	8
4.2.	Gli accordi di rappresentanza reciproca fra i membri della CISAC con sede nel SEE 9	9
4.3.	Le clausole rilevanti del contratto-tipo della CISAC	9
4.3.1.	Clausole di affiliazione.....	9
4.3.2.	Le clausole territoriali	10
4.4.	Applicazione delle clausole rilevanti del contratto-tipo della CISAC	11
4.4.1.	Modifiche del contratto-tipo della CISAC	11
4.4.2.	Attuazione del contratto-tipo della CISAC negli accordi di rappresentanza reciproca tra i membri della CISAC.....	12
5.	I MERCATI RILEVANTI	16
5.1.	Struttura del mercato	16
5.1.1.	I diritti dei titolari del diritto d'autore.....	16
5.1.2.	In che modo le società di gestione collettiva ottengono i diritti che concedono in licenza agli utilizzatori commerciali?	17
5.1.3.	La concessione di licenze di diritto d'autore	17
5.1.4.	Controllo dell'uso della licenza, verifiche contabili presso gli utilizzatori commerciali ed applicazione nei confronti del licenziatario.....	17
5.2.	Mercati rilevanti del prodotto.....	18
5.2.1.	Servizi di gestione del diritto d'autore per quanto riguarda i diritti di esecuzione pubblica 18	18
5.2.2.	La concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica per le trasmissioni satellitari, via cavo e via Internet (il mercato della concessione di licenze)	19
5.3.	Il mercato geografico rilevante	20
5.3.1.	Ambito geografico del mercato dei servizi di gestione dei diritti di autore offerti ai titolari dei diritti.....	20
5.3.2.	Ambito geografico del mercato dei servizi di gestione del diritto d'autore offerti ad altre società di gestione collettiva per quanto riguarda i diritti di esecuzione pubblica 21	21
5.3.3.	Il mercato della concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica per la trasmissione satellitare, via cavo e via Internet a utilizzatori commerciali.....	21
6.	PROCEDIMENTO.....	22
6.1.	La comunicazione degli addebiti.....	22
6.2.	L'audizione orale.....	22
6.3.	Ulteriori richieste di informazioni.....	22
6.4.	Pubblicazione di una comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4.....	23
7.	ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO SEE	24
7.1.	Nesso tra il trattato e l'accordo SEE – Giurisdizione.....	27
7.2.	Accordi fra imprese e decisione di un'associazione di imprese	27
7.2.1.	Le società di gestione collettiva sono imprese	27
7.2.2.	La CISAC è un'associazione di imprese.....	27
7.2.3.	Gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca sono accordi tra imprese....	28
7.2.4.	L'accordo-tipo della CISAC è una decisione di un'associazione di imprese ...	28
7.3.	Contesto giuridico e politico	29

7.3.1.	Articolo 151, paragrafo 4, del trattato	29
7.3.2.	Effetto delle norme locali	31
7.3.3.	Il sistema di concessione di licenze estese	32
7.3.4.	La raccomandazione della Commissione sulla gestione dei diritti in contesto online	32
7.3.5.	Le forme di concorrenza interessate.....	33
7.3.6.	La lettera amministrativa di archiviazione inviata alla PRS nel 1999	35
7.4.	Restrizioni relative all'affiliazione dei membri	36
7.5.	La rappresentanza esclusiva	40
7.5.1.	Osservazioni generali	40
7.5.2.	Articolo 1 del contratto-tipo della CISAC: la clausola di esclusiva	41
7.5.3.	Articolo 6(II) del contratto-tipo della CISAC	42
7.6.	La delimitazione territoriale del potere di concedere licenze.....	44
7.6.1.	La delimitazione territoriale parallela costituisce una pratica concordata	45
7.6.1.1.	La natura territoriale del diritto d'autore non giustifica le restrizioni territoriali	46
7.6.1.2.	Nel contesto della trasmissione satellitare, il comportamento di 24 membri della CISAC con sede nel SEE non può essere giustificato da norme giuridiche e l'accordo di Sydney non è una risposta adeguata agli addebiti.	46
7.6.1.3.	La pratica non può essere considerata il risultato di una singola reazione del mercato	48
7.6.1.4.	La necessità di una presenza locale non spiega la sistematica delimitazione territoriale limitatamente al territorio del paese nel quale ha sede la società di gestione collettiva	50
7.6.2.	La pratica concordata è restrittiva della concorrenza.....	57
7.6.2.1.	Definizione dei territori ed esclusiva	57
7.6.2.2.	La pratica concordata è oggettivamente necessaria per garantire che i membri della CISAC con sede nel SEE si concedano mandati reciproci?	59
7.6.3.	Conclusioni.....	62
7.7.	Effetti sugli scambi tra Stati membri e tra parti contraenti dell'accordo SEE	63
8.	ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO SEE	64
8.1.	Quadro generale	64
8.2.	Contributo al miglioramento della produzione o della distribuzione di prodotti o alla promozione del progresso tecnico o economico	65
8.3.	L'indispensabilità delle restrizioni.....	66
8.4.	Attribuzione ai consumatori di una congrua parte dei benefici	67
8.5.	Non eliminazione della concorrenza	69
8.6.	Conclusioni sull'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e sull'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.....	69
9.	Articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.....	70
10.	Rimedi	71
10.1.	Pratiche che violano l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE	71
10.2.	Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003	71

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.07.2008

**relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE
e dell'articolo 53 dell'accordo SEE**

(Caso COMP/C2/38.698 – CISAC)

(I testi in lingua spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca francese, inglese, italiana, lettone, olandese, polacca, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 2,

dopo aver dato alle imprese interessate l'opportunità di esprimere le loro osservazioni in merito alle obiezioni sollevate dalla Commissione, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1 del 2003 e degli articoli 11 e 12 del regolamento n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE², sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti³,

vista la relazione finale del consigliere auditore sul presente caso⁴,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

¹ GU L 1, del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag.1).

² GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

³ GU ...

⁴ GU ...

1. INTRODUZIONE

1. La presente decisione riguarda le modalità di amministrazione e concessione in licenza dei diritti d'autore sull'esecuzione pubblica di opere musicali da parte di società di gestione collettiva. Essa è destinata alle società di gestione collettiva degli autori che hanno sede nel SEE e che sono membri della Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori ("CISAC") (" nel prosieguo: "membri della CISAC").
2. La CISAC propugna l'uso di un contratto-tipo per gli accordi di rappresentanza reciproca tra i membri per la gestione dei diritti di esecuzione pubblica. Tale contratto-tipo si applica all'utilizzazione di opere musicali che richiedono una licenza di diritti di esecuzione. Esso viene ripreso in larga misura negli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca fra i membri SEE della CISAC. Le restrizioni in questione sono le seguenti: le clausole che limitano la possibilità dei titolari dei diritti di stipulare liberamente contratti con i membri della CISAC di propria scelta (le "restrizioni in materia di affiliazione dei membri") e le clausole e le pratiche concordate che garantiscono che ciascuno dei membri della CISAC goda, sul territorio in cui è stabilita, di un'assoluta protezione territoriale rispetto alle altre società di gestione collettiva per quanto riguarda la concessione di licenze a utilizzatori commerciali (le "restrizioni territoriali"). Sulla base del contratto-tipo della CISAC i membri della CISAC concludono tra loro accordi di rappresentanza reciproca.
3. Le indagini relative al contratto-tipo della CISAC e agli accordi di rappresentanza reciproca tra i membri della CISAC che gestiscono i diritti di esecuzione pubblica sono cominciate a seguito di due denunce: una denuncia presentata il 30 novembre 2000 da RTL Group ("RTL") contro la GEMA, che aveva rifiutato di concedere alla RTL una licenza relativa al territorio della Comunità sui diritti da essa amministrati per i propri membri e per i membri di altre società di gestione collettiva sulla base di accordi di rappresentanza reciproca per le sue attività di trasmissione musicale e una denuncia presentata il 4 aprile 2003 da Music Choice Europe plc ("Music Choice") contro la CISAC concernente il contratto-tipo della CISAC descritto in appresso.

2. LE PARTI

2.1. Gli autori della denuncia

Music Choice

4. Music Choice è un'emittente audio digitale e interattiva che offre canali musicali su una base multiplatforma in tutta la Comunità . Music Choice opera sulla base di un modello acquirente-acquirente-cliente, vale a dire vende la propria programmazione – raggruppata in pacchetti di abbonamento base o premium – a distributori che poi la rivendono agli utilizzatori finali. Music Choice fornisce un servizio radiofonico e televisivo via Internet grazie al quale gli utilizzatori possono guardare una serie di video musicali o ascoltare canali musicali. Il

contenuto che Music Choice offre ai distributori ha già superato l'iter previsto dalle pratiche relative ai diritti d'autore.

RTL

5. La RTL, con sede in Lussemburgo, è uno dei gruppi radiotelevisivi leader ed anche una delle maggiori organizzazioni di produzione di contenuti audiovisivi nel SEE.

2.2. Le parti contro cui è presentata la denuncia

CISAC

6. La CISAC rappresenta le 219 società membri presenti in 115 paesi⁵. La CISAC è un'organizzazione non governativa, senza fini di lucro, registrata secondo le norme del diritto francese e con personalità giuridica. Il suo statuto è stato modificato nell'assemblea generale che si è svolta a Seul, Corea del Sud, nell'ottobre 2004⁶. Uno degli obiettivi principali della CISAC è promuovere la rappresentanza reciproca tra i membri della CISAC mediante contratti-tipo.

Membri della CISAC.

7. I membri della CISAC con sede nel SEE amministrano i diritti d'autore (autori dei testi e compositori) ed in particolare i loro diritti di esecuzione pubblica. Essi concedono licenze di sfruttamento, per conto dei loro membri (autori ed editori), agli utilizzatori commerciali.
8. I membri della CISAC con sede nel SEE sono: **Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (AEPI-Grecia)**, Autortiesību un komunikēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA)– Lettonia), Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger, reg.Gen.m.b.H (AKM - Austria), Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS -Ungheria), Vereniging Buma (BUMA –Paesi Bassi), Eesti Autorite Ühing (EAÜ - Estonia), Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA -Germania), the Irish Music Rights Organisation Limited – Eagrais um Chearta Cheolta Teoranta (IMRO - Irlanda), Komponistrettigheder i Danmark ('KODA -Danimarca), Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A - Lituania), Performing Rights Society Limited (PRS –Regno Unito), (OSA – Repubblica ceca), Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs Scrl / Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM - Belgio), Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM - Francia), Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS - Slovenia), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE - Spagna), Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE - Italia), Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA - Slovacchia), Sociedade Portuguesa de Autores (SPA - Portogallo), Samband Tónskalda og Eigenda

⁵ Cfr. il sito Internet della CISAC: www.cisac.org. L'importo totale delle royalty incassate dalle società di gestione collettiva membri della CISAC, all'interno dei propri territori nazionali, è ammontato nel 2005 a oltre 6,7 miliardi di euro.

⁶ Conformemente dell'articolo 9, paragrafo 4 dell'attuale versione dello statuto della CISAC, l'assemblea generale si svolge ogni anno.

Flutningsréttar (STEF - Islanda), Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM - Svezia), Säveltäjain Tekijänoikeustoimisto teosto r.y. (TEOSTO - Finlandia), the Norwegian Performing Right Society (TONO - Norvegia), Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (ZAIKS - Polonia)⁷.

3. CONTESTO NORMATIVO

9. Il contesto giuridico nel quale sono applicabili il contratto-tipo della CISAC e gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca è costituito dalle leggi nazionali che regolamentano la gestione collettiva dei diritti e dalla legislazione comunitaria. A livello comunitario, la protezione dei diritti d'autore per lo sfruttamento dei diritti musicali via Internet, via cavo e via satellite è garantita da numerose direttive. Particolarmente rilevante per quanto riguarda lo sfruttamento dei diritti d'autore via Internet è la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, cosiddetta "direttiva UE sul diritto d'autore"⁸. Tale direttiva prevede una serie di disposizioni finalizzate all'attuazione del trattato sul diritto d'autore della WIPO (organizzazione mondiale per il diritto sul diritto d'autore) all'interno degli Stati membri⁹ per quanto riguarda i diritti di riproduzione, i diritti di comunicazione al pubblico, i diritti di messa a disposizione del pubblico e i diritti di distribuzione¹⁰.
10. La Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo¹¹ stabilisce un quadro giuridico per la legittima utilizzazione transfrontaliera dei servizi di radiodiffusione. L'articolo 1 della direttiva fornisce una definizione della comunicazione al pubblico via satellite. Segnatamente, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva prevede che "(b) la comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di un programma sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra". Ne consegue che il diritto applicabile è il diritto dello Stato membro in cui ha avuto inizio la trasmissione del segnale. Gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare tale comunicazione delle loro opere coperte dal diritto d'autore via satellite (articolo 2 della direttiva 93/83/CEE). Per quanto riguarda la ritrasmissione via cavo, la direttiva 93/83/CEE prevede che i "diritti di concedere o negare ad un cablodistributore l'autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva" (articolo 9 della direttiva).
11. Infine, la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale¹² è un elemento

⁷ Le società di gestione collettiva della Bulgaria e della Romania non sono parti del procedimento in quanto i loro paesi non formavano parte del SEE e della Comunità al momento dell'avvio del procedimento stesso.

⁸ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

⁹ Cfr. considerando 15 della direttiva 2001/29/CE.

¹⁰ Cfr. gli articoli 2, 3 e 4, della direttiva 2001/29/CE.

¹¹ GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

¹² GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45; versione rettificata in GU L 195, del 2.6.2004, pag. 16.

importante della legislazione comunitaria e dimostra che la lotta contro la pirateria è una priorità per le istituzioni comunitarie. In tale contesto, è opportuno ricordare che il presente caso riguarda esclusivamente lo sfruttamento legale di materiale soggetto al diritto d'autore, vale a dire le pratiche che limitano la possibilità delle società di gestione collettiva di concedere licenze a determinati utilizzatori o per un ambito più esteso. Come si spiega nei considerando da 173 a 181, questo caso non impedisce alle società di gestione collettiva di monitorare il mercato al fine di individuare eventuali utilizzazioni non autorizzate di opere coperte dal diritto d'autore né di prendere misure contro tali comportamenti per garantire il rispetto del diritto d'autore.

4. L'OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

4.1. Il contratto-tipo della CISAC

12. Al fine di concedere licenze e incassare le royalty dagli utilizzatori commerciali all'estero, le società di gestione collettiva cooperano su scala mondiale sulla base dei cosiddetti "accordi di rappresentanza reciproca". Un accordo di rappresentanza reciproca è un contratto tra due società nazionali di gestione di diritti d'autore con cui tali società si attribuiscono reciprocamente il diritto di concedere le autorizzazioni richieste per qualsiasi esecuzione pubblica di opere musicali dei loro rispettivi membri¹³.
13. Il contratto-tipo della CISAC costituisce un modello per gli accordi di rappresentanza reciproca. E' stato approvato per la prima volta nel 1936 all'assemblea generale della CISAC¹⁴. Il contratto-tipo della CISAC funge da modello non obbligatorio¹⁵ per gli accordi di rappresentanza reciproca fra membri della CISAC, soprattutto per la concessione dei diritti di esecuzione pubblica¹⁶. Il contratto-tipo della CISAC si applica a tutte le categorie di sfruttamento delle opere musicali che richiedono una licenza di diritti di esecuzione.

¹³ Causa 395/87 Pubblico ministero contro Jean-Louis Tournier, [1989] Racc. 2521, paragrafo 17.

¹⁴ Il contratto-tipo della CISAC viene redatto e proposto dal consiglio di amministrazione della CISAC e adottato dall'assemblea generale. Negli anni il contratto-tipo ha subito varie revisioni e modificazioni. Le modificazioni più rilevanti attengono alla soppressione della clausola di esclusiva nel maggio del 1996 ed alla soppressione della clausola di affiliazione nel giugno del 2004. Salvo diversa indicazione, l'espressione "contratto-tipo della CISAC" si riferisce alla versione del 30.8.2005.

¹⁵ Conformemente all'articolo 8 dello statuto della CISAC, le decisioni prese dai diversi organi della CISAC (consiglio di amministrazione, assemblea generale, direttore generale, commissioni interne) non sono vincolanti per i membri della CISAC, bensì costituiscono soltanto delle raccomandazioni.

¹⁶ Le esecuzioni "pubbliche" sono definite dall'articolo 1(III) del contratto-tipo della CISAC come segue: "tutti i suoni e le esecuzioni diffusi al pubblico in qualsiasi luogo all'interno dei territori su cui opera ciascuna delle società di gestione collettiva con qualsiasi mezzo e maniera, sia nel caso in cui tale mezzo sia già noto ed utilizzato che qualora esso venga scoperto e utilizzato nel periodo in cui il presente contratto è in vigore. Segnatamente, "l'esecuzione pubblica" comprende le esecuzioni dal vivo, che siano strumentali e vocali; mediante mezzi meccanici come proiezioni (film sonori), diffusioni di trasmissioni e così via nonché mediante qualsiasi procedimento di wireless reception (apparecchi radiofonici e televisivi, telefoni e mezzi e dispositivi analoghi, ecc...)".

4.2. **Gli accordi di rappresentanza reciproca fra i membri della CISAC con sede nel SEE**

14. Nel SEE ognuna delle società di gestione collettiva ha firmato un accordo di rappresentanza reciproca sulla base del contratto-tipo della CISAC con tutti gli altri membri della CISAC con sede nel SEE. Sia il contratto-tipo della CISAC che gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca contenevano, o contengono, delle clausole sull'affiliazione dei titolari dei diritti. Per quanto riguarda il diritto a concedere licenze agli utilizzatori, la conseguenza della rete di accordi bilaterali di rappresentanza reciproca è che ciascuna società di gestione collettiva ha il diritto di concedere licenze non solo per quanto riguarda il repertorio dei propri affiliati ma anche per i repertori di tutte le società di gestione collettiva associate (in appresso si farà riferimento a tale repertorio completo con la dicitura "repertorio mondiale" anche nei casi in cui, occasionalmente, alcune società non prendano parte al sistema).
15. Nell'ambito di tale sistema, ciascuna società di gestione collettiva riscuote contemporaneamente le royalty dovute per lo sfruttamento dei diritti nel proprio paese non solo per i propri membri, ma anche per gli autori ed editori che sono all'estero e che sono membri di altre società di gestione collettiva con cui essa abbia concluso accordi bilaterali di rappresentanza.
16. Ciascuna società di gestione collettiva ha, in linea di principio, il diritto di concedere licenze per quanto riguarda il repertorio dei propri membri ai fini dello sfruttamento all'estero e persino su scala mondiale. Tuttavia, sulla base degli accordi di rappresentanza reciproca, possono essere ridotte le possibilità di ciascuna società di gestione collettiva di definire la portata di tale licenza monorepertorio e, di fatto, tali licenze vengono raramente concesse.
17. Ciò si applica anche allo sfruttamento mediante nuove tecnologie come Internet e l'utilizzazione via cavo. Per la ritrasmissione via satellite, le società di gestione collettiva possono concedere una licenza che copra l'impronta satellitare, ma soltanto la società di gestione collettiva con base nel paese dell'uplink è autorizzata a concedere licenze¹⁷.

4.3. **Le clausole rilevanti del contratto-tipo della CISAC**

4.3.1. *Clausole di affiliazione*

18. L'articolo 11(II) del contratto-tipo della CISAC prevede fino al giugno 2004¹⁸ quanto segue:

“Fintantoché è in vigore il presente contratto, nessuna delle due società contraenti può, senza il consenso dell'altra, accettare come membro alcun membro dell'altra società né alcuna persona fisica, azienda o impresa che abbia la nazionalità di uno dei paesi nei quali opera l'altra società”.
19. Nell'aprile del 1990, il consiglio di amministrazione della CISAC ha deciso di aggiungere la seguente frase all'articolo 11(II):

¹⁷ Cfr. la sezione 7.6.1.2. della presente decisione.

¹⁸ Cfr. la sezione 4.4.1 della presente decisione.

"Qualsiasi eventuale rifiuto di accettare quanto precede da parte dell'altra Società deve essere debitamente motivato. Qualora non vi sia una risposta nell'arco di tre mesi, a seguito di una richiesta inviata a mezzo raccomandata, si presume che il consenso sia stato dato."

20. Conformemente alle informazioni fornite dalla CISAC, la nuova frase è stata "allegata al modello di contratto della CISAC"¹⁹. La CISAC non ha precisato se tale modifica sia stata approvata dall'assemblea generale²⁰.
21. Le società di gestione collettiva che attuano l'articolo 11(II) nei loro accordi bilaterali di rappresentanza reciproca non possono pertanto accettare membri di altre società di gestione collettiva o affiliare come membri dei titolari di diritti che abbiano la nazionalità di un'altra società di gestione collettiva, senza il consenso di quest'ultima.

4.3.2. *Le clausole territoriali*

22. L'articolo 1(I) del contratto-tipo della CISAC stabiliva fino al maggio 1996²¹ quanto segue:

“In virtù del presente contratto, la SODIX conferisce alla SODAY il diritto esclusivo, nei territori nei quali opera quest'ultima (definiti e delimitati nell'articolo 6, paragrafo 1, esposto di seguito), di concedere le autorizzazioni necessarie per tutte le esecuzioni pubbliche (secondo quanto disposto nel paragrafo III del presente articolo) di opere musicali, con o senza testi, protette ai sensi di leggi nazionali, trattati bilaterali e convenzioni internazionali multilaterali relative al diritto d'autore (copyright, proprietà intellettuale, ecc...) attualmente in vigore o che potrebbero essere istituiti ed entrare in vigore nel periodo di validità del presente contratto. Il diritto esclusivo di cui sopra viene conferito nella misura in cui il diritto di esecuzione pubblica delle opere in oggetto è stato, o sarà, durante il periodo di validità del presente contratto, assegnato, ceduto o concesso con qualsiasi mezzo, ai fini di amministrarlo, dai suoi membri alla SODIX, conformemente allo statuto sociale e al regolamento di quest'ultima, in modo tale che dette opere costituiscano, congiuntamente, “il repertorio della SODIX”²².

23. L'articolo 1(II) del contratto-tipo della CISAC prevedeva fino al maggio 1996²³ quanto segue:

“Reciprocamente, in virtù del presente contratto, la SODAY conferisce alla SODIX il diritto esclusivo, nei territori nei quali opera quest'ultima (definiti e

¹⁹ Si veda il paragrafo 95 della risposta della CISAC alla comunicazione degli addebiti.

²⁰ Nel contratto-tipo che la CISAC ha presentato alla Commissione il 29 novembre 2004, la nuova frase non era stata integrata nel testo dell'accordo né ad essa si faceva riferimento in una nota a piè di pagina dell'accordo, ma era soltanto contenuta nell'ultima pagina degli allegati agli accordi. Nella sua notificazione del 3 febbraio 1994, la PRS ha allegato un contratto-tipo della CISAC che non conteneva tuttavia tale nuova frase; si veda l'allegato 2 della lettera non riservata della CISAC in risposta alla comunicazione degli addebiti.

²¹ Cfr. la sezione 4.4.1 della presente decisione.

²² "SODIX" e "SODAY" si riferiscono ai firmatari dell'accordo di rappresentanza reciproca nel contratto-tipo definiti come "società di gestione collettiva che incassano royalty di esecuzione pubblica o gli uffici di una società unitaria responsabili per i diritti di esecuzione pubblica".

²³ Cfr. la sezione 4.4.1 della presente decisione.

delimitati nell'articolo 6(I) esposto di seguito), di concedere le autorizzazioni necessarie per tutte le esecuzioni pubbliche (secondo quanto disposto nel paragrafo III del presente articolo) di opere musicali, con o senza testi, protette ai sensi di leggi nazionali, trattati bilaterali e convenzioni internazionali multilaterali relative al diritto d'autore (copyright, proprietà intellettuale, ecc....) attualmente in vigore o che potrebbero essere istituiti ed entrare in vigore nel periodo di validità del presente contratto. Il diritto esclusivo di cui sopra viene conferito nella misura in cui il diritto di esecuzione pubblica delle opere in oggetto è stato, o sarà, durante il periodo di validità del presente contratto, assegnato, ceduto o concesso con qualsiasi mezzo, ai fini di amministrarlo, dai suoi membri alla SODAY, conformemente allo statuto sociale e al regolamento di quest'ultima, in modo tale che dette opere costituiscano, congiuntamente, "il repertorio della SODAY".

24. L'articolo 6(I) del della CISAC, definisce i territori delle rispettive società di gestione collettiva.

"I territori in cui opera la SODIX sono i seguenti:"

"I territori in cui opera la SODAY sono i seguenti:"

25. L'articolo 6(II) del contratto-tipo della CISAC recita:

“Per la durata del presente contratto, ognuna delle società contraenti deve astenersi da qualsiasi intervento all'interno del territorio dell'altra società nell'esecuzione da parte di quest'ultima del mandato conferitole dal presente contratto.”

26. L'interazione tra gli articoli 1(I), 1(II), 6(I) e 6(II) del contratto-tipo della CISAC può essere illustrata come segue: in base all'articolo 1(I), una società di gestione collettiva autorizza un'altra società di gestione collettiva a concedere licenze e a gestire il proprio repertorio sul territorio definito ai sensi dell'articolo 6(I). Il contratto-tipo della CISAC lascia in bianco la definizione dei territori. Ogni società di gestione collettiva deve specificare nel proprio accordo di rappresentanza reciproca l'estensione del proprio territorio. Ai sensi dell'articolo 6(II), la società di gestione collettiva che ha concesso l'autorizzazione si astiene da "qualsiasi intervento all'interno del territorio delle altre società di gestione collettiva" come definito dall'articolo 6(I). In ogni accordo di rappresentanza reciproca firmato da due società di gestione collettiva viene applicato tale sistema di reciprocità.

4.4. Applicazione delle clausole rilevanti del contratto-tipo della CISAC

4.4.1. Modifiche del contratto-tipo della CISAC

L'articolo 11(II) del contratto-tipo della CISAC (clausole relative all'affiliazione)

27. In risposta ad una richiesta di informazioni della Commissione del 30 settembre 2004, la CISAC ha spiegato in una lettera del 6 ottobre 2004 che la commissione giuridica della CISAC ha proposto nella sua riunione del 3 giugno 2004 di cancellare l'articolo 11(II). Tuttavia, in risposta ad un'altra richiesta della Commissione dell'11 novembre 2004, la CISAC ha inviato in allegato alla sua risposta (datata 29 novembre 2004) l'ultima versione del contratto-tipo della

CISAC. Tale versione contiene ancora l'articolo 11(II), ma la CISAC ha fatto presente che stava procedendo a incorporare le ultime modifiche nel proprio contratto-tipo. Il 10 aprile 2006 la CISAC ha risposto alla comunicazione degli addebiti. La CISAC ha allegato alla sua risposta la versione del proprio contratto-tipo del 30 agosto 2005. La nota a piè di pagina del contratto-tipo della CISAC precisa che l'articolo 11(II) è stato cancellato nel giugno 2004. Si deve pertanto concludere che l'articolo 11(II) facesse parte del contratto-tipo della CISAC fino al 3 giugno 2004.

Gli articoli 1(I) e 1(II) del contratto-tipo della CISAC

28. Dal 1996, il contratto-tipo della CISAC applicabile ai membri della CISAC con sede nel SEE non contiene più la clausola di esclusiva negli articoli 1(I) e 1(II)²⁴. Infatti, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la CISAC ha dimostrato che la sua commissione giuridica ha raccomandato nel maggio 1996 di non proporre l'esclusiva ai suoi membri con sede nel SEE. Tale raccomandazione è stata adottata dall'assemblea generale della CISAC in data 18-19 settembre 1996²⁵.

Gli articoli 6(I) e 6(II) del contratto-tipo della CISAC

29. Attualmente, le clausole territoriali contenute negli articoli 6(I) e 6(II) continuano a far parte del contratto-tipo della CISAC.

4.4.2. Attuazione del contratto-tipo della CISAC negli accordi di rappresentanza reciproca tra i membri della CISAC

Attuazione dell'articolo 11(II) del contratto-tipo della CISAC (clausola relativa all'affiliazione)

30. La clausola di affiliazione è presente in un numero significativo di accordi bilaterali di rappresentanza reciproca ed è stata alla base del rapporto tra i membri della CISAC con sede nel SEE e dei loro comportamenti per decenni. L'indagine della Commissione mostra che 23 tra i destinatari della comunicazione degli addebiti (tutti tranne la PRS) hanno indicato che questa clausola del contratto-tipo è presente in tutti o in un numero considerevole dei loro accordi bilaterali di rappresentanza reciproca²⁶. Alcuni di tali membri della CISAC hanno indicato espressamente di applicare con efficacia questa clausola: BUMA, OSA, SIAE, SPA e ZAIKS. La IMRO ha dichiarato nella risposta alla richiesta di informazioni inviata nel marzo 2005 che essa "chiede il consenso di un membro associato (cioè l'altra società) se un richiedente è già membro di quella società". Altri membri della CISAC con sede nel SEE hanno affermato nella risposta alla comunicazione degli addebiti di non applicare tale clausola benché essa sia presente negli accordi, ma non hanno presentato alcuna prova che dimostri quanto affermato²⁷.

²⁴ Si veda la nota a piè di pagina 1 dell'attuale contratto-tipo della CISAC che stabilisce che "non è possibile" alcuna esclusiva negli accordi di rappresentanza tra i membri della CISAC con sede nel SEE.

²⁵ Si vedano il punto 25 e l'allegato 5 della risposta della CISAC alla comunicazione degli addebiti.

²⁶ Si vedano le risposte delle società di gestione collettiva del SEE alla richiesta di informazioni inviata l'11 marzo 2005.

²⁷ Tali società di gestione collettiva sono: AEPI, AKKA-LAA, ARTISJUS, EAU, GEMA, PRS, SAZAS, SGAE, SOZA, STIM e TONO.

31. La maggior parte degli accordi bilaterali presentati alla Commissione contiene solo la prima frase dell'articolo 11(II), ma non la seconda frase che è stata "allegata" al contratto-tipo della CISAC.
32. La maggior parte dei membri SEE della CISAC ha precisato di aver modificato o di avere intenzione di modificare i propri accordi di rappresentanza reciproca al fine di eliminare la clausola di affiliazione ed ha inviato, a tal fine, alla Commissione copie della propria corrispondenza con gli altri membri della CISAC. Tale è il caso di AKM²⁸, ARTISJUS, BUMA, GEMA, KODA, OSA, SACEM, SAZAS, SIAE, SGAE, SOZA, STIM e TONO. Tuttavia, alcuni dei documenti inviati da tali società di gestione collettiva alla Commissione erano soltanto proposte di modifica degli accordi e non erano controfirmati dalle altre società di gestione collettiva. La KODA ha inviato alla Commissione solo una copia di una versione modificata del suo accordo di rappresentanza reciproca che, secondo le sue affermazioni, era stata proposta alle altre parti²⁹.
33. La PRS ha risposto che solo uno dei propri accordi di rappresentanza reciproca prevedeva tale clausola e che esso era stato di recente modificato al fine di eliminare la limitazione relativa all'affiliazione³⁰. Tuttavia, dal fascicolo della

²⁸ Inoltre, la AKM sostiene che i propri accordi bilaterali di rappresentanza reciproca non contengono più la clausola di affiliazione perché essi si adeguano costantemente alle decisioni della CISAC, come risulta dalla pagina 8 e ss. e dalla pagina 27 della versione non riservata della risposta di AKM alla comunicazione degli addebiti. La AKM fa riferimento all'articolo 12 del modello di contratto CISAC che si presume sia contenuto in tutti i suoi accordi di rappresentanza reciproca e che recita quanto segue: "Il presente contratto è subordinato alle disposizioni dello statuto e alle decisioni della Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori." Tuttavia, la formulazione della clausola non dà adito a una modificazione automatica dell'accordo bilaterale di rappresentanza reciproca per conformarsi al contratto-tipo della CISAC. Il contratto-tipo della CISAC contiene all'articolo 12 una clausola formulata allo stesso modo. Nella discussione sulla clausola di affiliazione e la sua utilizzazione da parte delle società di gestione collettiva nella versione non riservata della propria risposta alla comunicazione degli addebiti (punto 99 e ss.), la CISAC non menziona l'articolo 12 del contratto tipo della CISAC. Invece, si può concludere, sulla base della descrizione che la CISAC fa della funzione del contratto-tipo (punto 80 e ss. della versione non riservata della risposta alla comunicazione degli addebiti), che la CISAC non ritiene che l'articolo 12 porti alla modifica automatica degli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca al fine di conformarsi al contratto-tipo. La stessa AKM non sembra essere di tale parere perché dopo il 3 giugno 2004 – quando la CISAC aveva deciso di eliminare la clausola di affiliazione dal contratto-tipo – essa aveva stabilito, di comune accordo con altre società di gestione collettiva, di eliminare la clausola di affiliazione dagli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca senza neanche rendersi conto che, alla luce dell'articolo 12, gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca non avrebbero più contenuto la clausola relativa all'affiliazione.

²⁹ Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la STIM ha dimostrato che la clausola di affiliazione era stata soppressa negli accordi di rappresentanza reciproca conclusi con la maggior parte delle società di gestione collettiva nel marzo/aprile 2006. Nel febbraio 2008, la STIM ha scritto alla Commissione per spiegare di avere unilateralmente rinunciato alle restrizioni sull'affiliazione con le restanti società di gestione collettiva.

³⁰ Il 18 aprile 2005, PRS ha risposto ad una richiesta di informazioni inviata l'11 marzo 2005 relativamente all'applicazione del contratto-tipo della CISAC da parte di società di gestione collettiva. Nella sua risposta, la PRS ha indicato di non applicare le restrizioni imposte ai membri: "Gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca stipulati dalla PRS con altre società di gestione collettiva del SEE non contengono questo articolo. Una sola eccezione è rappresentata dall'accordo che la PRS ha stipulato con la società di gestione collettiva austriaca AKM. La costante presenza della clausola di cui sopra in questo accordo è una distrazione e la PRS farà in modo di eliminarla. In ogni caso, non viene applicata nella pratica". Si vedano le pagine 1 e 2 della risposta non riservata della PRS alla comunicazione degli addebiti del 12 gennaio 2006. Il 7 novembre 2005 la PRS ha scritto alla Commissione per informarla che le restrizioni di affiliazione dei membri contenute nell'accordo di rappresentanza reciproca con l'AKM erano state eliminate il 1° agosto 2005 e ha trasmesso alla Commissione una copia della modifica sottoscritta dalla PRS e dall'AKM.

Commissione risulta che la PRS ha applicato, senza alcun dubbio, le restrizioni relative all'affiliazione: in uno scambio di e-mail del 28 settembre 2004 con un titolare di diritti ungherese che voleva aderire alla PRS, un funzionario della PRS ha scritto: "Caro sig.[...], La ringrazio per la richiesta di iscrizione alla PRS, da Lei recentemente inviata. Poiché Lei ha la cittadinanza ungherese, siamo tenuti a chiedere l'autorizzazione alla ARTISJUS per poterla iscrivere alla PRS. Di solito, si tratta di una formalità. Tuttavia, come può vedere dai messaggi e-mail in appresso, la ARTISJUS sostiene che Lei è membro della ARTISJUS. Ciò non è previsto dal documento SUISA/IPI internazionalmente riconosciuto. Se le cose stanno effettivamente così, per poter diventare membro della PRS Lei deve prima dimettersi dalla ARTISJUS. La ARTISJUS ha confermato che ciò non rappresenta un problema per loro, ma Lei dovrebbe mettersi in contatto diretto con loro³¹".

34. Inoltre, in una lettera inviata alla ARTISJUS il 14 settembre 2004, la PRS ha scritto, a proposito della domanda presentata dal titolare di diritti ungherese, che: "la PRS ha ricevuto una richiesta di affiliazione come scrittore da [...]. Si tratta di un cittadino ungherese, nato a Budapest il ..., che ora risiede nel Regno Unito. Può, per favore, confermare se la ARTISJUS ha qualche obiezione nei confronti di tale domanda...?". Tali scambi di corrispondenza costituiscono una chiara applicazione delle restrizioni in materia di affiliazione. Quando le è stato chiesto di commentare tali documenti, la PRS ha affermato di aver inviato la lettera del 24 settembre 2004 alla ARTISJUS perché non sapeva se il titolare dei diritti fosse membro della ARTISJUS³². Tale spiegazione non sembra affatto coerente né con il contenuto della lettera inviata alla ARTISJUS né con lo scambio di messaggi tra la PRS e il titolare dei diritti in questione³³.
35. Sebbene almeno uno dei membri SEE della CISAC (la STIM) sostenga di avere unilateralmente rinunciato alla clausola in tutti i contratti in cui essa era ancora presente, in considerazione del fatto che ciò è avvenuto tardivamente (molto dopo la comunicazione degli addebiti) e che la portata giuridica di tale rinuncia unilaterale non è chiara, la Commissione non può con sicurezza concludere che anche solo uno dei 24 membri della CISAC collettiva abbia completamente rimosso la clausola di affiliazione dai propri accordi di rappresentanza reciproca.

Applicazione delle clausole relative all'esclusiva di cui agli articoli 1(I) e 1(II) del contratto-tipo della CISAC

36. L'esclusiva cui si fa riferimento nell'articolo 1 del contratto-tipo della CISAC si riflette negli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca conclusi da 17 membri della CISAC: AKKA/LAA, ARTISJUS, BUMA, EAÛ, IMRO, KODA LATGA-A, OSA, SAZAS, SGAE, SOZA, SPA, STIM, STEF TONO, TEOSTO e

³¹ Messaggio e-mail del 28 settembre inviato da un funzionario PRS ad un titolare di diritti ungherese membro della società di gestione collettiva ungherese ARTISJUS.

³² Risposta del 2 giugno 2006 data dalla PRS a seguito della richiesta di informazioni da parte della Commissione del 19 maggio 2006. Si veda soprattutto la pagina 4 della versione non riservata della risposta della PRS.

³³ Come ha dichiarato il tribunale di Primo grado delle Comunità europee in una recente sentenza, "la durata di un'infrazione non deve essere valutata in funzione del periodo durante cui un accordo è in vigore, ma in funzione di quello durante il quale le imprese incolpite hanno adottato un comportamento vietato dall'articolo 81 CE " (Cause riunite T-101/05 e T-111/05), BASF AG e UCB SA contro Commissione delle Comunità europee, sentenza del 12 dicembre 2007, punto 187)..

ZAIKS³⁴. Alcuni di questi 17 membri della CISAC affermano che tutti i loro accordi di rappresentanza reciproca contengono tale esclusiva (AKKA/LAA, EAÜ, LATGA, OSA, SAZAS, SPA, TONO e ZAIKS). Gli altri affermano che l'esclusiva non è presente in tutti i loro accordi di rappresentanza reciproca (ARTISJUS, BUMA, KODA, IMRO, SOZA, SGAE, STIM, STEF e TEOSTO). Infine, la SGAE sostiene che anche se la clausola di esclusiva è presente in alcuni dei suoi accordi bilaterali di rappresentanza reciproca, essa non viene applicata. Ad ogni modo, la Commissione non ha ricevuto alcuna prova a dimostrazione di questa affermazione.

37. Alcuni membri della CISAC hanno precisato di aver modificato o di avere intenzione di modificare i propri accordi di rappresentanza reciproca al fine di eliminare la clausola di esclusiva ed hanno inviato, a tal fine, alla Commissione copie della propria corrispondenza con gli altri membri della CISAC. Tale è il caso di ARTISJUS, BUMA, KODA, OSA, SAZAS, SIAE, SGAE, SOZA, SGAE, STIM e TONO. Tuttavia, alcuni dei documenti inviati da tali società di gestione collettiva alla Commissione erano soltanto proposte di modifica degli accordi e non erano controfirmati dalle altre società di gestione collettiva. La KODA ha inviato alla Commissione solo una copia di un accordo-tipo modificato che, secondo le sue affermazioni, era stato proposto alle altre parti³⁵. Sebbene almeno una società di gestione collettiva (la STIM) sostenga di avere unilateralmente rinunciato alla clausola di esclusiva in tutti gli accordi in cui essa era ancora presente, in considerazione del fatto che ciò è avvenuto tardivamente (molto dopo la comunicazione degli addebiti) e che la portata giuridica di tale rinuncia unilaterale non è chiara, non si può con sicurezza concludere che anche solo uno dei 17 summenzionati membri della CISAC con sede nel SEE abbia effettivamente e completamente rimosso la clausola di esclusiva dai propri accordi di rappresentanza reciproca.

Applicazione degli articoli 6(I) e 6 (II) del contratto-tipo della CISAC

38. Tutti i membri della CISAC hanno attuato l'articolo 6(I) del contratto-tipo della CISAC nei loro accordi bilaterali di rappresentanza reciproca in modo da delimitare le licenze di ciascuna società di gestione collettiva al proprio territorio nazionale³⁶. Ciò significa, in pratica, che una società di gestione collettiva concede sempre licenze relativamente sia al proprio repertorio che ai repertori delle altre società di gestione collettiva su base monoterritoriale.
39. Gli accordi di rappresentanza reciproca conclusi da tutti i membri della CISAC con sede nel SEE contengono anche disposizioni che riprendono l'articolo 6 (II) del contratto-tipo della CISAC.

³⁴ Si vedano le risposte delle società di gestione collettiva del SEE alla richiesta di informazioni inviata l'11 marzo 2005.

³⁵ Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la STIM ha dimostrato che la clausola di affiliazione era stata soppressa negli accordi di rappresentanza reciproca conclusi con la maggior parte delle società di gestione collettiva nel marzo/aprile 2006. Nel febbraio 2008, la STIM ha scritto alla Commissione per spiegare di avere unilateralmente rinunciato alla clausola di esclusiva con le restanti società di gestione collettiva.

³⁶ La società di gestione collettiva francese SACEM copre anche il territorio del Lussemburgo che non ha una propria società di gestione collettiva nazionale. La MSCP-PRS opera anche a Malta che non ha una propria società di gestione collettiva nazionale.

40. Con lettera del 7 novembre 2005, la PRS ha informato la Commissione di aver scritto in data 12 ottobre 2005 agli altri membri della CISAC al fine di eliminare l'articolo 6(II) dagli accordi di rappresentanza reciproca nei quali detto articolo era presente (contratti fra PRS e KODA, TEOSTO, SACEM, GEMA, AEPI, STEF, SIAE, BUMA, TONO, ZAIKS, SPA, SAZAS, STIM e SGAE). La PRS ha presentato alla Commissione accordi modificati di rappresentanza reciproca nei confronti di ZAIKS, STEF, TONO e BUMA in cui le parti hanno stabilito di comune accordo di modificare i loro accordi di rappresentanza reciproca. Alcuni membri della CISAC hanno precisato di aver modificato o di avere l'intenzione di modificare i propri accordi di rappresentanza reciproca al fine di eliminare la clausola di esclusiva ed hanno inviato a tal fine alla Commissione copie della propria corrispondenza con gli altri membri della CISAC. Tale è il caso di AKM, ARTISJUS, BUMA, GEMA, KODA, OSA, SAZAS, SIAE, SGAE, STIM e TONO. Tuttavia, alcuni dei documenti inviati da tali società di gestione collettiva alla Commissione erano soltanto offerte di modifica degli accordi e non erano controfirmati dalle altre società di gestione collettiva. La KODA ha inviato alla Commissione solo una copia di un contratto-tipo della CISAC modificato che, secondo le sue affermazioni, era stato proposto alle altre parti. Tuttavia, non ci sono ancora prove che anche solo uno dei membri della CISAC abbia realmente e completamente eliminato tale clausola dagli accordi di rappresentanza reciproca.

5. I MERCATI RILEVANTI

5.1. Struttura del mercato

5.1.1. I diritti dei titolari del diritto d'autore

41. Gli autori detengono il diritto d'autore sulle opere musicali di loro creazione. Il diritto d'autore comporta di solito un diritto esclusivo ad autorizzare o proibire lo sfruttamento delle opere protette. Tale è il caso per i diritti di esecuzione pubblica di cui tratta la presente decisione.
42. La concessione di licenze di diritto d'autore può essere garantita da una gestione individuale o collettiva. Tuttavia, in molti casi la gestione individuale non è possibile: o la legge nazionale applicabile prevede la gestione collettiva obbligatoria, talvolta sulla base del diritto comunitario³⁷, oppure le caratteristiche del mercato rendono inefficace o impossibile qualsiasi gestione individuale. Per molti titolari di diritti di piccole o medie dimensioni, infatti, sembra che la gestione individuale non rappresenti un'opzione possibile per la gestione dei diritti di esecuzione pubblica. Pertanto, è spesso necessario ricorrere ad una gestione collettiva e la gestione diretta dei diritti da parte dell'autore è del tutto eccezionale.

³⁷ Alcune legislazioni nazionali, infatti, prevedono la gestione collettiva obbligatoria per determinati diritti. A livello comunitario, l'articolo 9 della direttiva 93/83/CEE stabilisce quanto segue: "*Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei detentori dei diritti d'autore di concedere o negare ad un cablodistributore l'autorizzazione di ritrasmettere via cavo può essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva*".

5.1.2. *In che modo le società di gestione collettiva ottengono i diritti che concedono in licenza agli utilizzatori commerciali?*

43. Le società di gestione collettiva gestiscono i diritti d'autore per conto dei loro membri. Le società di gestione collettiva ottengono i diritti da due fonti: o mediante cessione diretta³⁸ da parte dei titolari originari dei diritti, oppure per mezzo di un accordo di rappresentanza reciproca con un'altra società di gestione collettiva che gestisce le stesse categorie di diritti in un altro paese del SEE. Se un titolare di diritti cede i suoi diritti ad una società di gestione collettiva diventa membro di quest'ultima. In taluni casi, la cessione dei diritti alle società di gestione collettiva è obbligatoria. Per esempio, è così per il diritto di ritrasmissione via cavo dal momento che la Direttiva 93/83/CEE stabilisce che tale diritto può essere esercitato solo da una società di gestione collettiva³⁹. In alcuni casi, il diritto nazionale prevede che la società di gestione collettiva possa anche concedere licenze per opere i cui titolari dei diritti non sono membri di una società di gestione collettiva (sistema esteso di gestione collettiva).
44. La conseguenza della cessione dei diritti da parte di diversi titolari di diritti è che una società di gestione collettiva ha un suo portafoglio di opere. Tale portafoglio costituisce il repertorio nazionale della società di gestione collettiva. Ad ogni modo, il repertorio globale di una società di gestione collettiva è molto più ampio; esso comprende anche i repertori di altre società di gestione collettiva che hanno sottoscritto un accordo di rappresentanza reciproca con essa.

5.1.3. *La concessione di licenze di diritto d'autore*

45. Una società di gestione collettiva concede in licenza i diritti agli utilizzatori commerciali. In cambio, le società di gestione collettiva percepiscono le royalty e le distribuiscono ai titolari dei diritti. Sebbene i mercati per la concessione delle licenze e la gestione dei diritti di esecuzione pubblica via satellite, via cavo e via Internet abbiano caratteristiche distinte⁴⁰, le pratiche delle società di gestione collettiva in termini di concessione di licenze, gestione e rappresentanza reciproca restano pressoché identiche ai modi di operare tradizionali nei mercati di concessione di licenze ad esercizi commerciali (discoteche, bar etc.) in cui è necessario un controllo a livello locale.

5.1.4. *Controllo dell'uso della licenza, verifiche contabili presso gli utilizzatori commerciali ed applicazione nei confronti del licenziatario*

46. Come altre entità che concedono licenze di diritti di proprietà intellettuale, le società di gestione collettiva garantiscono il controllo dell'uso dei diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza, la revisione dei conti degli utilizzatori commerciali e l'attuazione della normativa in materia di diritti d'autore in caso di violazione dei diritti.

³⁸ In alcuni paesi, i titolari devono cedere i loro diritti alla società di gestione collettiva oppure affidarli a quest'ultima. Ai fini della presente decisione, il termine "cedere" vale per entrambi i meccanismi.

³⁹ Articolo 9 della direttiva 93/83/CEE.

⁴⁰ Si veda la sezione 7.6.1.4. per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche distintive di tali mercati, segnatamente le questioni relative al controllo, alla revisione dei conti e all'esecuzione delle licenze concesse.

47. E' importante sottolineare che la presente decisione riguarda solo l'utilizzazione legittima delle opere. Di conseguenza, gli atti di pirateria o gli usi effettuati in assenza di una licenza di sfruttamento restano esclusi dal campo di applicazione di questa decisione. Pertanto, le considerazioni e valutazioni contenute nella presente decisione sono valide esclusivamente nei limiti del consueto e normale rapporto fra società di gestione collettiva e loro utilizzatori commerciali, e per gli sfruttamenti specifici descritti nella sezione 5.2. riguardante i mercati dei prodotti rilevanti.

5.2. Mercati rilevanti del prodotto

48. Nelle due decisioni *Sony/BMG*⁴¹ nonché nella decisione *Seagram/Polygram*⁴², la Commissione ha affermato che lo sfruttamento in base ai diversi tipi di diritti può portare alla definizione di mercati di prodotti distinti per ciascuna categoria di diritti, benché al riguardo la definizione precisa del mercato fosse stata lasciata aperta. Tale valutazione si basava su considerazioni legate sia al lato della domanda (i diversi tipi di diritti con caratteristiche diverse correlati alle diverse esigenze dei clienti) che al lato dell'offerta (esistenza di diversi sistemi di sfruttamento, applicazione di tassi di licenza diversi).
49. La gestione collettiva del diritto d'autore abbraccia diverse attività che corrispondono a numerosi diversi mercati rilevanti del prodotto, che sono tutti interessati dal contratto-tipo della CISAC:
- la prestazione di servizi di gestione dei diritti d'autore ai titolari dei diritti;
 - la prestazione di servizi di gestione dei diritti d'autore ad altre società di gestione collettiva;
 - la concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica per la trasmissione satellitare e via Internet a utilizzatori commerciali.
50. Poiché il contratto-tipo della CISAC tratta dei diritti di esecuzione pubblica, il mercato di prodotti in questione è limitato a tali diritti.
- 5.2.1. *Servizi di gestione del diritto d'autore per quanto riguarda i diritti di esecuzione pubblica*
- (a) Servizi di gestione del diritto d'autore per gli autori (il mercato dei titolari dei diritti)
51. Il primo mercato rilevante del prodotto è il mercato della prestazione di servizi di gestione del diritto d'autore offerta ai titolari per quanto riguarda i diritti di esecuzione pubblica. Per quanto riguarda l'offerta, tale mercato è caratterizzato da società di gestione collettiva che offrono la gestione dei diritti di esecuzione

⁴¹ Decisione della Commissione del 19 luglio 2004 (caso n. M.3333 Sony/BMG), considerando 25 e 26 (GU L 62, 9.3.2005, pag. 30), e decisione della Commissione del 31 gennaio 2007 (caso n. M.3333 Sony/BMG), considerando 22 (GU C 94, 16.4.2008, pag. 19). La versione pubblica in lingua inglese di tali decisioni è reperibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m66.html#m_3333.

⁴² Decisione della Commissione del 21 settembre 1998 (caso n. IV/M.1219 Seagram/Polygram), punto 17 (GU C 309, del 9.10.1998, pag. 8). La versione pubblica in lingua inglese è reperibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1219_en.pdf.

pubblica ai titolari di diritti di opere musicali protette da diritti d'autore che, dal lato della domanda, desiderano partecipare ad un programma di gestione collettiva del diritto d'autore. Se un titolare di diritti cede la gestione dei propri diritti ad una società di gestione collettiva, diventa membro di quest'ultima.

(b) Servizi di gestione del diritto d'autore prestati ad altre società di gestione collettiva

52. Il secondo mercato rilevante del prodotto è il mercato della prestazione di servizi di gestione del diritto d'autore offerti da una società di gestione collettiva ad un'altra società di gestione collettiva per quanto riguarda i diritti di esecuzione pubblica. Dal lato dell'offerta, questo mercato è caratterizzato da società di gestione collettiva disposte ad amministrare e in grado di amministrare diritti di esecuzione pubblica di altre società di gestione collettiva.

53. Il lato della domanda è caratterizzato da società di gestione collettiva che cercano di ottenere la gestione del loro repertorio al di fuori del paese del SEE in cui sono stabilite. Dalla parte della domanda, pertanto, vi sono società di gestione collettiva che hanno ricevuto dai loro membri il mandato di gestire i diritti di esecuzione connessi ai loro repertori in territori diversi da quello in cui ha sede la società di gestione collettiva. I servizi che le società di gestione collettiva si forniscono reciprocamente riguardano segnatamente la concessione di licenze per l'utilizzazione di opere coperte da diritti d'autore, il controllo e l'audit di tale utilizzazione da parte di chi ha ottenuto la licenza, la fatturazione degli utilizzatori, il controllo dell'utilizzazione effettiva della musica da parte di chi ha ottenuto la licenza al fine di assegnare le royalty ai diversi autori e la conseguente riscossione delle royalty e il loro trasferimento alle società di gestione collettiva beneficiarie. Tali servizi comprendono anche un monitoraggio generale del mercato al fine di individuare quali siano le imprese o i singoli che utilizzano la musica e che pertanto necessitano di una licenza e di prendere, ove opportuno, provvedimenti esecutivi per garantire che tali imprese o singoli ottengano la licenza necessaria o, in caso contrario, cessino di sfruttare illegittimamente le opere.

5.2.2. *La concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica per le trasmissioni satellitari, via cavo e via Internet (il mercato della concessione di licenze⁴³)*

54. Il terzo mercato rilevante del prodotto è il mercato della concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica a utilizzatori commerciali per uso satellitare, via cavo e via Internet. Tale mercato presenta delle caratteristiche specifiche che non sono presenti in altri mercati che rientrano nell'ambito del contratto-tipo della CISAC per i diritti di esecuzione pubblica e gli accordi di rappresentanza reciproca (essenzialmente l'ambiente off-line). Le differenze principali riguardano la possibilità tecnica di un controllo a distanza e dello sfruttamento dei diritti di esecuzione pubblica via Internet, via satellite e via cavo al di là dei territori nazionali. Pertanto, può essere tracciata una distinzione tra i mercati coperti dalle

⁴³ Ai fini della presente decisione, per "ritrasmissione via cavo" s'intende una ritrasmissione di una trasmissione satellitare all'interno dell'impronta satellitare. La presente decisione non affronta la questione della responsabilità dei diversi operatori del mercato per l'acquisizione del diritto di ritrasmissione via cavo.

pronunce pregiudiziali *Tournier* e *Lucazeau* (ambiente off-line)⁴⁴ e il mercato esaminato nella presente decisione. Le caratteristiche specifiche di tale mercato e le loro conseguenze sono discusse in appresso, nella sezione 5.3.3.

55. Per quanto riguarda la concessione di licenze relative ai diritti di esecuzione pubblica agli utilizzatori commerciali per la diffusione via satellite, via cavo e via Internet, la SABAM ha sostenuto che occorre distinguere tra le licenze multiterritoriali relative al repertorio musicale mondiale e le licenze monoterritoriali (licenze nazionali) relative allo stesso repertorio musicale mondiale, che rappresentere un mercato del prodotto diverso. L'impossibilità di sostituzione reciproca tra i due tipi di prodotto sia da parte della domanda che dell'offerta deriverebbe dal diverso ambito geografico delle licenze che corrispondono a diversi utilizzatori ed a esigenze diverse da parte degli utilizzatori⁴⁵.
56. L'esistenza di due prodotti diversi è essenzialmente il risultato delle pratiche introdotte dalle società di gestione collettiva. In assenza di restrizioni territoriali, gli utilizzatori avrebbero pochi incentivi per optare per licenze monoterritoriali e chiederebbero quindi delle licenze multiterritoriali. Dal lato della domanda, si potrebbe sostenere che esiste un certo livello di sostituibilità tra i due prodotti dal momento che gli utilizzatori delle licenze monoterritoriali e multiterritoriali operano generalmente sugli stessi mercati di consumatori finali. Un fornitore di contenuti operante in quattro paesi del SEE potrebbe in teoria negoziare licenze monoterritoriali con le quattro società di gestione collettiva ubicate nei paesi in cui opera o negoziare con una società di gestione collettiva una licenza multiterritoriale che copra del tutto o in parte il territorio del SEE.
57. Delle differenze di ordine tecnico e giuridico potrebbero giustificare una distinzione dei mercati in funzione del modo di trasmissione (via satellite, via cavo e via Internet). La televisione via cavo e via satellite rientra in quadri normativi specifici e numerose trasmissioni via Internet presentano caratteristiche particolari. Un certo numero di utilizzatori non avrà bisogno di una licenza che copra i tre modi di trasmissione. Tuttavia, in considerazione dell'aumentata convergenza tra i servizi televisivi e quelli Internet, ciò potrebbe cambiare.

5.3. Il mercato geografico rilevante

5.3.1. *Ambito geografico del mercato dei servizi di gestione dei diritti di autore offerti ai titolari dei diritti.*

58. L'ambito geografico del mercato per la prestazione di servizi di gestione dei diritti di autore offerti ad altre società di gestione collettiva per quanto riguarda i diritti di esecuzione pubblica è nazionale. A parte alcuni fattori, di natura culturale o linguistica, che potrebbero influire su questa situazione, va constatato che le limitazioni in materia di affiliazione e altre misure che limitano la capacità dei titolari di diritti di affidare i loro diritti su una base non esclusiva hanno contribuito a creare tale situazione nel corso di decenni, anche dopo l'eliminazione delle clausole in questione.

⁴⁴ Causa 395/87 Pubblico ministero contro Jean-Louis Tournier, Racc. 1989, pag. 2531, e cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, François Lucazeau e altri contro Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) e altri, Racc. 1989 pag. 2811.

⁴⁵ Si vedano le pagine 8, 9 e 10 della risposta della SABAM alla comunicazione degli addebiti.

59. Tuttavia, in assenza di restrizioni relative all'affiliazione, il mercato geografico potrebbe essere più esteso dal momento che gli autori potrebbero passare da una società di gestione collettiva ad un'altra e trasferire i propri diritti alla società di gestione collettiva che offra loro il miglior servizio.

5.3.2. *Ambito geografico del mercato dei servizi di gestione del diritto d'autore offerti ad altre società di gestione collettiva per quanto riguarda i diritti di esecuzione pubblica*

60. L'ambito geografico del mercato per la prestazione di servizi di gestione del diritto d'autore offerti ad altre società di gestione collettiva dei diritti di esecuzione pubblica presenta sia una dimensione nazionale che elementi transnazionali più estesi.

61. Le società di gestione collettiva amministrano i repertori di altre società di gestione collettiva. In base agli attuali accordi bilaterali di rappresentanza reciproca, esse sono limitate a farlo nell'ambito del proprio territorio nazionale. Pertanto, ogni società di gestione collettiva detiene, sulla base dell'attuale rete di accordi di rappresentanza reciproca, un monopolio sui servizi da prestare nell'ambito dei rispettivi territori nazionali per conto di altre società di gestione collettiva estere.

62. Tuttavia, le attività di trasmissione via Internet e via satellite non sono limitate ad un unico paese del SEE. Le imprese che si dedicano a queste attività, pertanto, chiedono licenze multiterritoriali. Di conseguenza, una società di gestione collettiva che concede licenze a un utilizzatore commerciale per immettere contenuto audiovisivo su Internet, in assenza delle restrizioni contenute negli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca potrebbe essere in grado di concedere una licenza multiterritoriale. Analogamente, nel caso di una trasmissione satellitare e di una ritrasmissione via cavo, qualsiasi società di gestione collettiva ubicata all'interno dell'impronta satellitare sarebbe in grado di concedere licenze che coprono l'impronta satellitare.

5.3.3. *Il mercato della concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica per la trasmissione satellitare, via cavo e via Internet a utilizzatori commerciali.*

63. Nella definizione del mercato geografico, la Commissione identifica possibili ostacoli e barriere che isolano le imprese di una determinata zona dalla pressione concorrenziale di imprese che si trovano al di fuori della zona in questione⁴⁶. Storicamente, la Commissione ha definito come nazionali i mercati rilevanti nel contesto della concessione di licenze di diritti d'autore tradizionali⁴⁷. La necessità di un controllo locale e le economie di scala che sorgono nel momento in cui si intraprende questo tipo di attività, fanno sì che, finora, non sia stato ritenuto possibile per le società di gestione collettiva operare nel territorio di un'altra società di gestione collettiva. Stanti l'organizzazione delle società di gestione

⁴⁶ “Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza”, GU C 372 del 9.12.1997, punto 30.

⁴⁷ Decisione 71/224/CEE della Commissione del 2 giugno 1971 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/26 760-GEMA) (GU L 134, del 20.6.1971, p. 15), punto II.B.; decisione modificata dalla decisione 72/268/CEE (GU L 166, del 24.7.1972, pag. 22); decisione 81/1030/EEC della Commissione, del 29 ottobre 1981, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/29.839 - GVL) (GU L 370, del 28.12.1981, pag. 49) punto 45.

collettiva e le loro pratiche attuali di concessione di licenze, il mercato geografico rilevante può essere definito di ambito nazionale.

64. Tali ragioni non si applicano necessariamente al di fuori del tradizionale mondo off line in cui è possibile il controllo a distanza. Le barriere tecniche ed economiche che impediscono alle società di gestione collettiva di entrare nel mercato delle altre società di gestione collettiva sono chiaramente diminuite. Pertanto, il mercato potenziale è molto più esteso – il mercato geografico per la trasmissione satellitare e la ritrasmissione via cavo potrebbe essere considerato l'intera impronta satellitare; per l'uso su Internet, l'ambito geografico del mercato è potenzialmente mondiale o almeno di estensione regionale.

6. PROCEDIMENTO

65. Il presente caso è stato avviato nel novembre 2000 quando RTL ha presentato una denuncia nei confronti della GEMA. Nell'aprile 2003, un altro utilizzatore commerciale, Music Choice - un'emittente audio digitale – ha, a sua volta, denunciato la CISAC.

6.1. La comunicazione degli addebiti

66. In data 31 gennaio 2006, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla CISAC e ai suoi membri con sede nel SEE. Alla stessa data, in allegato alla comunicazione degli addebiti, è stato inviato alla CISAC e ai membri della CISAC un CD ROM contenente i documenti del fascicolo della Commissione. I destinatari disponevano di due mesi di tempo per rispondere. LATGA-A, SPA e STEF non hanno risposto alla comunicazione degli addebiti.

6.2. L'audizione orale

67. Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti, ad eccezione della EAÜ e di coloro che non hanno risposto alla comunicazione degli addebiti (ossia LATGA-A, SPA and STEF), hanno chiesto un'audizione orale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento del Consiglio (CE) n. 773/2004. SOZA, ARTISJUS ed OSA erano rappresentati dai rappresentanti legali della CISAC.
68. L'audizione si è svolta il 14, 15 e 16 giugno 2006. Ventisette imprese hanno chiesto ed ottenuto di avvalersi dello status di terzi interessati nel procedimento. Alcune di esse non hanno chiesto di essere ascoltate in un'audizione orale formale⁴⁸. Tutti gli altri terzi interessati sono stati ammessi all'audizione orale⁴⁹. Erano stati informati sulla sostanza del caso con una versione non riservata della comunicazione degli addebiti ed è stato chiesto loro di presentare osservazioni.

6.3. Ulteriori richieste di informazioni

69. Dopo la comunicazione degli addebiti sono state inviate delle richieste di informazioni. Il 5 luglio 2006 è stata data ai destinatari della comunicazione degli addebiti la possibilità di accedere a tali richieste e alle relative risposte nonché

⁴⁸ British Telecom, Deutsche Telekom, Ericsson, Infospace e BBC.

⁴⁹ Si trattava di: (i) EDIMA, (ii) IFPI, (iii) RTL Group, (iv) Music Choice, (v) Footprint, (vi) IMPALA, (vii) Universal Music International, (viii) Music users, (ix) ICMP, (x) NextRadioTV, (xi) EBU, (xii) ZDF, (xiii) ARD, (xiv) VPRT, (xv) SKAP, (xvi) EICTA, (xvii) ECCA, (xviii) ROAIM, (xix) FFACE, (xx) Vodafone, (xxi) ACT e (xxii) UTECA.

alle osservazioni dei terzi interessati. Inoltre, tra la metà del settembre 2006 e il 20 novembre 2006, la Commissione ha inviato una nuova richiesta di informazioni al fine di raccogliere più dati economici e finanziari in relazione ai mercati in questione. Il 18 dicembre 2006 è stato dato accesso anche a queste richieste e alle relative risposte.

6.4. Pubblicazione di una comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4

70. La CISAC e 18 membri della CISAC con sede nel SEE (AEPI (Grecia), AKM (Austria), ARTISJUS (Ungheria), BUMA (Paesi Bassi), GEMA (Germania), IMRO (Irlanda), LATGA-A (Lituania), PRS (Regno Unito), SABAM (Belgio), SACEM (Francia), SGAE (Spagna), SIAE (Italia), SPA (Portogallo), STEF (Islanda), STIM (Svezia), TEOSTO (Finlandia), TONO (Norvegia) e SOZA (Slovacchia)) hanno proposto una serie di impegni nel marzo 2007.
71. In sintesi, si trattava dei seguenti impegni: la CISAC proponeva di non raccomandare l'inserimento della clausola di affiliazione negli accordi di rappresentanza reciproca tra i membri della CISAC con sede nel SEE ed i 18 membri della CISAC con sede nel SEE proponevano di eliminare tale clausola dagli accordi di rappresentanza conclusi con gli altri membri della CISAC con sede nel SEE. Per quanto riguarda le clausole di territorialità, la CISAC proponeva di non raccomandare la concessione di diritti esclusivi tra i membri della CISAC con sede nel SEE ed i 18 membri della CISAC con sede nel SEE proponevano di eliminare tali clausole dagli accordi di rappresentanza reciproca conclusi con gli altri membri della CISAC con sede nel SEE. Inoltre, per quanto riguarda la definizione dei territori, le società firmatarie si sono impegnate a concedere licenze di diritti multirepertorio e multiterritoriali per i servizi via Internet, i servizi satellitari e la ritrasmissione via cavo ad ogni società firmataria che soddisfacesse determinati criteri qualitativi.⁵⁰
72. Gli impegni sono stati sottoposti ad una verifica di mercato mediante la pubblicazione di una comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento 1/2003 del 9 giugno 2007⁵¹. Sono state presentate più di 80 osservazioni. In generale, gli operatori del mercato, ossia le emittenti, i fornitori di contenuti ed alcune società di gestione collettiva hanno osservato che gli impegni proposti non sarebbero stati efficaci e che quasi nessuno dei potenziali licenziatari sarebbe stato ammissibile sulla base delle definizioni e delle esclusioni elencate negli impegni proposti ad ottenere una licenza multiterritoriale e multirepertorio. Inoltre, alcuni membri della CISAC che avevano proposto gli impegni hanno colto l'opportunità della verifica di mercato per criticarli. Si deve pertanto concludere che gli impegni proposti non avrebbero dato una risposta adeguata alle preoccupazioni in materia di concorrenza evocate nella comunicazione degli addebiti.
73. A tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti è stata inviata una versione non riservata delle osservazioni degli operatori di mercato durante il periodo di verifica del mercato.

⁵⁰ Cfr. punti 9, 10 ed 11 della Comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/38698 — CISAC (GU C 128, del 9.6.2007, pag. 12).

⁵¹ GU C 128 del 9.6.2007, pag. 12.

7. **ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO SEE**

74. La presente decisione concerne:

- le restrizioni in materia di affiliazione dei membri presenti negli accordi di rappresentanza reciproca che ostacolano la concorrenza tra i membri della CISAC per la prestazione dei loro servizi agli autori;

- le restrizioni territoriali che ostacolano la concorrenza tra i membri della CISAC per la concessione di licenze di diritti di esecuzione agli utilizzatori commerciali; le restrizioni territoriali assumono in maniera evidente la forma di esclusività negli accordi di rappresentanza reciproca e di pratica concordata nella definizione dei territori che rientrano nell'ambito della licenza.

75. Per quanto riguarda le restrizioni in materia di affiliazione delle società di gestione collettiva, la Commissione si è occupata di talune pratiche anticompetitive nei confronti dei titolari di diritti nella decisione *GEMA* del 1971⁵² e ha dato chiare indicazioni sulle limitazioni che la legge impone in materia di relazioni tra società di autori e loro membri. Prima di tutto, la decisione *GEMA* vieta alle società di gestione collettiva di fare discriminazioni sulla base della nazionalità dei titolari dei diritti (segnatamente per quanto riguarda l'affiliazione o i metodi per distribuire le royalty incassate). In secondo luogo, la decisione *GEMA* fornisce qualche orientamento sulla durata e l'ambito del contratto tra i membri della CISAC e i titolari dei diritti: tale decisione ha chiarito che le società di gestione collettiva non potevano imporre contratti a lungo termine né obbligare i titolari dei diritti a cedere i loro diritti su base esclusiva e per uno sfruttamento obbligatorio su scala mondiale. Nella sentenza del 27 marzo 1974, emessa nella causa *Belgische Radio en Televisie SV SABAM e NV Fonior*, la Corte di Giustizia ha stabilito che le condizioni imposte da una società di gestione collettiva ai propri membri potrebbero violare l'articolo 82 del trattato qualora impediscano ad un proprio membro di esercitare liberamente il proprio diritto d'autore al di là di quanto sia necessario al "raggiungimento dello scopo sociale"⁵³.

76. Nella sentenza *Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) contro Commissione delle Comunità europee*⁵⁴, la Corte di Giustizia ha confermato una decisione della Commissione⁵⁵ che stabiliva che la GVL, una società di gestione collettiva tedesca che gestiva alcuni diritti connessi per gli artisti attivi in Germania, aveva violato l'articolo 82 del trattato rifiutando di stipulare contratti di tutela con artisti stranieri privi di domicilio in Germania e di tutelare i diritti di tali artisti in Germania. In particolare, la Corte ha ritenuto che il rifiuto da parte della GVL – che deteneva di fatto una posizione dominante sul mercato dei servizi relativi alla gestione dello sfruttamento secondario dei diritti di cui tali artisti erano titolari – in quanto detentrici di un monopolio di fatto, di stipulare contratti di tutela con artisti stranieri privi di domicilio in Germania costituisse una discriminazione in funzione della nazionalità e avesse l'effetto di

⁵² Decisione 71/224/CEE.

⁵³ Causa 127/73 - *Belgische Radio en Televisie contro SV SABAM e Racc.* 1974, pag. 313, punto 15.

⁵⁴ Causa 7/82 - *Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) contro Commissione delle Comunità europee Racc.* 1983, pag. 483, punti 38 e 47.

⁵⁵ Decisione 81/1030/CEE.

frazionare il mercato comune e di ostacolare così la libera prestazione dei servizi. La Corte ritiene che tale pregiudizio per la libera circolazione dei servizi sia stato rilevante in quanto si sarebbe impedito ad un notevole numero di titolari stranieri di tutelare i propri diritti in Germania⁵⁶.

77. La Corte si è occupata direttamente delle restrizioni territoriali tra società di gestione collettiva nelle cause *Pubblico ministero contro Jean-Louis Tournier*⁵⁷ e *Lucazeau contro Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) ed altri*⁵⁸. Tuttavia, già nella causa *Greenwich Film contro Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) e Société des éditions Labrador*, la Corte di Giustizia aveva chiarito che "le attività di dette società [di gestione collettiva] possono essere organizzate in modo tale da avere l'effetto di frazionare il mercato comune e di ostacolare così la libera prestazione dei servizi, che è uno degli obiettivi del trattato"⁵⁹.
78. Nelle pronunce pregiudiziali Tournier e Lucazeau, la Corte di giustizia ha affermato che "... i contratti di rappresentanza reciproca di cui trattasi sono contratti di prestazione di servizi di per sé non restrittivi della concorrenza. ... Potrebbe essere diverso se questi contratti istituissero un'esclusiva nel senso che le società di gestione si fossero impegnate a non dare accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori di musica registrata stabiliti all'estero"⁶⁰. Successivamente, la Corte di giustizia ha chiarito che "ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione dei diritti d'autore degli Stati membri che abbia per oggetto o per effetto il rifiuto, da parte di ciascuna società, dell'accesso diretto al suo repertorio nei confronti degli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro"⁶¹ è contro la concorrenza.
79. La Corte ha esaminato i contratti di rappresentanza reciproca tra le società di gestione collettiva degli autori nel contesto specifico della concessione di licenze di diritti d'autore relative ai diritti di esecuzione per locali quali discoteche, alberghi, bar e ristoranti. La Corte ha ritenuto che "il semplice comportamento parallelo può corrispondere a una prova considerevole di una pratica concordata se porta a condizioni di concorrenza che non corrispondono alle normali condizioni di concorrenza. Non è tuttavia possibile supporre che vi sia un'azione concordata di questo tipo ove il comportamento parallelo può essere giustificato da ragioni diverse dall'esistenza di un'azione concordata."⁶² Per la concessione di licenze per diritti d'autore per locali, la Corte ha ritenuto che tale ragione possa

⁵⁶ Cfr. punto 35 della motivazione della sentenza.

⁵⁷ Causa 395/87 Pubblico ministero contro Jean-Louis Tournier, Racc. 1989 pag. 2521, punto 17.

⁵⁸ Cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, François Lucazeau e altri contro Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) e altri, Racc. 1989, pag. 2811.

⁵⁹ Causa 22/79 Greenwich Film contro Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) e Société des éditions Labrador, Racc. 1979, pag. 3275.

⁶⁰ Sentenza della Corte di giustizia nella causa 395/87 Pubblico ministero contro Jean-Louis Tournier, punto 20. V. altresì sentenza nelle cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88 François Lucazeau e altri contro Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) e altri, Racc. 1989 pag. 2811, punto 14.

⁶¹ Causa 395/87 Pubblico ministero contro Jean-Louis Tournier, , punto 26; cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, François Lucazeau e altri contro Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) e altri, punto 20.

⁶² Causa 395/87 Pubblico ministero contro Jean-Louis Tournier, , punto 24; cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, François Lucazeau e altri contro Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) e altri, punto 18.

essere il fatto che delle società di gestione collettiva di altri Stati membri siano obbligate, per concedere licenze sul loro repertorio al di fuori del loro territorio, a organizzare il loro sistema di gestione e controllo in un altro paese.

80. La presente decisione valuta la definizione sistematica dei territori per la concessione di licenze di diritti d'autore per alcuni tipi di sfruttamento (trasmissione via satellite, via cavo e via Internet) alla luce del test definito nella causa *Tournier e Lucazeau* e delle caratteristiche di tali nuove forme di sfruttamento.
81. La Commissione ha adottato due decisioni sulle relazioni tra le società di gestione collettiva e gli utilizzatori commerciali in un ambiente multiterritoriale e/o elettronico: la decisione relativa alle *Trasmissioni in simulcast*⁶³ e la decisione relativa all'*Accordo di proroga di Cannes*⁶⁴.
82. Nella decisione sull'Accordo di proroga di Cannes, uno dei punti in questione era il prezzo della licenza multiterritoriale concessa agli utilizzatori (case discografiche) per i diritti di riproduzione meccanica. Nell'ambito del sistema istituito dalle società di gestione collettiva (con il consenso degli editori), una casa discografica poteva concludere un accordo unico di concessione di licenze con una sola società di gestione collettiva per tutto il territorio del SEE o una sua parte. La casa discografica doveva pagare tutte le royalty dovute per lo sfruttamento delle opere nel SEE alla sola società di gestione collettiva in questione. Tale società di gestione collettiva applicava il tasso uniforme concordato da tutte le società di gestione collettiva, cosa che rendeva praticamente impossibile la concessione di uno sconto agli utilizzatori. Tuttavia, la decisione relativa all'Accordo di proroga di Cannes ha imposto impegni vincolanti con i quali le società di gestione collettiva hanno potuto introdurre un meccanismo che permette la concessione di un certo massimale di sconto alle case discografiche che hanno stipulato un accordo di licenza multiterritoriale che copre i diritti di riproduzione meccanica. L'Accordo di proroga di Cannes permette quindi la concessione di licenze multiterritoriali con la garanzia che gli introiti dei titolari dei diritti non siano compromessi (a causa di un tasso fisso ed uniforme) insieme con un certo livello di concorrenza a livello dei prezzi (in particolare con l'introduzione della possibilità per le società di gestione collettiva di offrire uno sconto massimo alle case discografiche che si limita ai costi amministrativi).
83. Analogamente, l'accordo relativo alle trasmissioni in simulcast permetteva alle società di gestione collettiva che gestiscono i diritti delle case discografiche di concedere licenze multiterritoriali per la trasmissione in simulcast⁶⁵. Inizialmente, gli utilizzatori commerciali potevano ottenere tali licenze solo dalla società di gestione collettiva avente sede nel loro territorio nazionale. La

⁶³ Decisione 2003/300/CE della Commissione, dell' 8 ottobre 2000, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso n. COMP/C2/38.014- IFPI "Trasmissioni in simulcast", (GU L107 del 30.4.2003, pag. 58).

⁶⁴ Decisione 2007/735/CE della Commissione, del 4 ottobre 2006 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.681- Accordo di proroga di Cannes) (OJ L 296, 15.11.2007, p. 27) (GU L 296, del 15.11.2007, pag. 27).

⁶⁵ Si tratta della trasmissione simultanea da parte delle stazioni radiofoniche e televisive via Internet di registrazioni sonore incluse nella loro trasmissione di segnali radio e televisivi. L'accordo di rappresentanza reciproca è finalizzato ad agevolare la concessione di licenze Internet a emittenti radiofoniche e televisive interessate al simulcast.

Commissione ha concesso un'esenzione solo dopo che le società di gestione collettiva hanno accettato che gli utilizzatori commerciali possano ottenere una licenza presso qualsiasi società di gestione collettiva del SEE. Le società di gestione collettiva dovevano operare una distinzione, nel prezzo della licenza, tra le spese di gestione e i proventi dei diritti connessi al diritto d'autore. La concorrenza avveniva a livello di spese di gestione e non a livello della remunerazione degli autori stessi e ciò garantisce che sotto questo aspetto i proventi dei titolari dei diritti non possano essere compromessi.

7.1. Nesso tra il trattato e l'accordo SEE – Giurisdizione

84. Come sottolineato nella sezione 2.4., la CISAC è un'associazione di società di gestione collettiva che comprende vari membri con sede nella Comunità e due con sede negli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, ossia TONO con sede in Norvegia e STEF con sede in Islanda.
85. Nella misura in cui le decisioni adottate dalla CISAC, gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca tra società di gestione collettiva e le pratiche concordate restringano la concorrenza all'interno del mercato comune e pregiudichino il commercio tra gli Stati membri, si applica l'articolo 81 del trattato CE. Analogamente, qualora le decisioni adottate dalla CISAC, gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca tra società di gestione collettiva e le pratiche concordate restringano la concorrenza all'interno del territorio coperto dall'accordo SEE e abbiano effetti sul commercio tra i paesi della Comunità e i paesi EFTA, si applica l'articolo 53 dell'accordo SEE.
86. Ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE, nella fattispecie, la Commissione è l'autorità competente ad applicare sia l'articolo 81 del trattato CE sia l'articolo 53 dell'accordo SEE, dal momento che è pregiudicato il commercio sia tra gli Stati membri sia tra gli Stati membri e gli Stati EFTA⁶⁶.

7.2. Accordi fra imprese e decisione di un'associazione di imprese

7.2.1. Le società di gestione collettiva sono imprese

87. Le società di gestione collettiva sono imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Esse partecipano alla prestazione commerciale di servizi⁶⁷ e si dedicano quindi all'esercizio di attività economiche. In varie occasioni, la Corte di giustizia ha stabilito che le norme comunitarie in materia di concorrenza si applicano alle attività delle società di gestione collettiva⁶⁸.

7.2.2. La CISAC è un'associazione di imprese

88. La CISAC è un'associazione di società collettive e perciò un'associazione di imprese ai sensi sia dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE sia dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

⁶⁶ Cfr. la sezione 7.7.

⁶⁷ Cfr. per es. la causa 127/73, *Belgische Radio en Televisie v. SV SABAM and NV Fonior.*

⁶⁸ *Ibid.* Cfr. inoltre le sentenze *GVL* e *Lucazeau* citate nelle note 56 e 59.

7.2.3. *Gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca sono accordi tra imprese*

89. Gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca conclusi fra i membri della CISAC costituiscono accordi tra imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE⁶⁹.

7.2.4. *L'accordo-tipo della CISAC è una decisione di un'associazione di imprese*

90. Sia l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato sia l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono applicabili alle associazioni di imprese nella misura in cui:

(a) le attività dell'associazione, o delle imprese appartenenti all'associazione, sono volte a produrre i risultati che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE intendono eliminare⁷⁰ e/o

(b) l'associazione intende coordinare, e/o effettivamente coordina, la condotta dei suoi membri sul mercato⁷¹.

91. La CISAC sostiene che il contratto-tipo per gli accordi di rappresentanza reciproca fra le società di gestione collettiva non è vincolante per i membri della CISAC⁷². La CISAC indica anche che "ogni membro della CISAC è libero di utilizzare il contratto-tipo. [...] Esso deve essere adattato perché è un documento pensato per un potenziale utilizzo non soltanto nel SEE, ma per più di 140 società che rappresentano opere musicali in tutto il mondo"⁷³. A sostegno delle sue affermazioni, la CISAC osserva che "di fatto nessuna società di autori ha usato sistematicamente un'esatta riproduzione del contratto-tipo della CISAC per i suoi accordi di rappresentanza bilaterali"⁷⁴.

92. Tuttavia, sebbene assuma la forma di una raccomandazione non vincolante per i membri, il contratto-tipo della CISAC costituisce, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, una decisione presa da un'associazione di imprese sulla base della quale i singoli membri dell'associazione stipulano accordi bilaterali. Una raccomandazione fatta da un'associazione è stata ritenuta equivalente a una decisione anche in circostanze in cui essa non era vincolante per i membri, ma nella pratica questi ultimi vi si attenevano⁷⁵. Come illustrato nel punto 4.4.2, i membri SEE della CISAC hanno usato le disposizioni pertinenti del contratto-tipo nei loro accordi bilaterali di rappresentanza reciproca. Il contratto-tipo della CISAC ha pertanto determinato la loro condotta e ha avuto quindi un'influenza considerevole sulla concorrenza. La CISAC stessa invita vivamente i suoi membri ad attenersi al

⁶⁹ TONO e STEF hanno concluso accordi bilaterali con tutte le società di gestione collettiva della Comunità.

⁷⁰ Cause riunite 209 to 215 e 218/78 - Heintz van Landewyck SARL ed altri contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1978, pag. 3125, punto 88 della motivazione.

⁷¹ Causa 45/85 Verband der Sachversicherer contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1987, pag. 405, punto 32 della motivazione; cause riunite 96-102, 104, 105, 108 e 110/82 NV IAZ International Belgium ed altri contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1983, pag. 3369, punti 20-21 della motivazione.

⁷² Risposta del 15 luglio 2003 alla denuncia presentata da Music Choice.

⁷³ Cfr. il punto 76 della risposta della CISAC alla comunicazione degli addebiti.

⁷⁴ Cfr. il punto 80 della risposta della CISAC alla comunicazione degli addebiti.

⁷⁵ Cause riunite 96-102, 104, 105, 108 e 110/82 punti 20-21, 89 della motivazione.

contratto-tipo; all'inizio di esso, in una "Nota all'uso del contratto-tipo", è spiegato infatti che l'obiettivo è la protezione degli interessi dei titolari dei diritti "attraverso l'armonizzazione delle condizioni alle quali le società di autori si rappresentano reciprocamente..." (sottolineato aggiunto). La CISAC raccomanda inoltre di usare il contratto-tipo "ove possibile" e, nel caso in cui le società di gestione collettiva non possano utilizzare la stessa formula ivi contenuta, la CISAC le "invita a sottoscrivere i principi generali fondamentali contenuti nel contratto-tipo " (sottolineato aggiunto)⁷⁶. L'intenzione di coordinare, e l'effettivo coordinamento dei membri della CISAC, emerge piuttosto chiaramente da tali affermazioni.

7.3. Contesto giuridico e politico

7.3.1. Articolo 151, paragrafo 4, del trattato

93. Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato, "la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture". A tale riguardo, si può fare riferimento anche alla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, approvata dal Consiglio a nome della Comunità⁷⁷. I contenuti di tale Convenzione sono pertanto parte del corpo giuridico comunitario.
94. Alcune delle parti hanno obiettato che la presente procedura è contraria alla tutela della diversità culturale esistente in Europa e non sarebbe perciò coerente con gli obiettivi dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato. Tale affermazione sembra riferirsi unicamente all'addebito relativo alla delimitazione territoriale del potere di concedere licenze e non agli altri elementi del caso in questione. Essa si basa sulla supposizione che la presente decisione proibisca la delimitazione dei territori in quanto tale e metta pertanto a rischio l'adeguata concessione di licenze per opere musicali. L'intervento della Commissione, secondo tale affermazione, distruggerebbe il sistema di accordi bilaterali di rappresentanza reciproca, con la conseguenza che il repertorio mondiale non sarebbe più disponibile tramite una sola società di gestione collettiva. Alcuni utenti sarebbero così portati a concentrarsi sui repertori in voga e a trascurare quelli dei paesi SEE più piccoli⁷⁸. Nello stesso contesto, è stato affermato che il divieto di delimitazione dei territori porterebbe a concentrare la concessione di licenze multiterritoriali e di gestione di repertori di richiamo internazionale nelle mani di un numero limitato di società di gestione collettiva. Senza questo flusso di introiti che, secondo tali argomentazioni, potrebbe essere molto significativo, la gestione del repertorio locale si rivelerebbe molto onerosa per gli usi più tradizionali o su scala locale, mettendo così a rischio l'adeguata promozione e remunerazione del talento locale e minacciando la diversità culturale.
95. La diversità culturale nel settore musicale non è messa in discussione dalla presente decisione, che non vieta il sistema di rappresentanza reciproca in quanto

⁷⁶ Cfr. pag. 2 del contratto-tipo aggiornato al 30 agosto 2005.

⁷⁷ Decisione 2006/515/CE, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15).

⁷⁸ Cfr. per es. i punti 23, 102 e ss. e 155 della versione non riservata della risposta di GEMA alla comunicazione degli addebiti, nonché la pagina 26 della versione non riservata della risposta di AKM alla comunicazione degli addebiti.

tale né la possibilità per le società di gestione collettiva di introdurre un certo livello di delimitazione dei territori, assieme a determinate condizioni commerciali, nei loro contratti di rappresentanza. Essa vieta un coordinamento equivalente a una definizione sistematica dei territori sulla base del territorio nazionale⁷⁹. Come spiegato nella sezione 7.6.2.2., la presente decisione non costituisce pertanto un incentivo per le società di gestione collettiva ad abbandonare il sistema di rappresentanza reciproca. Al contrario, essa offre alle società di gestione collettiva la possibilità di adattare il sistema di rappresentanza reciproca alle necessità del contesto online e di renderlo quindi più attraente sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori.

96. È stato inoltre affermato che una decisione che imponga un divieto nel caso in questione porrebbe i membri SEE della CISAC in concorrenza sui prezzi delle licenze concesse agli utilizzatori commerciali (una cosiddetta "gara al ribasso"), a scapito dei titolari dei diritti. Come illustrato nella sezione 7.6.2.2., tenendo conto delle precedenti decisioni della Commissione, non ci si può attendere che la presente decisione porti a una gara al ribasso riguardo al pagamento delle royalty agli autori.
97. È stato altresì affermato che la sovvenzione incrociata per la distribuzione delle royalty attualmente applicata da alcuni membri della CISAC con sede nel SEE tra la musica destinata a un pubblico di massa e la musica locale, o tra i grossi titolari di diritti e i piccoli autori, sarebbe messa in pericolo⁸⁰. La Commissione tiene a ribadire che la presente decisione non interferisce con la politica interna dei membri della CISAC riguardo alla distribuzione di royalty tra i loro membri, nel caso in cui essi applichino in una certa misura sovvenzioni incrociate tra membri – compresa l'offerta di servizi sociali e culturali – o distribuiscano royalty unicamente sulla base dell'utilizzo reale dei brani musicali.
98. La tendenza da parte di alcuni titolari di diritti, osservata negli ultimi due anni, di ritirare una parte dei loro diritti dal sistema di rappresentanza reciproca delle società di gestione collettiva e di nominare nuovi gestori dei diritti per la concessione di licenze paneuropee è una conseguenza dell'evoluzione del mercato e dell'emergere di nuovi modelli di impresa che si sono sviluppati ben prima del presente procedimento e non possono esserne considerati un loro effetto. Non si può affermare che la presente decisione mette a rischio la sopravvivenza dei repertori locali come conseguenza del ritiro di accordi di rappresentanza reciproca poiché la presente decisione non mette in discussione gli accordi di rappresentanza reciproca in quanto tali e non incoraggia le società di gestione collettiva a rescinderli.
99. Infine, gli sforzi commerciali per la distribuzione della musica sono compiuti essenzialmente dalle case discografiche e dalle stazioni trasmettenti e radio, non dalle società di gestione collettiva. La promozione e il successo dei brani musicali esulano, in larga misura, dal controllo delle società di gestione collettiva degli autori.

⁷⁹ Cfr. la sezione 7.6.

⁸⁰ Per esempio, la Tono ha affermato nella risposta alla comunicazione degli addebiti (pag. 15 della versione non riservata) che l'eliminazione della limitazione territoriale "avrebbe effetti negativi sulla diversità culturale all'interno del SEE. In particolare nel caso dei repertori più nazionali, come quello norvegese, tale situazione porterebbe a un'ulteriore messa ai margini della musica norvegese [...] all'interno del SEE, a vantaggio della musica anglo-americana."

7.3.2. Effetto delle norme locali

100. Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE sostengono che la legislazione nazionale assegna loro una posizione di monopolio. Questo potrebbe essere il caso, presumibilmente, dell'Italia, Austria, Ungheria e Slovacchia. In altri casi (per es. SAZAS), si sostiene che le norme locali impongono una registrazione, o una qualche forma di autorizzazione, che altri membri della CISAC con sede nel SEE non possiedono e che impedirebbe a tali membri di concedere licenze in un determinato territorio. Non è sempre chiaro se ci si riferisca alla concessione di licenze a un utilizzatore con sede all'interno di tale territorio o a un utilizzatore che intenda sfruttare la licenza all'interno di esso.
101. Senza giungere a una conclusione definitiva, va osservato che tali asseriti monopoli nazionali o altre misure restrittive non impediscono alle società di gestione collettiva di concludere accordi bilaterali di rappresentanza reciproca con altre società di gestione collettiva, i quali permetterebbero alla controparte di concedere licenze multiterritoriali o abolirebbero la protezione della controparte nei confronti della concorrenza di altre società di gestione collettiva. La legislazione austriaca, per esempio, non potrebbe impedire alla AKM di concludere un accordo con la SABAM mediante il quale il mandato di quest'ultima sarebbe non esclusivo o includerebbe anche il territorio dei Paesi Bassi. Nella misura in cui le pratiche descritte nella presente decisione interessano mercati diversi da quelli in cui l'esclusiva è garantita per legge, esse sono il risultato di decisioni autonome prese da società di gestione collettiva e non della legislazione nazionale⁸¹. In ogni caso le argomentazioni sopra descritte sono in contraddizione con il comportamento tenuto in passato da alcune delle parti, in particolare dalla SIAE e dalla AKM⁸². Entrambe hanno firmato l'accordo di Santiago⁸³ e quindi non hanno difficoltà a concedere ad altri firmatari di tale accordo licenze che coprano l'intero territorio europeo, comprese l'Italia e l'Austria.
102. Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE, inoltre, sostengono che le clausole esaminate dalla presente decisione non sono comunque applicabili in

⁸¹ Si osserva pertanto che in una lettera datata 5 aprile 2006 e inviata dalla SIAE alla BUMA, la SIAE spiegava che il loro accordo bilaterale di rappresentanza reciproca non prevedeva clausole di esclusiva. La SIAE sottolineava il fatto che: "*in altre parole, la BUMA ha il diritto di nominare un altro mandatario o se stessa per la concessione di licenze sul suo repertorio in Italia*".

⁸² Cfr. le pagine 12 e 21 della risposta non riservata di AKM alla comunicazione degli addebiti.

⁸³ La Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti nel 2004 riguardo alle licenze per la diffusione via internet concesse dalle società di gestione collettiva nel quadro del cosiddetto *accordo di Santiago*. Tale accordo conteneva una clausola di attribuzione della clientela mediante la quale le società di gestione collettiva si impegnavano a concedere licenze mondiali unicamente a utilizzatori con sede nel loro territorio nazionale. La Commissione ritiene che la perdita di territorialità determinata da internet, così come dal formato digitale dei file musicali, abbia aperto la via alla concessione di licenze multiterritoriali con una crescente concorrenza tra le società di gestione collettiva per la concessione delle nuove licenze in questione. L'accordo di Santiago è scaduto alla fine del 2004 e le parti non l'hanno rinnovato (cfr. il comunicato stampa della Commissione IP/04/586 del 3 maggio 2004). La BUMA e la SABAM hanno proposto una serie di impegni volti a non sottoscrivere accordi sulla concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica per uso online con altre società di gestione del copyright che contengano la clausola di attribuzione della clientela (cfr. l'avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi COMP/C2/39152 – BUMA e COMP/C2/39151 – SABAM (accordo di Santiago – COMP/C2/38126), GU C 200 del 17.8.2005, pag. 11).

quanto contrarie ad alcune disposizioni della legislazione nazionale⁸⁴. Tuttavia il fatto che una clausola contenuta in un accordo sia contraria alla legislazione nazionale non pregiudica l'applicazione dell'articolo 81 del trattato.

7.3.3. *Il sistema di concessione di licenze estese*

103. Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE segnalano alla Commissione il fatto che la loro legislazione nazionale prevede un sistema di concessione di licenze collettive. In un tale sistema, una società di gestione collettiva ha il diritto di emettere una licenza che copre non soltanto le opere dei titolari di diritti da essa rappresentati, ma anche le opere di titolari di diritti che non sono membri di una società di gestione collettiva. È il caso in particolare della concessione di licenze di trasmissione e ritrasmissione via cavo⁸⁵.
104. Tuttavia tale sistema è volto a garantire ad alcuni utilizzatori la possibilità di ottenere una licenza unica per tutti i diritti e non è rilevante per valutare la compatibilità delle pratiche in uso in tale procedura con l'articolo 81 del trattato. Il sistema di concessione di licenze estese di per sé non impedisce a una società di gestione collettiva con sede in un altro paese del SEE di rilasciare una licenza che copra il territorio del paese del SEE in cui tale sistema è utilizzato. Solitamente, la condizione necessaria affinché una società di gestione collettiva conceda una licenza estesa valida è il fatto che essa sia conforme alla legislazione locale riguardo al funzionamento delle società di gestione collettiva (in termini di responsabilità, efficienza). Ogni società di gestione collettiva che soddisfi tale condizione può potenzialmente cominciare a rilasciare licenze estese.
105. Si deve pertanto concludere che la presente decisione non mina l'esistenza e il funzionamento del sistema di concessione di licenze estese.

7.3.4. *La raccomandazione della Commissione sulla gestione dei diritti in contesto online*

106. Nel 2005, la Commissione ha adottato la Raccomandazione 2005/737/CE del 18 maggio 2005 sulla gestione collettiva transfrontaliera dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali legali on-line⁸⁶.
107. Vari membri della CISAC con sede nel SEE hanno affermato che la comunicazione degli addebiti è sostanzialmente in contraddizione con la raccomandazione. Le argomentazioni possono essere sintetizzate citando le osservazioni della CISAC: "Lo studio critica duramente e rigetta chiaramente l'"opzione 2" che incrementa la gestione transfrontaliera del diritto d'autore introducendo licenze multiterritoriali con libera scelta del punto di accesso. Essa introduce la concorrenza a livello di utilizzatori commerciali e perciò aumenta ulteriormente il potere contrattuale dell'utilizzatore". La CISAC sottolinea pertanto che "la posizione assunta nella comunicazione degli addebiti riguardo alla concorrenza in materia di servizi musicali via internet è ingiustificata e chiaramente in contrasto con lo studio del 2005, nel quale la Commissione giungeva alla conclusione che la concorrenza promossa nella comunicazione

⁸⁴ Cfr. la risposta della AEPI alla comunicazione degli addebiti e i punti 34 e 35 della risposta della GEMA alla comunicazione degli addebiti.

⁸⁵ Cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 93/83/CEE.

⁸⁶ GU L 276 del 21.10.2005, pag. 54.

degli addebiti sarebbe stata nociva per gli autori e per gli utilizzatori commerciali nel settore della cultura"⁸⁷.

108. Fin dall'inizio, la Commissione ha osservato che i membri della CISAC con sede nel SEE confondono la Raccomandazione 2005/737/CE (che non propone "opzioni") con la valutazione di impatto contenuta in un documento di lavoro elaborato prima della Raccomandazione. Il documento di lavoro costituiva semplicemente un lavoro preparatorio e non è stato adottato dalla Commissione⁸⁸.
109. In sostanza, la Raccomandazione 2005/737/CE è decisamente favorevole al fatto che i titolari dei diritti siano liberi di scegliere i gestori dei loro diritti e di scegliere la portata di tali diritti, indipendentemente dal proprio luogo di residenza o dalla propria nazionalità⁸⁹. Inoltre, la Raccomandazione afferma chiaramente che i responsabili della gestione collettiva dei diritti dovrebbero concedere licenze agli utilizzatori commerciali sulla base di criteri oggettivi e "senza discriminazioni fra utilizzatori"⁹⁰ e sostiene l'apparizione di licenze multiterritoriali. La Raccomandazione 2005/737/CE e la presente decisione sono perciò coerenti poiché entrambe sostengono l'eliminazione di barriere anticoncorrenziali che impediscono ai titolari di diritti di scegliere liberamente la loro società di gestione collettiva e ai gestori di diritti di emettere licenze multiterritoriali.
110. Infine, la Raccomandazione, che è un atto non vincolante, deve essere letta e interpretata alla luce delle disposizioni del trattato, in particolare degli articoli 81 e 82.

7.3.5. *Le forme di concorrenza interessate*

111. Il punto 18 delle Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato offre una base per analizzare quali fonti di concorrenza possono essere interessate da accordi aventi per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1⁹¹. Nel contesto del caso in oggetto sono interessate due forme di concorrenza. In primo luogo, la concorrenza tra società di gestione collettiva rispetto ai propri servizi e repertori. Tale concorrenza (effettiva o potenziale) potrebbe aver luogo sui tre mercati di cui alla sezione 5.2, ovvero sul mercato della prestazione di servizi di gestione dei diritti d'autore ai titolari di diritti, sul mercato della fornitura di servizi di gestione ad altre società di gestione collettiva e sul mercato della concessione di

⁸⁷ Cfr. pagg. 11 e 12 della risposta della CISAC alla comunicazione degli addebiti.

⁸⁸ Documento di lavoro dei servizi della Commissione – valutazione di impatto che modifica la gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati, SEC(2005) 1254 dell'11.10.2005, consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/sec_2005_1254_en.pdf. A tale proposito, la Commissione osserva che la CISAC ha fatto riferimento, per quanto riguarda la valutazione del personale rispetto all'opzione 2, a affermazioni che non sono state integrate nello studio (cfr. in particolare le citazioni del punto 175 della risposta della CISAC alla comunicazione degli addebiti).

⁸⁹ Cfr. i punti 3 e 5 della raccomandazione 2005/737/CE.

⁹⁰ Cfr. il punto 9 della raccomandazione 2005/737/CE.

⁹¹ Comunicazione della Commissione "Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato", GU C 101/2004 del 24.4.2004, pagg. 97.

licenze di diritti di esecuzione pubblica via satellite, cavo e internet a utilizzatori commerciali.

112. Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE hanno affermato che la concorrenza tra società di gestione collettiva per la concessione di licenze relative ai propri repertori a utilizzatori mediante licensing diretto non sarebbe verosimile poiché i repertori delle società di gestione collettiva sono complementari. È vero che alcuni utilizzatori, come i canali radio e televisivi, hanno un'opportunità soltanto limitata di selezionare singoli repertori nazionali. Altri utilizzatori come i fornitori di suonerie potrebbero essere più flessibili riguardo ai repertori di cui hanno bisogno per la loro offerta sul mercato. Inoltre, l'elevato livello di complementarità dei repertori delle società di gestione collettiva è incrementato in modo significativo dalle restrizioni che sono o sono state imposte ai membri riguardo alla possibilità per loro di aderire a una diversa società di gestione collettiva o di ripartire il loro repertorio fra diverse società di gestione collettiva. Tali restrizioni hanno suddiviso il repertorio mondiale in repertori strettamente nazionali.
113. La seconda forma di concorrenza è la concorrenza tra società di gestione collettiva che offrono repertori simili. Essa si verificherebbe in assenza delle restrizioni territoriali contenute negli accordi di rappresentanza reciproca, tra società di gestione collettiva sulla base dei diritti da esse ottenuti da altre società di gestione collettiva come conseguenza degli accordi di rappresentanza reciproca. Tale forma di concorrenza (effettiva o potenziale) che interessa l'offerta di repertori musicali agli utilizzatori commerciali si verifica solamente sul mercato della concessione di licenze dei diritti di esecuzione pubblica.
114. Gli accordi che limitano una licenza ad un particolare territorio e che impediscono ad altre società di gestione collettiva di concedere licenze all'interno di esso compromettono la concorrenza relativa al repertorio in questione. In breve, un accordo che restringa la concorrenza reale o potenziale, che sarebbe esistita in assenza delle restrizioni contrattuali, può rientrare nell'ambito d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.
115. Prima di poter stabilire se tale limitazione della concorrenza rientri nell'ambito d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato a causa della natura restrittiva del suo oggetto o del suo effetto, è necessario, conformemente al punto 18.2 delle Linee direttrici della Commissione sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, considerare l'effettiva probabilità che si verifichi la concessione di licenze fra società di gestione collettiva in assenza delle restrizioni contrattuali in questione. Se la restrizione è oggettivamente necessaria per la concessione di licenze, essa non rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato⁹². Quest'ultimo, quindi, non si applica se in assenza della restrizione non si sarebbe concluso il tipo di accordo in questione. In tal caso non c'è alcuna concorrenza da limitare. Come indicato dal riferimento alla "necessità oggettiva", tale valutazione non dipende dai punti di vista soggettivi delle parti. Come affermato nel punto 18.2 delle Linee direttrici, la questione non è se le parti nella loro particolare situazione non avrebbero accettato di concludere un accordo meno restrittivo, ma se, data la natura dell'accordo e le

⁹² Causa 258/78 L.C. Nungesser KG and Kurt Eisele contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1978, pag. 2015.

caratteristiche del mercato, in un contesto simile le imprese avrebbero concluso un accordo meno restrittivo. A questo proposito occorre valutare il contesto economico reale nel quale operano il contratto-tipo della CISAC e i membri della CISAC con sede nel SEE, nonché le caratteristiche dei mercati rilevanti.

116. Tale quadro è sviluppato nei punti che trattano le varie restrizioni contenute negli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca (punti 7.4 e 7.5) e le pratiche concordate tra i membri della CISAC con sede nel SEE, nonché la compatibilità di tali restrizioni con l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e con l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (punto 7.6).

7.3.6. *La lettera amministrativa di archiviazione inviata alla PRS nel 1999*

117. Precedentemente alla comunicazione degli addebiti, nel quadro di un'altra procedura (caso IV/34.991), la Commissione ha inviato alla PRS una lettera amministrativa di archiviazione relativa alle regole interne di adesione e al suo contratto di rappresentanza reciproca con la SACEM⁹³.
118. La PRS ha notificato le sue regole di adesione alla Commissione il 3 febbraio 1994. In base all'allegato al modulo A/B, il trasferimento dei diritti degli iscritti alla PRS era esclusivo per l'insieme dei diritti di esecuzione (punto 5.2.2. dell'allegato al modulo A/B). In un aggiornamento alla notifica del 12 gennaio 1999, la PRS ha comunicato i suoi nuovi termini di adesione, volti a tenere conto della possibilità di ritirare i diritti di esecuzione dal vivo. PRS ha parimenti notificato i suoi accordi di rappresentanza reciproca con altri membri della CISAC con sede nel SEE che, secondo il testo dell'allegato al modulo A/B, "...non sono esclusivi... ". Secondo il testo dell'allegato al modulo A/B, la PRS aveva fornito il suo accordo con la SACEM all'appendice 8 della notifica. Il documento indicato come allegato 8, però, è in realtà il contratto-tipo della CISAC. Una lettera amministrativa di archiviazione è stata inviata alla PRS il 16 febbraio 1999.
119. La PRS e gli altri destinatari della comunicazione degli addebiti hanno affermato che, alla luce di essa, non si capiva perché la Commissione avesse modificato la sua valutazione e come potesse infliggere ammende alla PRS e agli altri destinatari della comunicazione degli addebiti per avere proposto o attuato le restrizioni territoriali e in materia di affiliazione previste dal contratto-tipo della CISAC.
120. Tuttavia l'invio di una lettera amministrativa non preclude di valutare una seconda volta l'accordo o la pratica in questione, come indicato nella stessa lettera amministrativa.
121. In sostanza, il mercato ha registrato nuovi e notevoli sviluppi dal 1999 e anche il presente caso ha portato nuove informazioni all'attenzione della Commissione. In breve, la diffusione di internet modifica radicalmente il modo in cui vengono sfruttati i diritti d'autore. Gli operatori del mercato hanno inoltre sviluppato nuovi modelli di impresa, come spiegato nel considerando 98. Nella sua denuncia, la RTL ha fornito informazioni relative allo sfruttamento via satellite e via cavo che

⁹³ Nel contesto del presente procedimento, la PRS ha richiesto l'accesso al fascicolo della Commissione relativo al caso IV/34.991. La PRS vi ha avuto accesso il 28 marzo 2006 con la possibilità di fotocopiare i documenti accessibili che riteneva opportuno.

non erano note alla data della notifica della PRS. Tali informazioni aggiuntive includevano le prove del fatto che gli accordi di rappresentanza reciproca hanno impedito lo sviluppo di attività commerciali internazionali delle emittenti. La notifica della PRS conteneva unicamente informazioni relative agli aspetti procedurali delle regole di adesione e degli accordi con altri membri della CISAC con sede nel SEE.

122. In conclusione, la lettera amministrativa di archiviazione inviata alla PRS nel 1999 non preclude alla Commissione di accertare una violazione sulla base dei fatti rilevanti per la presente decisione.

7.4. Restrizioni relative all'affiliazione dei membri

123. La presente sezione riguarda le restrizioni relative all'affiliazione dei membri negli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca fra membri della CISAC con sede nel SEE, che costituiscono accordi fra imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
124. L'articolo 11(II) del contratto-tipo della CISAC stabilisce⁹⁴ che nessuna delle due società contraenti potesse, senza il consenso dell'altra, accettare l'affiliazione di membri dell'altra società né di persone fisiche, aziende o imprese che avessero la nazionalità di uno dei paesi nei quali operava l'altra società. Nell'attuazione all'interno di accordi bilaterali di rappresentanza reciproca, l'articolo 11(II) implicava che una società di gestione collettiva fosse tenuta a chiedere il permesso a un'altra società di gestione collettiva – un potenziale concorrente sul mercato della gestione di diritti offerti agli autori – prima di accettare un autore membro di un'altra società di gestione collettiva o cittadino del territorio nel quale quest'ultima operava, che normalmente corrispondeva al paese nel quale aveva sede.
125. Tale disposizione limitava la possibilità per gli autori di diventare membri della società di gestione collettiva di loro scelta o di essere simultaneamente membri di diverse società di gestione collettiva del SEE per la gestione dei loro diritti in vari territori di quest'ultimo.
126. Le restrizioni di affiliazione dei membri compromettono due forme di concorrenza. Innanzitutto, esse limitano la concorrenza fra società di gestione collettiva sul mercato della prestazione di servizi ai titolari di diritti. In secondo luogo, più indirettamente, l'effetto conseguente sui repertori detenuti da ogni società di gestione collettiva può anche compromettere la concorrenza fra società di gestione collettiva sul mercato della concessione di licenze di diritti ad utilizzatori commerciali. Le clausole sono atte a limitare i repertori di ogni società di gestione collettiva ai diritti dei titolari dello stesso paese del SEE, rendendo così i repertori più complementari di quanto non sarebbero altrimenti. Le restrizioni possono pertanto ridurre la potenziale concorrenza fra società di gestione collettiva per quanto riguarda la concessione in licenza dei propri repertori. Le restrizioni di affiliazione, inoltre, devono essere tenute presenti nella valutazione delle restrizioni territoriali che limitano le attività di concessione di licenze dei membri della CISAC a un unico Stato membro. Quanto più i repertori

⁹⁴ Benché sia stata formalmente eliminata dal contratto-tipo della CISAC nel giugno del 2004, tale clausola continua ad essere applicata da varie società di gestione collettiva negli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca, come è stato illustrato nei considerando da 30 a 34.

di singole società di gestione collettiva possono essere considerati sostituibili, tanto più le restrizioni territoriali limitano la concorrenza che vi sarebbe in assenza degli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca. Le restrizioni di affiliazione contribuiscono a provocare una netta separazione dei repertori nazionali poiché rendono l'affiliazione ad altre società di gestione collettiva più difficile per gli autori. Senza le restrizioni di affiliazione, tale distinzione per nazionalità è meno probabile e, di conseguenza, a lungo termine i repertori potrebbero diventare più omogenei.

127. Le restrizioni di affiliazione rientrano quindi tra i divieti dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE e costituiscono un'infrazione per oggetto.
128. L'indagine della Commissione e l'audizione orale hanno rivelato che alcuni membri della CISAC con sede nel SEE considerano anticoncorrenziale questa clausola del contratto-tipo della CISAC⁹⁵.
129. La IMRO sostiene che alcune ragioni pratiche giustificano la necessità di ottenere il consenso di altre società e che tale disposizione era applicata unicamente quando un autore era già membro di un'altra società di gestione collettiva e chiedeva di trasferire la sua affiliazione⁹⁶. Sembra necessario che le società di gestione collettiva comunichino tra loro per effettuare agevolmente il trasferimento dell'affiliazione di un titolare di diritti da una società di gestione collettiva all'altra. Tuttavia, questo non è quanto suggerito dalla clausola e non dovrebbe essere necessaria una richiesta di consenso affinché il titolare di diritti possa scegliere un'altra società di gestione collettiva, indipendentemente dal fatto che il consenso o il rifiuto debbano essere motivati o meno.
130. Il fatto che, come hanno obiettato alcuni membri della CISAC con sede nel SEE, la clausola di affiliazione non sia stata applicata non ne cambia la natura restrittiva. Considerando che la clausola ha l'effetto di assegnare gli autori in base

⁹⁵ Per esempio, in uno scambio di lettere dell'aprile 2005 con la STIM, la SACEM ha scritto in merito all'articolo 11(II) del contratto-tipo della CISAC che *"Une telle clause n'est pas conforme à l'article 81(1) du Traité de Rome. Par conséquent, il apparaît nécessaire de (la) supprimer du contrat de représentation réciproque conclu entre la SACEM et la STIM..."* » *"una clausola di questo tipo non è conforme all'articolo 81, paragrafo 1 del Trattato di Roma. Di conseguenza, è necessario eliminarla dal contratto di rappresentanza reciproca concluso fra la SACEM e la STIM ..."* (Cfr. la lettera di Thierry Desurmont, SACEM, del 4 aprile 2005, inviata a Kenth Muldin, STIM, pagina 1). In una lettera alla SACEM del 18 maggio 2005, la ZAIKS scriveva che *"l' article 11(II) ...n'est pas conforme aux dispositions de l'article 81(1) du traité de Rome". "l'articolo 11(II) non è conforme alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato di Roma"*. La AKKA-LAA ha scritto osservazioni analoghe alla SACEM in una lettera datata 7 giugno 2005: *"Con riferimento alla Vostra lettera del 13 maggio 2005 relativa all'accordo di rappresentanza reciproca in conformità all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato di Roma, desidero confermare che la AKKA-LAA acconsente a considerare l'articolo 11(II) escluso dall'accordo di rappresentanza reciproca tra la SACEM e la AKKA-LAA"*. Altre società di gestione collettiva hanno cominciato, durante il procedimento, a eliminare la clausola dai loro accordi di rappresentanza reciproca, dimostrando che essa non è necessaria per il buon funzionamento di tali contratti o che è implicitamente percepita come anticoncorrenziale dalle parti in questione (per esempio ARTISJUS, BUMA, KODA e OSA).

⁹⁶ La IMRO limita tali argomentazioni a una situazione in cui un membro di un'altra società di gestione collettiva decida di aderire alla IMRO e di conseguenza di lasciare la società di gestione collettiva di cui era membro. La IMRO ritiene che sia obbligatorio ottenere il consenso di tale società di gestione collettiva riguardo alle date di inizio e di fine dell'affiliazione dei titolari di diritti in questione. Cfr. i punti 38 e 39 della risposta di IMRO alla comunicazione degli addebiti del 311. 2008 e la sua lettera del 28.9. 2005.

alla loro nazionalità, lasciando alla società "nazionale" di gestione collettiva la decisione sull'adesione degli autori a una diversa società di gestione collettiva, non è necessario indicare se la clausola sia stata applicata o fatta rispettare. La semplice esistenza della clausola crea un contesto "visivo e psicologico" tale da dissuadere i membri della CISAC con sede nel SEE dall'attrarre autori che siano affiliati ad altre società o che non abbiano sede nel territorio nazionale⁹⁷. Analogamente, la semplice assenza, invocata da alcune società di gestione collettiva, di richieste di autori desiderosi di aderire a una società di gestione collettiva diversa da quella del paese di cui sono cittadini non annulla la natura restrittiva della clausola. Al contrario, in tale situazione non sarebbe necessaria una clausola di questo tipo.

131. Inoltre, l'indagine ha rivelato che esiste una bassa percentuale di membri di una società di gestione collettiva che non sono cittadini del territorio nazionale in cui essa ha sede. Nel marzo 2005, la Commissione ha chiesto ai membri della CISAC con sede nel SEE, mediante una richiesta di informazioni, se avessero fra i loro affiliati dei cittadini di altri paesi. La AKKA-LAA ha risposto che non ne aveva. Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE hanno presentato percentuali molto basse: la AEPI ha risposto che aveva 11 affiliati cittadini di altri paesi, mentre i cittadini di altri paesi rappresentavano lo 0,8% degli affiliati per la TEOSTO, l'1% per la ARTISJUS e la OSA e l'1,43% per la SGAE. Altri membri della CISAC con sede nel SEE non hanno fornito dati (ZAIKS, TONO, SPA, SOZA, STIM, SIAE, SABAM, LATGA-A, KODA, EAU, STIM e AKM). La GEMA ha comunicato che il 6,83% dei suoi affiliati non erano tedeschi. Per quanto riguarda la PRS (che non ha una clausola di affiliazione esplicita nei suoi contratti di rappresentanza reciproca), l'11,3% degli affiliati non era inglese. I cittadini di altri paesi costituivano il 19% degli affiliati della SACEM, anche se tali dati possono essere spiegati con il fatto che la SACEM opera direttamente in diversi paesi, sia nella Comunità (Lussemburgo) che in altre regioni del mondo (principalmente in Africa).
132. Vi sono chiari indicatori del fatto che la concorrenza tra società di gestione collettiva a livello di fornitura di servizi di gestione dei diritti d'autore ai titolari di diritti di opere musicali potrebbe rappresentare un vantaggio per questi ultimi. Ciò dipende dal fatto che nella maggior parte dei casi le royalty internazionali sono soggette a deduzioni molteplici o diverse per i costi amministrativi di altre società di gestione collettiva situate in vari paesi. Le entrate finali dei titolari di diritti possono pertanto differire secondo la società di gestione collettiva che gestisce i loro diritti. La Commissione ha chiesto ai membri della CISAC con sede nel SEE di fornire un esempio tipico di struttura delle spese e delle royalty e di comunicare se applicavano spese amministrative diverse per i diritti che erano oggetto dei loro accordi di rappresentanza reciproca⁹⁸. La Commissione ha ricevuto tre diverse risposte: (i) alcune società di gestione collettiva non addebitavano spese amministrative aggiuntive per le entrate ottenute mediante

⁹⁷ A tal fine cfr. causa 19/77 Miller International Schallplatten GmbH contro Commissione delle Comunità europee Raccolta 1978, punto 7, pag. 131; cause riunite 32/78, 36/78 e 82/78, BMW Belgium SA contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1979, punto 27, pag. 2435; causa 246/86 SC Belasco ed altri contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1989, punto 15, pag. 2117.

⁹⁸ Richiesta di informazioni del settembre 2006 inviata a tutte le società di gestione collettiva del SEE interessate dal presente procedimento.

altre società⁹⁹; (ii) altre società addebitavano una determinata percentuale che variava da società a società¹⁰⁰ e (iii) alcune società, infine, non applicavano percentuali diverse ai diritti percepiti direttamente o oggetto degli accordi di rappresentanza reciproca¹⁰¹. Nel complesso, la percentuale applicata dai membri della CISAC con sede nel SEE per i diritti oggetto degli accordi di rappresentanza reciproca variava dallo 0% al 27,7%¹⁰².

133. Un altro indice dell'efficienza dei servizi prestati dai membri della CISAC con sede nel SEE ai titolari di diritti è il livello delle spese amministrative o il cosiddetto "coefficiente di spese amministrative". La STIM ha indicato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti che, "per misurare l'efficienza, le società di gestione collettiva ricorrono a un criterio internazionale definito "coefficiente di spese amministrative"¹⁰³. A tale riguardo, si rileva che le spese amministrative addebitate dai membri della CISAC con sede nel SEE ai propri affiliati variano in modo significativo¹⁰⁴.
134. I titolari di diritti sarebbero quindi incentivati a scegliere i servizi di amministrazione del diritto d'autore basandosi su vari criteri e in particolare (i) sui costi (deduzioni per commissioni, quote sociali e costi annessi, come ad esempio detrazioni per la pensione o a scopo culturale), (ii) sulla qualità del servizio (trasparenza, responsabilità, termini di pagamento delle royalty, informazioni, tutela legale e applicazione del contratto), (iii) sui benefici derivati dall'essere soci (in particolare i regimi di pensione o malattia) e d) sulla capacità di raccogliere la maggior percentuale di diritti spettanti agli autori.
135. I vantaggi che i titolari dei diritti possono trarre dall'aumento della concorrenza tra società di gestione collettiva non rappresentano un'ipotesi meramente teorica. Nel 1998, per esempio, un titolare di diritti francese (il gruppo "Daft Punk") voleva cedere soltanto determinate categorie del suo diritto d'autore alla SACEM e unicamente per il suo territorio nazionale (Francia). La SACEM ha ritenuto questa richiesta incompatibile con il suo statuto e l'ha quindi respinta. A seguito di una denuncia presentata dal gruppo musicale, la Commissione ha ritenuto che il rifiuto della SACEM costituisse un abuso di posizione dominante. Di conseguenza, la SACEM ha modificato il suo statuto ed ha introdotto la possibilità per i suoi titolari di diritti di gestire individualmente determinate categorie dei loro diritti o di cederli ad un'altra società di gestione collettiva¹⁰⁵.

⁹⁹ È il caso della IMRO (cfr. la sezione "International administration costs" ["Costi amministrativi internazionali"] della sua risposta alla richiesta di informazioni del settembre 2006) o della KODA (cfr. la sezione I.B.1.2 della versione non riservata della sua risposta alla richiesta di informazioni del settembre 2006).

¹⁰⁰ Per esempio la OSA (cfr. sezione I.B della versione non riservata della sua risposta alla richiesta di informazioni del settembre 2006).

¹⁰¹ Per esempio la GEMA (cfr. pag. 3 della versione non riservata della sua risposta alla richiesta di informazioni del settembre 2006).

¹⁰² Cfr. pag. 2 della versione non riservata della risposta della STEF. Va sottolineato che tali esempi sono forniti sulla base dei dati disponibili. Infatti, alcune società di gestione collettiva non hanno risposto a tale domanda.

¹⁰³ Cfr. il punto 14 della risposta della STIM alla comunicazione degli addebiti.

¹⁰⁴ Dai risultati ottenuti in seguito alla richiesta di informazioni inviata alle società di gestione collettiva del SEE nel settembre 2006 emerge che le spese amministrative addebitate dalle società di gestione collettiva variano dal 10% al 27% dei diritti percepiti.

¹⁰⁵ Decisione della Commissione nel caso COMP/C2/37.219 *Banghalter and Homem Christo (Daft Punk) contro SACEM*, del 12.8.2002.

136. Le società di gestione collettiva possono anche avere interesse a essere in concorrenza per l'affiliazione degli autori, perché ciò avrebbe un impatto positivo sul loro fatturato totale che costituisce la base delle spese di gestione che esse addebitano. In assenza della clausola di affiliazione, le società di gestione collettiva sarebbero meno limitate nella concorrenza per l'affiliazione dei titolari di diritti.
137. Per concludere, in mancanza della clausola di affiliazione, si intensificherebbe la concorrenza tra le società di gestione collettiva sul mercato dei servizi di amministrazione del diritto d'autore offerti ai membri. In assenza di restrizioni di affiliazione, inoltre, le società di gestione collettiva potrebbero negoziare direttamente con i membri di altre società di gestione collettiva e cercare quindi di creare un loro repertorio "globale" o per lo meno repertori con maggiore varietà rispetto a quelli puramente nazionali, includendo opere di autori di vari paesi. Le restrizioni creano quindi una dipendenza artificiale fra le società di gestione collettiva, poiché i repertori puramente nazionali, benché costituiscano una parte importante del repertorio di ogni società, raramente sono un prodotto attraente dal punto di vista commerciale per gli utilizzatori commerciali.

7.5. La rappresentanza esclusiva

7.5.1. Osservazioni generali

138. Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE hanno obiettato che gli accordi di rappresentanza reciproca tra società di gestione collettiva sono contratti di agenzia e non rientrerebbero pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato. Tale argomentazione non può essere accolta. Innanzitutto, soltanto gli obblighi inerenti agli accordi di agenzia rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato¹⁰⁶. Gli obblighi certamente non prevedono che si trovi un accordo affinché il potere di emettere licenze sia attribuita su base esclusiva o che si ponga in essere una pratica concordata riguardo alla definizione di limitazioni del territorio sul quale una società di gestione collettiva può rilasciare licenze. In secondo luogo, le società di gestione collettiva non hanno solitamente autorità sui "prezzi" (le royalty) stabiliti dalla società di gestione collettiva mandataria; quest'ultima applicherà le stesse royalty che per i propri repertori.
139. In terzo luogo, gli accordi di agenzia commerciale sono accordi nei quali a un agente viene conferito il potere di negoziare per conto di un'altra persona che si assume da sola i rischi in relazione ai contratti conclusi e in relazione a investimenti specifici del mercato¹⁰⁷. Le società di gestione collettiva fanno degli investimenti, per esempio nell'elaborazione elettronica di grandi quantità di dati relativi alla gestione e al monitoraggio dell'uso di tali diritti in nuove applicazioni (per es. i servizi di musica online). I rischi connessi a tali investimenti sono coperti dalle società di gestione collettiva che li intraprendono e non dai loro interlocutori nel sistema di reciprocità, che affidano loro i propri diritti. Quarto, i membri della CISAC con sede nel SEE hanno fatto presente, nel contesto della discussione sul campo di applicazione dell'articolo 6(II) dell'accordo-tipo della CISAC, che la società di gestione collettiva che ha dato mandato non può

¹⁰⁶ Comunicazione della Commissione "*Linee direttrici sulle restrizioni verticali*", GU C 291 del 13.10.2000, pagg. 1-44, punto 18.

¹⁰⁷ Cfr. Comunicazione della Commissione "*Linee direttrici sulle restrizioni verticali*", punto 12 e ss.

interferire in alcun modo con il lavoro della società di gestione collettiva che esercita il mandato e quindi, per esempio, non può fornire istruzioni¹⁰⁸. Tale osservazione sembra in contrasto con l'argomentazione secondo cui la società di gestione collettiva che esercita il mandato è semplicemente un agente dell'altra società di gestione collettiva. Infine, la Corte di giustizia ha ribadito in modo chiaro nella sentenza *Lucazeau* che l'articolo 81, paragrafo 1, è applicabile agli accordi di rappresentanza reciproca quando essi prevedono l'esclusiva o alle pratiche concordate con analogo oggetto o effetto.

7.5.2. *Articolo 1 del contratto-tipo della CISAC: la clausola di esclusiva*

140. L'articolo 1 del contratto-tipo della CISAC stabiliva fino al maggio 1996¹⁰⁹ che la rappresentanza reciproca dei repertori doveva essere effettuata in esclusiva. Tale esclusiva è restrittiva della concorrenza ed ha un effetto di esclusione nel mercato nazionale delle società di gestione collettiva a cui è concessa l'esclusiva, nella misura in cui nessun'altra può emettere licenze sul repertorio in questione per il territorio di tale società di gestione collettiva. Per esempio, se la KODA concede in esclusiva alla SGAE il diritto di emettere licenze sul repertorio danese in Spagna, assicura alla SGAE non soltanto che nessun'altra società di gestione collettiva potrà sfruttare tale repertorio in Spagna, ma anche che la stessa KODA non avrà licenze sul suo stesso repertorio in tale paese e non vi avrà pertanto accesso diretto. La clausola di esclusiva limita perciò la concorrenza a due livelli: (i) sul mercato dei servizi amministrativi che le società di gestione collettiva si forniscono reciprocamente e (ii) sul mercato delle licenze.
141. Sul mercato dei servizi amministrativi prestati ad altre società di gestione collettiva, ogni società ha la garanzia che nessun'altra sarà designata per il suo territorio. Di conseguenza, nessun'altra società sarà in grado di concedere licenze multirepertorio (o di concedere licenze in generale) per lo sfruttamento in tale territorio, indipendentemente dalla sede degli utilizzatori. Tale restrizione si applica pertanto in modo equo al mercato delle licenze, poiché gli utilizzatori si confrontano con una società di gestione collettiva monopolistica in ciascun territorio e, indipendentemente dalla loro ubicazione, devono ottenere una licenza monoterritoriale per ciascuna società di gestione collettiva se le opere coperte da diritti d'autore saranno utilizzate in diversi paesi. La clausola di esclusiva limita la concorrenza poiché le società di gestione collettiva non competono tra loro per lo stesso repertorio straniero, per il quale possono ottenere la gestione in parallelo.
142. Pertanto, gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca, nella misura in cui contengono clausole analoghe a quanto previsto dall'articolo 1 del contratto-tipo CISAC nella sua formulazione del maggio 1996, limitano la concorrenza violando l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
143. I membri della CISAC con sede nel SEE non hanno contestato questo punto della comunicazione degli addebiti e hanno riconosciuto sia nelle loro risposte scritte che durante l'audizione orale che la clausola di esclusiva era contraria alle norme comunitarie in materia di concorrenza, come stabilito dalle sentenze *Tournier* e

¹⁰⁸ Cfr. la sezione 7.5.3.

¹⁰⁹ A decorrere da tale data, la CISAC non ha più proposto di adottare contratti di rappresentanza reciproca esclusiva ai suoi membri con sede nel SEE ai sensi dell'articolo 1 del suo contratto-tipo.

Lucazeau della Corte di giustizia. La posizione dei destinatari della comunicazione degli addebiti può essere riassunta dalla risposta della CISAC: “La commissione (giuridica e di regolamentazione) ha stabilito che, conformemente alle norme comunitarie in materia di concorrenza, queste società di autori non potevano ottenere mandati in esclusiva da società estere di autori”¹¹⁰.

144. Si osserva che 12 anni dopo la comunicazione della CISAC del maggio 1996 ai suoi membri con sede nel SEE con cui raccomandava di non applicare la clausola di esclusiva negli accordi di rappresentanza reciproca e 19 anni dopo le sentenze *Tournier* e *Lucazeau*, la maggioranza dei membri della CISAC con sede nel SEE non hanno ancora modificato i loro accordi di rappresentanza reciproca alla luce di tali pronunce, benché tutti riconoscano che la clausola di esclusiva sia contraria alle norme comunitarie in materia di concorrenza.

7.5.3. *Articolo 6(II) del contratto-tipo della CISAC*

145. La Commissione osservava nella comunicazione degli addebiti che, in virtù dell'articolo 6(II) del contratto-tipo della CISAC, i membri della CISAC concordavano di astenersi dall'operare nel territorio dell'altra società di gestione collettiva. La Commissione osservava che gli articoli 1 e 6(II) tutelavano totalmente la rappresentanza esclusiva e reciproca¹¹¹. Come illustrato sopra, la Corte di giustizia ha stabilito chiaramente nelle pronunce pregiudiziali *Tournier* e *Lucazeau* che possono emergere delle preoccupazioni in materia di concorrenza se le società di gestione collettiva cominciano a non dare accesso ai loro repertori agli utilizzatori al di fuori dal territorio nazionale.
146. La CISAC e la maggior parte dei membri della CISAC con sede nel SEE hanno risposto che la Commissione aveva completamente frainteso l'articolo 6(II). Tali risposte possono essere sintetizzate citando quella della SACEM: “L'articolo 6(II) mira unicamente ad assicurare una gestione razionale dei nostri accordi di reciprocità. Infatti, quando una società riceve mandato di gestire un repertorio di un'altra società nel suo territorio, esso può essere esercitato soltanto dalla società che lo detiene. In altre parole, la società che detiene il mandato è competente per negoziare con gli utilizzatori. [...] Bisogna tuttavia sottolineare che tale norma non impedisce alla società che ha dato mandato di emettere direttamente, alle sue condizioni e indipendentemente da tale mandato, licenze a utilizzatori con sede nel territorio dell'altra società”¹¹².
147. La risposta sopra citata sembra largamente condivisa dalla CISAC e dai membri della CISAC con sede nel SEE. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, per esempio, la PRS ha affermato: “La PRS ritiene che la Commissione abbia completamente frainteso l'articolo 6(II) del contratto-tipo della CISAC [...] e che tale clausola significhi semplicemente che non interferirà con la possibilità che l'altra società ha di emettere licenze”¹¹³.

¹¹⁰ Cfr. punto 111 della versione non riservata della risposta della CISAC alla comunicazione degli addebiti.

¹¹¹ Cfr. i punti 29, 91 e 92 della comunicazione degli addebiti.

¹¹² Cfr. in particolare la lettera inviata dalla SACEM a PRS il 4 novembre 2005. Tale lettera è allegata alla versione non riservata della risposta della SACEM alla comunicazione degli addebiti.

¹¹³ Cfr. il punto 33 della versione non riservata della risposta della PRS alla comunicazione degli addebiti del 14 aprile 2006.

148. Tale posizione, tuttavia, è in contrasto con altri elementi del fascicolo della Commissione. In una lettera inviata dalla PRS alla SACEM il 3 gennaio 2006, la PRS sembra interpretare l'articolo 6(II) in modo completamente diverso: la PRS comunica alla SACEM che l'interpretazione data da quest'ultima nella lettera del 4 novembre 2005 ha suscitato perplessità e che non riesce a capire la sua posizione. La PRS sottolinea altresì che l'articolo 6(II) "prevede l'obbligo molto ampio di astenersi da qualsiasi intervento all'interno del territorio dell'altra società in relazione al mandato. [...] Il fatto che neghi o sia in contrasto con la natura non esclusiva del contratto può essere frainteso"¹¹⁴. Tale lettera, che non è coerente con la spiegazione data dalla PRS nella risposta alla comunicazione degli addebiti, indica che l'articolo 6(II) può effettivamente essere inteso come una clausola che garantisce un certo grado di tutela alle società di gestione collettiva nel loro territorio nazionale per la gestione dei rispettivi repertori stranieri e che le società lo interpretano effettivamente in questo senso.
149. Allo stesso modo, la posizione della CISAC o della SACEM è in contrasto con quanto affermato dalla SOZA nella risposta alla comunicazione degli addebiti, ossia che l'articolo 6(II) è una disposizione "puramente logica e di coordinamento", perché "qualsiasi rappresentanza nell'esercizio dei diritti delegati, che permettono un'azione parallela da parte di chi rappresenta e di chi è rappresentato, nonché di altre parti rappresentate, sarebbe fonte di confusione e porterebbe a un'incertezza del diritto"¹¹⁵.
150. La CISAC ha affermato che gli accordi di rappresentanza reciproca tra IMRO e BUMA, STIM e BUMA e tra SABAM e BUMA contenevano, nelle rispettive clausole dell'articolo 1, una disposizione che stabiliva che la società che concedeva licenze manteneva il diritto di concederle direttamente sul suo repertorio nel territorio della società licenziataria¹¹⁶. La Commissione prende atto di tali informazioni, ma osserva che la CISAC (o le altre parti) aveva un numero molto limitato di accordi di rappresentanza reciproca contenenti tale disposizione. Si può pertanto ritenere che tale disposizione sia il risultato di una prassi normalmente seguita dalle società di gestione collettiva. L'aggiunta di tale disposizione, inoltre, è indicativa del fatto che tali società di gestione collettiva sentivano la necessità di chiarire la questione, possibilmente interpretando l'articolo 6(II) come una clausola che garantisce o rafforza l'esclusività.
151. Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE, inoltre, alla fine del 2005 e nel 2006 (prima e dopo l'invio della comunicazione degli addebiti), hanno cominciato a sostenere che altri membri della CISAC con sede nel SEE dovrebbero eliminare l'articolo 6(II) per conformarsi alle norme comunitarie in materia di concorrenza. Per esempio, la BUMA ha inviato una lettera a tutti gli altri membri della CISAC con sede nel SEE il 20 marzo 2006 chiedendo la soppressione dell'articolo 6(II) del suo accordo di rappresentanza reciproca¹¹⁷.

¹¹⁴ Cfr. la lettera della PRS alla SACEM del 3 gennaio 2006. Tale lettera è allegata alla versione non riservata della risposta della SACEM alla comunicazione degli addebiti.

¹¹⁵ Cfr. la sezione 2.3.1. e) della risposta della SOZA alla comunicazione degli addebiti.

¹¹⁶ La frase recita: "La BUMA si riserva il diritto di emettere direttamente le autorizzazioni sopra citate nel territorio di (IMRO)...". (Cfr. la nota 86 della risposta della CISAC alla comunicazione degli addebiti).

¹¹⁷ Una copia delle lettere è allegata alla risposta della BUMA alla comunicazione degli addebiti. In tale lettera, la BUMA scriveva: "Abbiamo deciso di non opporci alle conclusioni della Commissione. [...] Considereremo l'articolo 6(II) nullo e lo elimineremo dall'accordo".

SGAE, SIAE¹¹⁸, STIM¹¹⁹ e EAU¹²⁰, allo stesso modo, hanno spedito lettere analoghe alle altri membri della CISAC con sede nel SEE. La soppressione della clausola è stata accettata da alcuni membri della CISAC con sede nel SEE, in particolare da AEPI, AKKA-LAA, AKM, ARTISJUS, EAU, GEMA, LATGA-A, OSA, PRS, SAZAS, SOZA, SPA, STEF, STIM, TONO e ZAIKS.

152. La Commissione prende atto dell'accordo secondo cui, nonostante la formulazione poco chiara, l'articolo 6(II) non dovrebbe essere interpretato come un'imposizione di esclusività in nessuna forma. La Commissione tiene altresì presente il fatto che alcune parti hanno cominciato a eliminare l'articolo 6(II) dai loro accordi di rappresentanza reciproca. La Commissione si astiene pertanto dall'intervenire in relazione a tale disposizione nella misura in cui la CISAC e i suoi membri SEE la interpretano semplicemente nel senso che una società di gestione collettiva non deve interferire con la possibilità dell'altra società di concedere licenze e in nessun caso come una limitazione della possibilità della prima di concedere licenze dirette sul proprio repertorio.

7.6. La delimitazione territoriale del potere di concedere licenze

153. La presente sezione riguarda la gestione e la concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica per lo sfruttamento di opere musicali via internet, via satellite e via cavo.
154. La restrizione territoriale è recepita negli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca conclusi da tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti¹²¹. Ai sensi dell'articolo 1 del contratto-tipo della CISAC, la società che concede la licenza limita la cessione del suo repertorio al territorio del licenziatario, come stabilito dall'articolo 6(I). Al momento di mettere in pratica il contratto-tipo della CISAC, tutti i membri della CISAC con sede nel SEE hanno definito il territorio rilevante all'interno del SEE come il territorio nazionale del licenziatario del rispettivo accordo bilaterale di rappresentanza reciproca. Il territorio delimitato di una società di gestione collettiva non si estende al territorio nazionale di un'altra società di gestione collettiva. Ogni società di gestione collettiva, in tal modo, limita il proprio potere di concedere licenze al proprio territorio nazionale¹²².
155. Questa sezione esamina in primo luogo le ragioni per le quali questa pratica parallela debba essere considerata una pratica concordata (sezione 7.6.1). In secondo luogo essa spiega le ragioni per le quali tale pratica limita la concorrenza. La CISAC e i membri della CISAC con sede nel SEE hanno presentato diverse argomentazioni volte a contestare la conclusione preliminare

¹¹⁸ Cfr. pag. 10 della risposta della SIAE alla comunicazione degli addebiti.

¹¹⁹ In una lettera dell'8 marzo 2006, la STIM scriveva alla SIAE che "per quanto riguarda l'articolo 6(II) non vediamo alcuna ragione per mantenere questa clausola. Vista la natura non esclusiva del nostro accordo di reciprocità, tale clausola non è comunque significativa". In una lettera standard inviata alle altre parti, la STIM scriveva: "Consideriamo nulli gli articoli 6(II) e 11(II). Di conseguenza, tali clausole non devono essere applicate" (cfr. per es. la lettera inviata dalla BUMA l'8 marzo 2006).

¹²⁰ Cfr. il punto 3.2 della risposta della EAU alla comunicazione degli addebiti.

¹²¹ Cfr. le risposte alla richiesta di informazioni della Commissione dell'11 marzo 2005. Tutti i destinatari applicano l'articolo 1 del contratto-tipo della CISAC e cedono reciprocamente il loro repertorio per il rispettivo territorio delle altre società di gestione collettiva. La PRS applica il suo contratto-tipo specifico che contiene anch'esso una distribuzione territoriale simile (cfr. nel suo contratto "ABCD2" i punti "Amministrazione" e "Distribuzione").

¹²² Cfr. il punto 102 della comunicazione degli addebiti.

che tale comportamento costituirebbe una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato (sezione 7.6.2). In molti casi non è chiaro se i destinatari della comunicazione degli addebiti contestino l'esistenza di una pratica concordata o la presenza di una limitazione della concorrenza. A titolo d'esempio, alcune argomentazioni sono trattate nella sezione 7.6.1. riguardante l'esistenza di una pratica concordata, benché alcune di esse possano essere rilevanti per la sezione 7.6.2. Come dimostrato in tali sezioni, nessuna delle obiezioni presentate dai membri della CISAC con sede nel SEE sembra convincente.

7.6.1. *La delimitazione territoriale parallela costituisce una pratica concordata*

156. In sostanza, bisogna sottolineare che il fatto che tutti gli accordi di rappresentanza reciproca contengano clausole che limitano il mandato di una società di gestione collettiva al territorio nel quale essa ha sede non è il risultato di normali condizioni di concorrenza. Tali clausole si basano sul contratto-tipo della CISAC e si limitano a definire in modo uniforme il territorio rilevante come il territorio nazionale delle rispettive società di gestione collettiva. Tali clausole, pertanto, non possono essere spiegate semplicemente come un comportamento autonomo provocato dalle forze di mercato. Attraverso tale coordinamento attuato sulla base del contratto-tipo della CISAC, i rischi della concorrenza sono sostituiti da una cooperazione pratica tra i membri della CISAC con sede nel SEE.
157. A causa di tale approccio uniforme adottato sotto l'egida della CISAC, ciascuna società di gestione collettiva partecipante può contare, con un certo margine di sicurezza, sul fatto che la delimitazione territoriale nazionale non soltanto sarà accettata in modo reciproco dalle altre società di gestione collettiva, ma che sarà anche applicata in tutti gli accordi di rappresentanza reciproca sottoscritti dai membri della CISAC con sede nel SEE¹²³. Tale certezza deriva altresì dall'interdipendenza di tutti i membri della CISAC con sede nel SEE, che esiste in particolare nel settore delle applicazioni off-line. La gestione dei diritti in tale settore richiede reti di monitoraggio locale. Per la concessione dei diritti e la riscossione delle royalty all'estero, ogni società di gestione collettiva dipende pertanto dalle altre per quanto riguarda le applicazioni offline più tradizionali. Una società che non voglia mantenere la storica segmentazione del mercato nel settore dei diritti online potrebbe trovarsi di fronte al rischio di perdere sostegno nella gestione dei diritti offline. Questa situazione permette che possano essere adottate misure punitive nei confronti delle società di gestione collettiva che prevedono di discostarsi dall'approccio coordinato.
158. L'esistenza di una pratica concordata è supportata da vari elementi, che saranno analizzati più nel dettaglio in risposta alle obiezioni sollevate dai destinatari della comunicazione degli addebiti. Le società di gestione collettiva discutono la standardizzazione dei loro contratti-tipo nel quadro della CISAC. La questione della restrizione territoriale dei mandati, in particolare per le nuove forme di utilizzazione, è stata al centro di discussioni multilaterali tra le società di gestione collettiva, come illustrato dall'accordo di Santiago. Tale comportamento parallelo deve essere valutato alla luce della situazione preesistente, nella quale gli accordi di rappresentanza reciproca erano conclusi su base esplicitamente esclusiva. L'abolizione dell'esclusività esplicita non ha prodotto modifiche sostanziali nel

¹²³ Cfr. il punto 104 della comunicazione degli addebiti.

comportamento delle società di gestione collettiva. Il comportamento parallelo, inoltre, è una prova considerevole di una pratica concordata, a meno che non vi siano altri elementi che dimostrino che la segmentazione del mercato è il risultato di un autonomo comportamento di mercato. Come illustrato in appresso, tale situazione non si verifica nel caso in questione.

7.6.1.1. La natura territoriale del diritto d'autore non giustifica le restrizioni territoriali

159. Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE sostengono che la delimitazione territoriale rientra nella questione specifica di questo tipo di diritto di proprietà intellettuale. L'eliminazione della territorialità altererebbe pertanto la sostanza di tale diritto¹²⁴.
160. La territorialità del diritto d'autore, tuttavia, non richiede una concessione nazionale dei diritti ai fini di amministrarli all'estero su base strettamente nazionale. Il fatto che le legislazioni nazionali definiscano il diritto d'autore, nonché il campo di applicazione della sua protezione e le conseguenze in caso di violazione, non significa che le licenze in un determinato paese debbano essere concesse dalla società nazionale di gestione collettiva presente in loco. Gli autori cedono i loro diritti alle società di gestione collettiva principalmente per uno sfruttamento su scala mondiale. Senza le clausole di esclusiva negli accordi di reciprocità, ciascuna società di gestione collettiva avrebbe quindi il diritto di concedere licenze su scala mondiale sui repertori dei propri membri. L'accordo di Santiago, ora scaduto, relativo alla concessione di licenze multiterritoriali e multirepertorio, o l'interpretazione secondo la quale le società di gestione collettiva potrebbero concedere licenze sul loro repertorio a livello multiterritoriale mostrano che non vi sono requisiti giuridici o pratici riguardo al fatto che unicamente le società di gestione collettiva che hanno sede nel territorio in cui i diritti vengono sfruttati possano concedere licenze sul diritto d'autore.

7.6.1.2. Nel contesto della trasmissione satellitare, il comportamento di 24 membri della CISAC con sede nel SEE non può essere giustificato da norme giuridiche e l'accordo di Sydney non è una risposta adeguata agli addebiti.

(a) La pratica messa in atto dai 24 membri della CISAC con sede nel SEE non può essere giustificata da norme giuridiche

161. Vari destinatari della comunicazione hanno affermato che la Commissione ha male interpretato la Direttiva 93/83/CEE. Essi sostengono che tale direttiva “stabilisce che si applichino le norme in materia di diritto d'autore dello Stato membro in cui avviene l'uplink”¹²⁵. I membri della CISAC con sede nel SEE sembrano quindi ritenere che la direttiva implichi che soltanto le società di gestione collettiva con sede nello Stato membro dove avviene l'uplink possano concedere una licenza per la trasmissione satellitare. Secondo alcuni membri della CISAC con sede nel SEE, il sistema realizzato dalla CISAC sarebbe necessario per ottemperare alle norme comunitarie¹²⁶ e costituirebbe una risposta

¹²⁴ Cfr. per es. il punto 48 della versione non riservata della risposta della PRS alla comunicazione degli addebiti.

¹²⁵ Cfr. per es. il punto 8 della versione non riservata della risposta della PRS alla comunicazione degli addebiti.

¹²⁶ Cfr. il punto 9 della versione non riservata della risposta della PRS alla comunicazione degli addebiti.

adeguata alle obiezioni sollevate dalla Commissione riguardo alle restrizioni territoriali¹²⁷.

162. L'interpretazione della Direttiva 93/83/CEE data dai destinatari della comunicazione degli addebiti non può essere accolta. La direttiva non prevede che la legislazione applicabile sia quella dello Stato membro dove avviene l'uplink. La Direttiva 93/83/CEE specifica che la comunicazione al pubblico è l'atto di inserire i segnali portatori di programmi in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra¹²⁸. Di conseguenza, la legislazione applicabile è quella dello Stato membro dove ha luogo tale atto di comunicazione¹²⁹. Tuttavia, esso non comincia automaticamente con l'uplink. L'atto di comunicazione, per esempio, può essere il segnale inviato dallo studio televisivo alla stazione di uplink. Essi possono non trovarsi nello stesso Stato membro. In tal caso, la legislazione applicabile è quella dello Stato membro nel quale si trova lo studio televisivo.

163. Inoltre, anche nel caso in cui la stazione di uplink sia effettivamente il luogo in cui si verifica il primo atto di comunicazione, non è automatico che la società di gestione collettiva con sede in tale paese debba essere la sola competente a concedere la licenza. La Direttiva 93/83/CEE stabilisce la legislazione applicabile per lo sfruttamento via satellite delle opere coperte dal diritto d'autore. Il fatto che la legislazione di un determinato Stato membro sia applicabile non è rilevante ai fini di determinare quale società di gestione collettiva può emettere licenze. Questo significa semplicemente che un'eventuale controversia dovrebbe essere risolta sulla base della legislazione applicabile. La legislazione può anche non essere quella del territorio in cui ha sede la società di gestione collettiva, come accade quando una società che non ha sede dove avviene il primo atto di comunicazione al pubblico concede una licenza. Va osservato che né la CISAC né i membri della CISAC hanno spiegato perché la società di gestione collettiva situata all'interno dell'impronta satellitare dovrebbe essere la sola autorizzata a emettere licenze per lo sfruttamento via satellite delle opere musicali. È opportuno ricordare che la Direttiva 93/83/CEE non implica e non può implicare che una società di gestione collettiva sia la sola ad avere diritto a concedere licenze per lo sfruttamento via satellite; tale disposizione sarebbe contraria al trattato, in particolare all'articolo 49, che stabilisce il principio della libera prestazione dei servizi e che costituisce una delle basi giuridiche della direttiva 93/83/CEE.

(b) L'accordo "di Sydney" non è una risposta adeguata agli addebiti

164. Riguardo allo sfruttamento via satellite, la CISAC e alcuni membri della CISAC con sede nel SEE¹³⁰ hanno affermato nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti che il cosiddetto accordo "di Sydney", sottoscritto dai membri della CISAC nel 1987, è parte integrante del contratto-tipo della CISAC ed estende i diritti conferiti dall'articolo 1 del contratto-tipo della CISAC a tutti i paesi all'interno dell'impronta satellitare. Ai sensi dell'articolo 2(III) del contratto-tipo della CISAC, quando l'impronta di un satellite copre diversi paesi, la società di gestione collettiva situata nel paese in cui ha luogo l'uplink satellitare può

¹²⁷ Cfr. il punto 47 della risposta della CISAC alla comunicazione degli addebiti.

¹²⁸ Cfr. l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/83/CEE.

¹²⁹ Cfr. l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83/CEE.

¹³⁰ GEMA, PRS, SACEM, SGAE, SIAE, STIM e ZAIKS.

emettere licenze per l'intero territorio coperto da tale impronta. L'accordo "di Sydney" propone tre formule possibili:

a) le società di gestione collettiva concordano di permettere alla società di gestione collettiva che concede la licenza e che è situata nel paese dell'uplink di offrire una licenza di trasmissione satellitare che copra l'intero territorio dell'impronta di quel satellite;

b) le società di gestione collettiva concordano di permettere alla società di gestione collettiva che concede la licenza e che è situata nel paese dell'uplink di offrire una licenza di trasmissione satellitare che copra l'intero territorio dell'impronta di quel satellite, ma previo accordo delle società di gestione collettiva operanti all'interno di tale territorio;

c) società di gestione collettiva concordano di permettere alla società di gestione collettiva che concede la licenza e che è situata nel paese dell'uplink di offrire una licenza di trasmissione satellitare che copra l'intero territorio dell'impronta di quel satellite, ma previa consultazione delle società di gestione collettiva operanti all'interno di tale territorio.

165. La Commissione prende atto di tale disposizione dell'articolo 2(III) del contratto-tipo della CISAC, sottoscritto dai suoi membri nell'accordo di Sydney¹³¹, ma ritiene che non costituisca una risposta adeguata agli addebiti relativi alla pratica concordata sulla definizione dei territori. Come illustrato nei considerando 161-162, ai sensi della Direttiva 93/83/CEE, le emittenti devono ottenere una sola licenza per lo sfruttamento dell'intera impronta satellitare. La legislazione applicabile riguardo alle condizioni per la concessione delle licenze sarà quella del paese in cui è introdotto il primo segnale (generalmente l'uplink). Dal momento che l'atto di comunicazione ha luogo in tale paese del SEE, occorre una licenza unicamente per tale paese. Di conseguenza, l'accordo di Sydney è obsoleto al riguardo e non è necessario per assicurare che le licenze concesse coprano l'intera impronta satellitare¹³².

7.6.1.3. La pratica non può essere considerata il risultato di una singola reazione del mercato

166. Il comportamento parallelo non può essere considerato il risultato di una singola reazione del mercato. Ciascuna società di gestione collettiva deve avere un accordo di rappresentanza reciproca con ogni altra società se vuole mettere insieme tutti i repertori disponibili ed offrire una licenza multirepertorio. Tuttavia, questo scambio equo di repertori non dovrebbe impedire alle società di gestione collettiva di concedere i loro diritti a diverse società per lo stesso

¹³¹ L'accordo "di Sydney" non è preso in esame nella presente decisione. La Commissione si riserva il diritto di considerare tale accordo nel contesto delle norme sulla concorrenza.

¹³² Tale concetto è spiegato in modo chiaro dalla KODA nella risposta alla comunicazione degli addebiti: "Gli accordi di rappresentanza reciproca non fanno distinzione fra le diverse forme d'uso e coprono pertanto la trasmissione via satellite, la ritrasmissione via cavo e internet. Per quanto concerne la trasmissione via satellite, la direttiva satellite e cavo (93/83/CE) stabilisce che l'atto limitato ha luogo nel paese di uplink e pertanto le società consociate possono dare in licenza il repertorio della KODA sull'intero territorio dell'impronta satellitare. L'articolo 1 della direttiva satellite e cavo implica che l'atto limitato abbia luogo unicamente nel paese di uplink; non è pertanto necessario prevedere disposizioni specifiche negli accordi di reciprocità riguardo al satellite (sottolineato aggiunto)" (cfr. pag. 8 della risposta della KODA alla comunicazione degli addebiti).

territorio. La GEMA, per esempio, potrebbe avere un accordo di reciprocità con la SACEM e con la SABAM per avere in cambio sia i diritti francesi che quelli belgi e sfruttarli in Germania. Questo non impedirebbe alla GEMA di concedere i diritti tedeschi per il territorio di Belgio e Francia a entrambe le società di gestione collettiva facendo sì che esse siano in concorrenza.

167. Le società di gestione collettiva sono molto diverse tra loro sia per efficienza e costi di gestione che per dimensioni e numero di opere¹³³. La PRS (nel Regno Unito) ha un repertorio internazionale molto ampio mentre varie società di gestione collettiva più piccole hanno repertori più limitati, che sono utilizzati principalmente a livello nazionale.
168. Nonostante tali differenze, tutte le società di gestione collettiva si accordano reciproco accesso ai repertori su un piano di parità. Considerando che le società di gestione collettiva evidenziano livelli diversi di efficienza, esse possono avere interesse a conferire il mandato a un'altra società di gestione collettiva con risultati particolarmente buoni, affinché la licenza di sfruttamento copra un territorio più vasto rispetto a quello nel quale essa ha sede o per concedere il mandato a più di una società di gestione collettiva in alcune regioni, in modo da aumentare la copertura della loro concessione di licenze e quindi la remunerazione dei loro autori.
169. Come spiegato, i negoziati finalizzati agli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca erano stati preceduti da una fase di coordinamento. Con la diffusione del satellite e di internet, i membri della CISAC con sede nel SEE non si sono limitati a cercare una soluzione nel quadro delle loro relazioni bilaterali. In risposta alla crescente importanza di internet nel SEE, per esempio, i membri della CISAC si sono coordinati e hanno sottoscritto il cosiddetto accordo di Santiago, che è stato notificato in modo congiunto per un'eventuale esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. La decisione di non rinnovare l'accordo di Santiago, che ancora una volta ha prodotto una rigida delimitazione dei territori su base nazionale, allo stesso modo, indica che i membri della CISAC con sede nel SEE coordinano il loro comportamento riguardo alla concessione di licenze per la diffusione via internet. Difficilmente si può parlare di imprese indipendenti che agiscono in piena autonomia sul mercato.
170. Infine, bisogna ricordare che anche quando gli accordi di rappresentanza bilaterale non prevedono clausole di esclusiva, ove tali clausole non siano state presumibilmente applicate, è invalsa la pratica per cui le società di gestione collettiva concedono licenze unicamente per uno sfruttamento sul territorio nazionale. Tale pratica deriva dal fatto che la delimitazione territoriale permane, sulla base di clausole che replicano l'articolo 6(I) dell'accordo-tipo della CISAC. Nella sentenza *Lucazeau*, la Corte di giustizia ha stabilito che il persistere di tale comportamento anche in assenza di clausole di esclusiva esplicithe indicherebbe l'esistenza di una pratica concordata. La Corte ha stabilito inoltre che il comportamento parallelo osservato può essere considerato una "prova

¹³³ Da varie richieste di informazioni e fonti pubbliche emerge che il livello di spese di gestione varia notevolmente tra i membri della CISAC con sede nel SEE (dall'11% a più del 25% nel 2005). Questa notevole differenza si riflette anche sull'importo totale dei diritti incassati (da 3,4 a 823 milioni di euro nel 2005). Anche altri fattori indicano che vi sono differenze sostanziali tra le società di gestione collettiva. Ne sono un esempio i tempi di pagamento tra le società di gestione collettiva o il metodo di calcolo e assegnazione delle royalty (calcolo al secondo o su campioni a scadenze regolari).

considerevole" di una pratica concordata e perciò di un coordinamento, a meno che non vi siano altri elementi che dimostrino che la segmentazione del mercato è il risultato di un singolo comportamento di mercato¹³⁴.

7.6.1.4. *La necessità di una presenza locale non spiega la sistematica delimitazione territoriale limitatamente al territorio del paese nel quale ha sede la società di gestione collettiva*

171. I destinatari della comunicazione degli addebiti¹³⁵ hanno affermato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti e durante l'audizione orale, che la presenza locale è necessaria per controllare l'utilizzo dei diritti. Secondo quanto ha affermato un destinatario: "Poiché l'utilizzo di opere coperte da diritto d'autore via cavo, via satellite e via internet richiede sempre, a livello teorico, una verifica locale al di fuori del territorio nel quale opera la società degli autori, quest'ultima non ha la possibilità di concedere autorizzazioni per l'utilizzo del suo repertorio al di fuori del suo territorio (sottolineato aggiunto)¹³⁶." "Non sarebbe realistico pensare che le società di gestione collettiva possano controllare dal loro territorio nazionale un numero molto elevato di operatori via internet e via cavo attivi all'estero"¹³⁷. "Il controllo a distanza non è efficace. Per esempio, una società di autori finlandese non avrebbe strumenti efficaci per controllare gli atti concreti di sfruttamento delle opere dei suoi membri in Irlanda "¹³⁸.
172. Tali affermazioni si basano sul presupposto che sarebbe necessaria una vicinanza geografica tra il concedente la licenza (ossia la società di gestione collettiva) e il licenziatario (ossia l'utilizzatore commerciale). Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE hanno inoltre sottolineato che instaurare una controversia per violazioni dei diritti d'autore dei loro membri all'estero sarebbe complessa e onerosa per qualsiasi società di gestione collettiva. È stato inoltre affermato che è importante conoscere la legislazione locale.
173. Per quanto riguarda la vicinanza con il licenziatario, va ricordato che il sistema attuale non si basa su tale vicinanza. Nel quadro di tale sistema, la restrizione territoriale del mandato significa che ciascuna società di gestione collettiva rilascia le licenze di sfruttamento relative al proprio territorio, indipendentemente dalla sede del licenziatario. Per esempio, se un sito web è destinato al territorio tedesco, il rilascio della licenza è di competenza della GEMA, anche se l'impresa che offre i servizi sul sito web si trova in Francia.

¹³⁴ Cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88 François Lucazeau ed altri contro Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) ed altri, Racc. 1989, pag. 2811, punto 18.

¹³⁵ Cfr. ad esempio il punto 54 della versione non riservata della risposta della GEMA alla comunicazione degli addebiti.

¹³⁶ Tale argomento è in contraddizione con quanto affermato da alcune società di gestione collettiva riguardo all'articolo 6(II) del contratto-tipo della CISAC. È stato infatti affermato che l'articolo 6(II) non impedisce alle società di gestione collettiva di emettere licenze che coprano il loro repertorio al di fuori del territorio nazionale. Alcune società di gestione collettiva sostengono di poter emettere una licenza di questo tipo, ma apparentemente soltanto ad alcuni dei loro utilizzatori commerciali nazionali. Questo è comunque indice del fatto che le società di gestione collettiva possono tecnicamente emettere licenze multiterritoriali. Cfr. per es. i punti 17 e 183 della risposta della SGAE alla comunicazione degli addebiti.

¹³⁷ Cfr. il punto 198 della versione non riservata della risposta della CISAC alla comunicazione degli addebiti.

¹³⁸ Cfr. il punto 198 della versione non riservata della risposta della CISAC alla comunicazione degli addebiti.

174. Per quanto riguarda le trasmissioni via internet, satellite e cavo esistono soluzioni tecniche che permettono di monitorare il licenziatario, anche se i materiali vengono utilizzati al di fuori del territorio nazionale della società di gestione collettiva o se il licenziatario è stabilito al di fuori del territorio nazionale della società di gestione collettiva. Le società di gestione collettiva hanno già adottato procedure di rilascio di licenze che dimostrano la loro capacità di monitorare gli utilizzi e gli utilizzatori al di fuori del loro territorio nazionale e che le differenze tra le normative nazionali non rappresentano un ostacolo alle licenze multiterritoriali. Inoltre, la maggior parte dei membri SEE della CISAC ha affermato (nel quadro della discussione sugli addebiti relativi all'articolo 6(II) del contratto-tipo della CISAC e sulla sua applicazione) di poter concedere licenze multiterritoriali.
175. Per quanto riguarda la confusione che, secondo quanto si afferma, insorgerebbe se un utilizzatore avesse la possibilità di ottenere la licenza da altre società di gestione collettiva e le conseguenze che ne deriverebbero per le attività di monitoraggio sul mercato e di ricerca di utilizzazione non autorizzata di opere musicali, va sottolineato che un utilizzatore commerciale dovrebbe dimostrare, ove gli venga richiesto, di avere ottenuto una licenza di sfruttamento e dovrebbe quindi essere in grado di indicare l'ambito di applicazione della licenza e la società di gestione collettiva che ha concesso la licenza. Secondo taluni membri della CISAC con sede nel SEE, oggi è già possibile, in determinate circostanze, ottenere una licenza da un'altra società di gestione collettiva (per esempio, mediante licensing diretto dalla società di gestione collettiva per il proprio repertorio).
176. Per quanto riguarda il nesso tra instaurazione di controversie e applicazione dei diritti, in primo luogo è opportuno distinguere tra monitoraggio generale del mercato per quanto riguarda l'utilizzazione non autorizzata di opere coperte da diritto d'autore e monitoraggio delle attività di un licenziatario per verificare che esso rispetti le disposizioni della licenza e il pagamento delle royalty alla società che concede la licenza. Ogni volta che una società di gestione collettiva concede una licenza multiterritoriale relativa al proprio repertorio, essa si affida al monitoraggio efficace al di fuori del proprio territorio nazionale. Poiché le attività di sfruttamento possono avvenire all'estero (teoricamente, in tutto il mondo), l'utilizzo non autorizzato in un altro paese contrario a quanto previsto dalla licenza può rendere necessaria un'azione legale in tale paese.
177. In secondo luogo, è assolutamente ragionevole separare le controversie dall'applicazione. In caso di controversia, sono richieste la vicinanza geografica e una buona conoscenza del paese in cui l'utilizzatore è stabilito. Tuttavia, se le società di gestione collettiva rilasciano una licenza ad un'impresa stabilita in un altro paese, la controversia può attualmente essere avviata da un'altra entità, per esempio la società di gestione collettiva locale. Pertanto, la concessione della licenza non è inestricabilmente legata al fatto che chi concede la licenza possa avviare un'azione legale in un altro paese.
178. In terzo luogo, nel corso dell'audizione orale è stato affermato che le attività di monitoraggio, audit e controllo in ambiente online non devono essere necessariamente svolte da chi concede la licenza in ognuno dei territori coperti dalla licenza. La SABAM ha spiegato che è possibile adattare il contratto-tipo della CISAC e la rete esistente di accordi di rappresentanza reciproca. Secondo

quanto suggerisce la SABAM, la società di gestione collettiva che rilascia la licenza multiterritoriale e multirepertorio potrebbe, se necessario, chiedere ad altre società di gestione collettiva di monitorare e di applicare a livello locale la licenza concessa.

179. In quarto luogo, analogamente a quanto sostiene la SABAM, le società di gestione collettiva nordiche hanno presentato il modello di cooperazione riguardante la regione nordica e quella baltica (“*Nordic and Baltic*” *cooperation model*, NCB), spiegando che esse gestiscono un sistema online di licenze multiterritoriali che prevede che una sola licenza copra tanto la riproduzione meccanica che i diritti di esecuzione pubblica. Inoltre, tale sistema permette agli utilizzatori commerciali di ottenere licenze concernenti tali due tipi di diritti per la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca, l'Islanda, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. Esso si basa sulla cooperazione contrattuale esplicita tra le società cui i titolari dei diritti hanno dato mandato. Le società di gestione collettiva nordiche e baltiche sostengono che l'esperienza con il modello NCB dimostra che a) in ogni sistema di concessione di licenze multiterritoriali è essenziale che esista una rete di società nazionali che cooperino per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti (per individuare e monitorare gli utilizzi, è necessaria una presenza locale) e b) per la concessione di licenze globali multiterritoriali, sarebbe necessario che i titolari dei diritti e i loro rappresentanti diano un opportuno mandato.
180. La OSA sembra sostenere i pareri e le pratiche della SABAM e delle società nordiche. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, infatti, essa ha affermato: “Crediamo che l'affermazione secondo cui oggi le società di gestione collettiva rilascerebbero licenze per l'utilizzo di repertori musicali in Internet e per trasmissioni via satellite che coprono esclusivamente il territorio di un solo paese (nel caso della OSA, la Repubblica ceca) sia priva di sostanza. Tale licenza, almeno nel caso degli utilizzatori cui la OSA ha concesso una licenza, non sarebbe accettata dagli utilizzatori e non è sicuro che la OSA possa addirittura concedere una licenza di questo tipo conformemente alla legge sul diritto d'autore, secondo la quale la portata di una licenza, compreso il suo campo di applicazione territoriale, dipende dall'obiettivo della licenza. Siamo convinti che la concessione di una licenza, per esempio, per la diffusione via internet all'interno del territorio esclusivo della Repubblica ceca necessiti di troppe misure tecniche da parte dell'utilizzatore o implichi l'impossibilità concreta di rispettare le condizioni di una tale licenza”¹³⁹.
181. La OSA ha inoltre affermato di concedere licenze multiterritoriali per la trasmissione via web: “Attualmente, la OSA concede licenze relative a diverse trasmissioni via web originali, soprattutto trasmissioni radio; tutte le licenze sono concesse senza limitazioni territoriali. Tutte le licenze sono state concesse ad entità ceche; a tutt'oggi non abbiamo ricevuto richieste di licenza da emittenti straniere”¹⁴⁰. Ovviamente, la OSA non ritiene che siano questioni tecniche che impediscono il rilascio di licenze multiterritoriali e crede che gli utilizzatori abbiano bisogno di licenze di questo tipo.

¹³⁹ Cfr. punto 4.A della risposta della OSA alla comunicazione degli addebiti.

¹⁴⁰ Cfr. capitolo sulle trasmissioni via web originali (*Original webcasting*) della risposta della OSA alla comunicazione degli addebiti.

182. Infine, va sottolineato che le osservazioni contenute nei considerando che precedono non ostano al fatto che, in circostanze specifiche, la decisione di non concedere il potere di rilasciare licenze al di fuori del territorio in cui è stabilita la società di gestione collettiva può dipendere dal fatto che l'altra società di gestione collettiva potrebbe non essere ritenuta tecnicamente in grado di garantire un monitoraggio ed un'applicazione adeguati. Analogamente, il sistema giuridico di un paese del SEE può presentare caratteristiche che indurrebbero naturalmente a preferire la società locale a causa, per esempio, dello status particolare di cui beneficerebbe nel caso di controversie davanti ad un tribunale locale. La definizione dei territori che risulta dalla valutazione delle capacità individuali delle parti dell'accordo bilaterale di rappresentanza reciproca non rappresenta di solito una pratica concordata restrittiva della concorrenza.
183. Tuttavia, la pratica concordata, che è sistematica, non si può spiegare con la situazione particolare in un determinato sistema giuridico o con la limitata capacità tecnica di una o dell'altra società di gestione collettiva. Pertanto, la presente decisione non può essere interpretata come una decisione che impedisce alle società di gestione collettiva, in quanto operatori di mercato indipendenti, di tenere conto delle rispettive capacità di monitorare il mercato e garantire l'adeguata applicazione dei diritti d'autore nei loro negoziati bilaterali.
184. Effettivamente, la Corte di giustizia¹⁴¹ ha considerato che, alla luce della necessità di monitorare a livello locale e fisico molte sedi nel caso di applicazioni off line (bar, ristoranti, discoteche, ecc.), la definizione dei territori delle licenze corrispondente ai confini nazionali potrebbe essere giustificata sulla base del fatto che la duplicazione delle strutture di monitoraggio dell'utilizzo del diritto d'autore in tutti i territori non sarebbe logica dal punto di vista economico. I costi della creazione di una rete di contratti con gli utilizzatori commerciali di un altro paese e dell'attuazione di sistemi propri di monitoraggio locale risulterebbero semplicemente eccessivi e impedirebbero alle società di gestione collettiva di essere attive al di fuori del proprio territorio nazionale. La necessità di disporre di una rete locale di agenti potrebbe spiegare, per quanto riguarda il mondo offline, la definizione rigidamente nazionale dei territori di validità delle licenze e la simmetria perfetta dello scambio reciproco tra società di gestione collettiva come il "naturale" risultato di mercato non basato su una pratica concordata.
185. Come verrà illustrato nei considerando che seguono, ciò non è vero per le trasmissioni via satellite, internet e cavo.
186. Trasmissione via satellite. Dalla comunicazione degli addebiti emerge che "... qualsiasi trasmissione satellitare può essere monitorata all'interno dell'intera impronta satellitare. Una società di gestione collettiva può controllare il contenuto da qualsiasi punto interno dell'impronta satellitare. Ciò è illustrato, per esempio, da un accordo di rappresentanza reciproca concluso dalla PRS, che autorizza ogni firmatario del contratto a concedere una licenza non soltanto per il

¹⁴¹ Cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88 François Lucazeau e altri contro Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) e altri, Racc. 1989, pag. 2811, punto 18. Le società di gestione collettiva potrebbero comunque essere veri concorrenti nell'ambiente off line se decidessero di creare una rete di controllo al di fuori del loro territorio nazionale.

proprio territorio nazionale, ma per l'intera impronta satellitare in caso di trasmissione diretta"¹⁴².

187. Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE affermano che la presenza geografica nel paese dell'emittente è necessaria per raccogliere informazioni concernenti i diritti utilizzati e avviare azioni legali contro le emittenti. Per esempio, i canali criptati potrebbero essere monitorati solamente a partire dal paese a cui sono destinati.¹⁴³
188. In realtà, l'argomentazione relativa ai canali criptati non è valida. Le società di gestione collettiva che hanno intenzione di concedere una licenza ad un'emittente possono tranquillamente affrontare tale questione in fase di negoziato sulla licenza e l'emittente può sempre dare alla società di gestione collettiva che concede la licenza il necessario apparecchio per decodificare il segnale trasmesso. Per quanto riguarda la necessità di una presenza in loco, i membri della CISAC con sede nel SEE si sono limitati a riproporre le argomentazioni già discusse e respinte¹⁴⁴.
189. Utilizzo su internet. Internet presenta caratteristiche che sono radicalmente diverse da quelle dello sfruttamento tradizionale delle opere musicali, discusse nelle cause *Tournier* e *Lucazeau*. In sede di audizione orale è stato dimostrato, soprattutto dalla EDIMA¹⁴⁵, che è possibile il monitoraggio a distanza della distribuzione di musica online (sia in streaming che in download). Ogni opera musicale ha un'identità elettronica, mentre ogni personal computer ha un indirizzo internet (*internet protocol address*). Grazie a tali informazioni, le società di gestione collettiva sono in grado di garantire, al momento in cui rilasciano la licenza, che l'utilizzatore commerciale possa sapere con precisione quale opera musicale viene utilizzata, da quale computer e per quale finalità. L'utilizzatore commerciale può inviare tali informazioni alle società di gestione collettiva, che le utilizzeranno per distribuire opportunamente le royalty ai detentori del diritto. In altri termini, le società di gestione collettiva possono accordarsi sulle modalità del monitoraggio.
190. Come già spiegato nella comunicazione degli addebiti, i recenti sviluppi del mercato nel settore della gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda l'uso online contraddicono l'affermazione che le definizioni dei territori sono indispensabili, in particolare per poter garantire l'adeguatezza delle attività di monitoraggio, audit e applicazione da parte delle società di gestione collettiva.
191. Innanzitutto, nel quadro del procedimento relativo alle trasmissioni in simulcast¹⁴⁶, in seguito alle discussioni avvenute con la Commissione, l'IFPI (la "Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica") ha notificato alla Commissione una versione emendata dell'accordo di rappresentanza reciproca,

¹⁴² Cfr. punto 111 della comunicazione degli addebiti.

¹⁴³ Si vedano i punti 62 e seguenti della versione non riservata della risposta della GEMA alla comunicazione degli addebiti e la pagina 10 della versione non riservata della risposta della AKM alla comunicazione degli addebiti.

¹⁴⁴ Cfr. considerando 173 e successivi della presente decisione.

¹⁴⁵ L'EDIMA è un'associazione che rappresenta società attive nella fornitura on-line di contenuti audio e audiovisivi. I membri dell'EDIMA rappresentano il 70% del mercato online dei media digitali.

¹⁴⁶ Decisione 2003/300/CE della Commissione dell'ottobre 2002, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso n. COMP/C2/38014 IFPI "Simulcasting" (GU L 107 del 30.4.2003, pag. 58) punti 3 e 27.

che ha consentito alle emittenti i cui segnali avevano origine nel SEE di rivolgersi a qualsiasi società di gestione collettiva con sede nel SEE e firmataria di un accordo di rappresentanza reciproca, per ottenere una licenza multiterritoriale/multirepatorio sul simulcast in Internet. Inoltre, l'11 novembre 2003, l'IFPI ha annunciato la conclusione di un accordo standard fra società di gestione collettiva di produttori dell'industria fonografica, finalizzato alla concessione di licenze multirepatorio/multiterritoriali per la trasmissione via web¹⁴⁷. L'accordo Webcasting rispecchia la struttura dell'accordo relativo alle trasmissioni in simulcast in quanto consente alle società partecipanti di concedere licenze mondiali a utilizzatori commerciali con sede ovunque nel SEE. Pertanto, dall'esito del procedimento relativo alle trasmissioni in simulcast e dai termini del successivo accordo Webcasting emerge che non è necessario, da un punto di vista tecnico, che le società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale siano presenti sul territorio (ovvero a livello locale) per offrire licenze multiterritoriali e multirepatorio per la diffusione via internet e per controllarne correttamente gli usi.

192. Anche nel quadro dell'accordo Santiago è stata prevista la concessione di licenze multiterritoriali, anche se la possibilità è limitata agli utilizzatori aventi domicilio economico nello stesso territorio nazionale. Ciò dimostra che la presenza nei paesi di utilizzo non è stata ritenuta necessaria.
193. In secondo luogo, nel gennaio 2006, la PRS e la GEMA hanno costituito una joint venture che funzionerà come sportello unico paneuropeo per il rilascio di licenze relative ai diritti di trasmissione online e mobile per quanto riguarda il repertorio angloamericano della EMI. La joint venture distribuirà licenze paneuropee a utilizzatori commerciali stabiliti in qualsiasi paese del SEE. Adam Singer, amministratore delegato della MCPS-PRS ha riconosciuto che "in ambiente online, i confini non si sentono", mentre Jürgen Becker, all'epoca in capo al consiglio di amministrazione della GEMA ha affermato che "ciò darà ai licenziatari e ai consumatori uno sportello unico e garantirà che i titolari dei diritti e le società consociate siano protette in modo adeguato nelle reti digitali globali"¹⁴⁸. Pertanto questo nuovo modello è un esempio che dimostra che le società di gestione collettiva hanno la capacità tecnica di offrire licenze multiterritoriali e che le argomentazioni relative alle attività di audit, monitoraggio e applicazione che esse devono sostenere e alla necessaria vicinanza geografica tra chi concede la licenza e il licenziatario non giustificano l'attuale comportamento parallelo alle limitazioni territoriali. Alcune società di gestione collettiva che hanno sostenuto tali argomentazioni non le ritengono un ostacolo alla conclusione di accordi come la joint venture PRS/GEMA.
194. In terzo luogo, alcuni membri della CISAC con sede nel SEE propongono altre soluzioni o meccanismi per offrire licenze multiterritoriali in una situazione di concorrenza. In particolare, va citata una proposta di alcune piccole e medie società di gestione collettiva con sede nel SEE, affiliate alla CISAC, che suggeriscono che potrebbe affermarsi un modello nuovo e adeguato; in base a tale modello, "ogni società europea di gestione collettiva dei diritti ha il diritto di concedere licenze transfrontaliere online per tutta l'Europa, a qualsiasi

¹⁴⁷ Cfr. il comunicato stampa "Recording industry announces new one-stop-shop for webcast licensing" dell'11.11.2003 (www.ifpi.org).

¹⁴⁸ Cfr. il comunicato stampa della GEMA del 23 gennaio 2006 (www.gema.de).

utilizzatore che abbia domicilio economico all'interno dell'UE/del SEE ... la società di gestione collettiva dei diritti applica la tariffa e le condizioni del paese di destinazione”¹⁴⁹. Questa proposta, avanzata da alcune società che concedono licenze, dimostra che non vi sono ragioni tecniche né economiche che impediscono la creazione di una licenza multirepertorio e multiterritoriale, che possa essere concessa a qualsiasi utilizzatore commerciale con sede all'interno del SEE, piuttosto che semplicemente nell'ambito del territorio nazionale della società che rilascia la licenza.

195. Ritrasmissione via cavo di opere musicali. I destinatari della comunicazione degli addebiti ritengono in generale che il mercato della ritrasmissione via cavo presenti caratteristiche simili al mercato offline, in cui la presenza in loco e la conoscenza del mercato locale rimangono necessarie.
196. Non si contesta il fatto che la diffusione via cavo di opere musicali rimanga, per il momento, un'operazione di portata nazionale o locale. I canali ritrasmessi via cavo vengono infatti spesso proposti agli utenti su scala locale (per esempio, gli operatori del settore offrono un pacchetto di canali ai consumatori residenti in una regione definita o in una città). Questo non implica però che tale mercato non sia rilevante ai fini del SEE. Al contrario, certi programmi sono ritrasmessi via cavo in molti paesi del SEE, per esempio quelli dei principali canali televisivi o i programmi che possono rivestire un interesse per un pubblico internazionale (per esempio, BBC, TV5 e Euronews).
197. Non si contesta nemmeno il fatto che gli operatori di reti via cavo abbiano bisogno di una licenza specifica per lo sfruttamento via cavo, diversa da quella prevista per la trasmissione via satellite.
198. Come risulta chiaramente dalla comunicazione degli addebiti¹⁵⁰, i programmi ritrasmessi in questione sono esclusivamente quelli che vengono prima trasmessi via satellite e quindi ritrasmessi via cavo, nella misura in cui la ritrasmissione avviene all'interno dell'impronta satellitare. Il contenuto della ritrasmissione via cavo in questione risulta quindi esattamente identico alla trasmissione via satellite. Considerando che tutte le società di gestione collettiva localizzate all'interno dell'impronta satellitare possono rilasciare una licenza che copre l'intera impronta satellitare e monitorarne l'utilizzo, si può concludere che, in circostanze normali e a meno che non vi sia un problema specifico di monitoraggio relativo ad un particolare operatore di rete via cavo, tali società di gestione collettiva possono anche concedere una licenza di utilizzazione e monitorare lo sfruttamento via cavo di un'opera precedentemente trasmessa via satellite. Se dovesse emergere un problema particolare, imputabile al modello commerciale dell'operatore di rete via cavo, è legittimo rifiutare di concedere la licenza o, alternativamente, concordare misure specifiche di monitoraggio, ma gli attuali accordi di rappresentanza non prevedono nemmeno la possibilità di concessione di una tale licenza.

¹⁴⁹ Cfr. la presa di posizione del 29 agosto 2005 « Gestione collettiva transfrontaliera di diritti on-line in Europa », sottoscritta da ARTISJUS, AKM, KODA, SPA, STIM, TEOSTO e TONO, pagina 2. Queste società di gestione collettiva, alcune delle quali sono destinatarie della presente comunicazione degli addebiti, hanno adottato questa posizione nel contesto del documento di lavoro pubblicato il 7 luglio 2005 dalla Commissione sulla “Gestione collettiva transfrontaliera del copyright”.

¹⁵⁰ Cfr. punti 109, 110 e 111 della comunicazione degli addebiti.

199. Per concludere, non esistono motivi oggettivi che possano spiegare perché tutte le società di gestione collettiva abbiano attuato lo stesso comportamento parallelo nel mercato o perché esse abbiano mantenuto la rispettiva posizione esclusiva sul mercato nazionale per quanto riguarda la concessione di licenze di ritrasmissione via cavo nei casi in cui i contenuti sono ritrasmessi all'interno dell'impronta del satellite in cui è avvenuta la prima trasmissione.

7.6.2. *La pratica concordata è restrittiva della concorrenza*

200. I considerando che seguono illustrano perché la pratica concertata è restrittiva della concorrenza. In primo luogo, essi spiegano che tale pratica produce una segmentazione del mercato e, in secondo luogo, che non è obiettivamente necessario, da un punto di vista economico o commerciale, avere una serie di accordi bilaterali di rappresentanza reciproca tra società di gestione collettiva che impongono limitazioni territoriali nazionali.
201. Esaminando tutti i diversi aspetti del problema, è importante non dimenticare il campo di applicazione degli addebiti della Commissione. La presente decisione non riguarda il semplice fatto di limitare l'ambito di applicazione del mandato, ma piuttosto l'approccio coordinato di tutti i membri della CISAC con sede nel SEE relativamente a tale limitazione. Occorre innanzitutto notare che, considerata separatamente, la concessione di una licenza limitata ad un determinato territorio, anche al territorio nazionale, non è automaticamente restrittiva della concorrenza. La società che concede la licenza ha di solito il diritto di limitare la licenza ad un particolare territorio senza per questo violare l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
202. Nella valutazione degli effetti degli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca conclusi da società di gestione collettiva, occorre tenere presente le reali condizioni in cui si applicano, il contesto economico nel quale le imprese operano, i prodotti e i servizi coperti da tali accordi e la reale struttura del mercato interessato¹⁵¹.

7.6.2.1. *Definizione dei territori ed esclusiva*

203. Anche in mancanza dell'esclusiva esplicita descritta nella sezione 7.5.2., limitare il territorio di validità del potere di concedere licenze al territorio nazionale della società di gestione collettiva corrisponde a concedere a tale società un'esclusiva ed a segmentare il mercato in monopoli nazionali¹⁵².
204. L'uniforme delimitazione territoriale ha l'effetto di concedere indirettamente un'esclusiva, in quanto essa standardizza la rappresentanza reciproca tra i membri SEE della CISAC: il potere di ogni società di gestione collettiva di concedere licenze è limitato, nel senso che ciascuna può concedere l'accesso solamente al proprio portafoglio di opere, finalizzato ad uno sfruttamento nel proprio territorio "nazionale" (indipendentemente da dove è stabilito l'utilizzatore). Inserendo tale delimitazione territoriale in tutti gli accordi, l'effetto finale è che soltanto una società di gestione collettiva per paese può concedere

¹⁵¹ Causa 23/67, SA Brasserie de Haecht contro i soci di fatto Wilkin –Jansen , Racc. 1967, pag. 407.

¹⁵² Cfr. punto 99 della comunicazione degli addebiti.

licenze multirepertorio per l'utilizzo in quel paese della musica oggetto del contratto.

205. Tale delimitazione rispecchia, in certa misura, l'esclusiva esplicita prevista nel contratto-tipo della CISAC e negli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca che lo recepiscono. Se viene esplicitamente concessa l'esclusiva all'altra società di gestione collettiva che stipula l'accordo bilaterale, le società di gestione collettiva limiteranno il potere di concedere licenze negli altri accordi bilaterali di rappresentanza reciproca sulla base del territorio nazionale di ciascuna società di gestione collettiva. Qualsiasi ambito territoriale che superi i confini del territorio nazionale potrebbe invadere il territorio di validità dell'esclusiva concessa ad un'altra società di gestione collettiva.
206. Tuttavia, ciò dimostra anche che, poiché le clausole relative all'esclusiva esplicita ed alla delimitazione dei territori sono presenti contemporaneamente, sopprimere la clausola sull'esclusiva esplicita non basta ad eliminare in toto l'esclusiva. Anche in assenza di esclusiva esplicita, le società di gestione collettiva possono ottenere lo stesso risultato coordinando semplicemente il loro comportamento in modo tale che il potere di concedere licenze sia limitato al territorio nazionale della società di gestione collettiva. Anche nei singoli casi in cui le società di gestione collettiva hanno eliminato l'esclusiva esplicita, non si sono osservati cambiamenti nell'attribuzione dei territori fra le società di gestione collettiva¹⁵³. Anche se alcune società di gestione collettiva hanno affermato di non applicare le clausole di esclusiva esistenti, le società di gestione collettiva non hanno né permesso che i propri repertori potessero essere sfruttati in un altro paese da parte di una società di gestione collettiva diversa da quella titolare, né concesso il repertorio a più di una società di gestione collettiva in parallelo per lo stesso territorio (e per diversi paesi).
207. In pratica, questa situazione produce monopoli nazionali per la concessione di licenze multirepertorio dei diritti di esecuzione pubblica ed ha l'effetto di segmentare il SEE in mercati nazionali. La concorrenza ne risulta limitata a due livelli: a) sul mercato dei servizi amministrativi che le società di gestione collettiva si forniscono reciprocamente e b) sul mercato delle licenze.
208. Sul mercato dei servizi amministrativi che le società di gestione collettiva si forniscono reciprocamente, l'uniformità della definizione dei territori garantisce che le società forniscano tali servizi limitatamente al proprio territorio nazionale, dove non devono affrontare la concorrenza di altre società di gestione collettiva. A titolo di esempio, la GEMA potrebbe scegliere la francese SACEM per fornire servizi amministrativi alla GEMA in Belgio, parallelamente alla SABAM belga. Tuttavia, conformemente alle regole di coordinamento applicate dalle società di gestione collettiva, la GEMA sceglie la SACEM solamente per la Francia e la SABAM per il Belgio. A loro volta, la SACEM e la SABAM incaricano soltanto la GEMA per la gestione dei diritti francesi e belgi in Germania.
209. Lo stesso effetto si produce sul mercato delle licenze dei diritti. Poiché il potere di concedere licenze viene concesso soltanto su base strettamente nazionale, per quanto riguarda l'acquisizione delle licenze multirepertorio, gli utilizzatori dei diritti non dispongono di scelte alternative alla società di gestione collettiva

¹⁵³ Cfr. la sezione 7.6.2.1. della presente decisione e punto 102 della comunicazione degli addebiti.

nazionale. Un utilizzatore, indipendentemente dal luogo di residenza, che intende utilizzare opere musicali in Germania, per esempio, può soltanto rivolgersi alla GEMA per ottenere la necessaria licenza, poiché, in base alle pratiche concordate, nessun'altra società di gestione collettiva può concedere una licenza ad un utilizzatore stabilito in Germania. In linea teorica, ciascuna società di gestione collettiva potrebbe concedere i propri diritti ad una o più società di gestione collettiva per paese. Per esempio, la SACEM potrebbe concedere i diritti di sfruttamento in Austria e Germania del proprio repertorio (il repertorio francese) tanto all'austriaca AKM che alla tedesca GEMA. Entrambe le società potrebbero allora concedere licenze relative al repertorio francese in Germania e in Austria e gli utilizzatori (dei diritti) potrebbero scegliere, per quanto riguarda il repertorio in questione, tra due società di gestione collettiva concorrenti.

210. I monopoli territoriali reciprocamente garantiti relativi alla concessione dei diritti di esecuzione pubblica fanno sì che ciascuna società di gestione collettiva possa far pagare i costi di gestione dei diritti e della fornitura della licenza senza dovere affrontare la pressione della concorrenza da parte delle altre società di gestione collettiva. La concorrenza risulta pertanto limitata. Tale mancanza di concorrenza, come spiegato sopra, può avere un'incidenza negativa anche a livello dei titolari dei diritti.
211. L'uniformità della definizione dei territori produce un effetto di irrigidimento della struttura del mercato, esclude altre forme di concessione di licenze multirepertorio e confina ogni società di gestione collettiva ad operare nel proprio territorio nazionale. La rete di accordi di rappresentanza reciproca ha portato ad una situazione in cui non c'è spazio per altre modalità organizzative né per la concorrenza a livello di gestione del diritto d'autore. Essa crea inoltre barriere, impedendo l'accesso al mercato a nuovi concorrenti che potrebbero gestire i diritti d'autore in questione o a nuove modalità di gestione del diritto d'autore da parte degli operatori esistenti, ed ha l'effetto di limitare la distribuzione del diritto d'autore, a vantaggio di determinati operatori esistenti.
212. Se non esistessero pratiche concordate in materia di delimitazione dei territori, le società di gestione collettiva probabilmente entrerebbero in concorrenza e cercherebbero di trovare le migliori modalità di gestione collettiva dei diritti. Questa situazione introdurrebbe una diversificazione a livello di estensione territoriale delle zone di validità delle licenze e di numero di società di gestione collettiva a cui viene richiesto di gestire i diritti in un altro territorio. Gli autori sarebbero incentivati a diventare membri delle società che hanno trovato le modalità più efficaci di gestione dei diritti.

7.6.2.2. La pratica concordata è oggettivamente necessaria per garantire che i membri della CISAC con sede nel SEE si concedano mandati reciproci?

213. Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE hanno affermato che in mancanza della definizione dei territori, le società di gestione collettiva non avrebbero interesse a concedersi mandati reciproci per il rilascio delle licenze, poiché si troverebbero obbligate a entrare in concorrenza nei rispettivi territori e a

concedere licenze a società di gestione collettiva per territori nei quali queste ultime potrebbero non avere l'esperienza o la competenza necessarie¹⁵⁴.

214. Al contrario, la SBAM ha sostenuto, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che “per gli autori non è vantaggioso ostacolare le attività degli utilizzatori multinazionali legittimi del repertorio musicale mondiale che utilizzano modalità di sfruttamento nuovi dal punto di vista tecnologico e intrinsecamente senza confini”¹⁵⁵. Nella sua risposta, la SBAM sostiene inoltre che “lungi dal compromettere la qualità della gestione collettiva dei diritti d'autore, le licenze multiterritoriali rappresentano vantaggi sia per gli autori che per gli utilizzatori Le restrizioni territoriali del contratto-tipo della CISAC producono una situazione opposta al miglioramento della gestione collettiva e bloccano l'emergenza, la crescita e la maturità di questo nuovo mercato”¹⁵⁶. La concorrenza “migliorerà la qualità dei servizi forniti agli autori e agli utilizzatori e nessuna argomentazione sull'esistenza di diritti nazionali esclusivi può giustificare la mancata applicazione dell'articolo 81 del trattato CE. ... La natura nazionale delle normative sul diritto d'autore non può in alcun modo giustificare l'argomentazione di alcune società di gestione collettiva secondo la quale esse sono monopoli nazionali naturali e contrattuali.”¹⁵⁷
215. In primo luogo, va nuovamente osservato che non si contesta la facoltà delle società di gestione collettiva di inserire delimitazioni territoriali nei mandati reciproci. L'obiezione sollevata dalla Commissione riguarda soltanto la delimitazione parallela dei territori applicata ai territori nazionali. Non vi sono elementi che indichino che tale comportamento parallelo sia obiettivamente giustificato per la creazione di una rete di accordi di rappresentanza reciproca e le argomentazioni dei destinatari della comunicazione degli addebiti sono principalmente volte a contestare l'idea che la delimitazione territoriale risulti, in quanto tale, restrittiva della concorrenza.
216. In secondo luogo, le argomentazioni elaborate dai membri della CISAC non risultano, in generale, convincenti. I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno ribadito che il monitoraggio all'estero è difficile e che quindi la conclusione di accordi di rappresentanza reciproca con altre società di gestione collettiva è di importanza vitale per proteggere gli interessi all'estero dei loro affiliati. Fermo restando il fatto che alcune delle difficoltà relative al monitoraggio dello sfruttamento al di fuori del territorio nazionale risultano esagerate, rimane il fatto che è difficilmente credibile che le società di gestione collettiva rinuncerebbero alla protezione dei loro affiliati all'estero soltanto perché il divieto delle pratiche concordate in oggetto introdurrebbe un certo livello di concorrenza. Inoltre, poiché le società di gestione collettiva hanno contratto un'obbligazione fiduciaria nei confronti dei loro membri e non possono introdurre discriminazioni nell'applicazione delle royalty, una “gara al ribasso” implicherebbe che le società di gestione collettiva deciderebbero di applicare royalty più basse per quanto riguarda i propri affiliati, uno scenario che sembra poco realistico.

¹⁵⁴ Cfr. ad esempio il punto 53 della versione non riservata della risposta della PRS alla comunicazione degli addebiti.

¹⁵⁵ Si veda pag. 19, primo punto della risposta della SABAM alla comunicazione degli addebiti.

¹⁵⁶ Si veda pag. 19, secondo punto della risposta della SABAM alla comunicazione degli addebiti.

¹⁵⁷ Si veda pag. 20, ultimo punto della risposta della SABAM alla comunicazione degli addebiti.

217. In terzo luogo, alle società di gestione collettiva non viene impedito di tutelare gli interessi dei loro membri, ovvero di garantire che i proventi non diminuiscano per effetto dell'esistenza di un certo livello di concorrenza relativa alla concessione delle licenze. Durante l'audizione orale, alcuni membri della CISAC con sede nel SEE hanno affermato che il principale problema legato alla concessione di licenze multiterritoriali non riguarda tanto le attività di monitoraggio, audit e applicazione, quanto la fissazione dei prezzi di tali licenze¹⁵⁸. Secondo tali società, una società di gestione collettiva non trae vantaggi dal fatto che altre società di gestione collettiva entrino in concorrenza per l'aggiudicazione della licenza valida all'estero relativa al proprio repertorio. Ciò significherebbe – per usare l'esempio citato nel considerando 208 – che la GEMA non avrebbe interesse che la SACEM e la SABAM entrino in concorrenza per concedere licenze relative al repertorio tedesco, in quanto una situazione di questo tipo porterebbe ad una corsa al ribasso dei prezzi del repertorio, con conseguenti perdite per la GEMA (a differenza del modello che prevede territori nazionali separati per ogni società di gestione collettiva).
218. La Commissione ha già chiarito la propria posizione su questo aspetto specifico in un caso analogo, in cui sono state eliminate tutte le limitazioni territoriali ed è stato concordato un meccanismo di fissazione dei prezzi per mantenere un certo controllo sui proventi derivanti da tale mandato ed evitare una corsa al ribasso relativa alle entrate spettanti ai titolari dei diritti. Nella decisione relativa alle trasmissioni in simulcast, si è ricordato che “l'esigenza delle società di gestione collettiva di garantire un livello adeguato di corrispettivo per il proprio repertorio attiene certamente dalla funzione essenziale del diritto d'autore e dei diritti connessi, e di conseguenza è naturale che gli accordi tra società di gestione collettiva contengano disposizioni in materia”¹⁵⁹. La Commissione ha quindi accettato che l'istituzione di un meccanismo tariffario fosse esentata in virtù dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato: il prezzo di una licenza di simulcast si basa su una tariffa globale applicata dalla società che concede la licenza e rispecchia le diverse tariffe nazionali fissate dalle società di gestione collettiva partecipanti¹⁶⁰. Il prezzo della licenza concessa dalle società di gestione collettiva è composto dalle spese di gestione e dal prezzo dei contenuti protetti. La concorrenza riguarda le spese di gestione e non i diritti in quanto tali. Le società di gestione collettiva possono quindi scegliere di garantire le entrate dei loro affiliati in un ambiente in cui la concessione di licenze multiterritoriali e multirepertorio è sottoposta alla concorrenza¹⁶¹.
219. Inoltre, anche senza un meccanismo del tipo usato nella decisione *Simulcasting*, una semplice deviazione dall'approccio delle pratiche concordate ed un'eventuale concessione parallela di zone di validità delle licenze identiche a più di una società di gestione collettiva non porterebbero necessariamente ad una gara al ribasso. Attualmente, una società di gestione collettiva che concede licenze

¹⁵⁸ Per quanto riguarda il meccanismo di fissazione dei prezzi, si veda il punto 16, lettera f), della versione non riservata della risposta della GEMA alla comunicazione sugli addebiti.

¹⁵⁹ Cfr. punto 70 della decisione 300/2003/CE.

¹⁶⁰ In questo modo, è stata introdotta una certa concorrenza relativa al prezzo, ma soltanto per quanto riguarda le spese di gestione delle società che concedono la licenza. Secondo questo sistema, soltanto la componente del prezzo relativa a tali spese, e non la componente relativa al diritto d'autore, è soggetta a concorrenza.

¹⁶¹ Un sistema analogo è attualmente adottato dalle società di gestione collettiva dello SEE nel quadro dell'accordo di proroga di Cannes, cfr. considerando 82.

all'estero per un'altra società di gestione collettiva che gliene ha dato mandato applica le proprie tariffe nazionali e trasferisce una percentuale delle proprie entrate alla società originale. Per evitare gare al ribasso relative al repertorio dei propri affiliati per il quale un'altra società di gestione collettiva concede licenze all'estero, la società di gestione collettiva che ha dato mandato potrebbe semplicemente fissare un livello di rendita (una specie di prezzo) per il suo repertorio rispetto alle altre società di gestione collettiva che concedono licenze all'estero. Essa riceverebbe quindi una specie di prezzo all'ingrosso garantito per il suo repertorio, mentre le società di gestione collettiva distributrici si troverebbero in una situazione di concorrenza per quanto riguarda il margine applicato al prezzo all'ingrosso.

220. Non si può sostenere che, anche introducendo alcuni adeguamenti al sistema di determinazione dei prezzi, le società di gestione collettiva non avrebbero interesse a favorire la concorrenza tra le proprie società di gestione collettiva distributrici. Le recenti tendenze del mercato confermano che per i titolari e quindi anche per gli amministratori fiduciari – ovvero, le società di gestione collettiva – concedere i diritti a diverse società di gestione collettiva concorrenti può rivelarsi una strategia efficace. Nel settore dei diritti anglo-americani di riproduzione meccanica per un utilizzo online, i grandi editori hanno adottato numerose iniziative per ritirare tali diritti (che appartengono agli editori) dall'attuale sistema delle società di gestione collettiva e scegliere una o più società di gestione collettiva per la loro gestione a livello SEE. La Warner Chappell ha annunciato l'intenzione di designare diverse società di gestione collettiva che avranno la facoltà di concedere a utilizzatori commerciali licenze paneuropee di sfruttamento dei diritti anglo-americani di riproduzione meccanica online del repertorio Warner Chappell ¹⁶². Ciò significa che numerose società di gestione collettiva si troveranno a competere per la concessione delle relative licenze sullo stesso territorio. La Warner Chappell ritiene che ciò le permetterà di ritirare il proprio repertorio dalle società di gestione collettiva che non operano in modo efficace, senza ripercussioni per il mercato delle licenze, poiché le altre società potranno continuare a rilasciare licenze paneuropee.
221. Si può pertanto concludere che le pratiche in questione non siano obiettivamente necessarie, poiché esistono metodi meno restrittivi che garantiscono che le società di gestione collettiva siano incentivate a concedersi mandati reciproci per la concessione di licenze.

7.6.3. Conclusioni

222. Coerentemente con quanto sopra, la pratica concordata tra i membri della CISAC con sede nel SEE rappresenta l'unica spiegazione possibile dell'attuale situazione del mercato.
223. Tale pratica limita la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto impedisce ai membri della CISAC con sede nel SEE di scegliere tra società di gestione collettiva diverse da quella nazionale per la concessione di licenze relative all'utilizzo del proprio repertorio all'estero.

¹⁶² Si veda il comunicato stampa della Warner Chappell del 2 giugno 2006, "Warner Chappell music launches its pan-European digital licensing (P.E.D.L.) initiative."

7.7. Effetti sugli scambi tra Stati membri e tra parti contraenti dell'accordo SEE

224. Per verificare se gli accordi di rappresentanza reciproca incidono sugli scambi tra Stati membri, è necessario determinare se essi siano “atti ad incidere direttamente o indirettamente, in atto o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri”¹⁶³.
225. Ai fini di effettuare tale verifica la Commissione dovrebbe considerare " tutti gli effetti che [il comportamento criticato] può avere sul mantenimento di un'effettiva concorrenza nell'ambito del mercato comune”¹⁶⁴.
226. La Corte di giustizia ha adottato sistematicamente il punto di vista secondo cui le attività delle società di gestione collettiva possono incidere sugli scambi fra Stati membri¹⁶⁵. Nel caso in oggetto, gli effetti sul commercio sono duplici:
- a) le restrizioni in materia di affiliazione limitano la possibilità degli autori di ottenere servizi di gestione dei diritti d'autore sulle loro opere da una società di gestione collettiva stabilita al di fuori della giurisdizione del loro paese, e
 - b) le restrizioni territoriali e le pratiche concordate sull'uniformità delle delimitazioni territoriali limitano la possibilità di eventuali emittenti via satellite, cavo o internet di ottenere licenze da diverse alternative società di gestione collettiva. Inoltre, una società di gestione collettiva non può, in base all'attuale sistema, offrire licenze e servizi di gestione al di fuori del proprio territorio nazionale.
227. La norvegese TONO e l'islandese STEF sono entrambe affiliate alla CISAC ed hanno concluso accordi di rappresentanza reciproca con ciascuna società di gestione collettiva della Comunità¹⁶⁶.
228. Di conseguenza, gli accordi di rappresentanza reciproca incidono sugli scambi fra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e tra Stati membri EFTA ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

¹⁶³ Cfr. causa 42/84 Remia BV e altri contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1985, pag. 2545.

¹⁶⁴ Cause riunite 6/73 e 7/73 Istituto Chemioterapico Italiano Spa e Commercial Solvents Corporation contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1973, pag. 223, punto 33.

¹⁶⁵ Causa 22/79 Greenwich Film Production contro Société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) and e Société des Éditions Labrador; causa 7/82 Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) contro Commissione delle Comunità europee, punto 38.

¹⁶⁶ Tutti gli accordi di rappresentanza reciproca della TONO e della STEF contengono l'articolo 6(II) del contratto-tipo della CISAC. La TONO e la STEF partecipano alla pratica concordata. Alcuni accordi di rappresentanza reciproca conclusi con le società di gestione collettiva della Comunità contengono la clausola di affiliazione e la clausola di esclusiva. Tuttavia, relativamente a queste due restrizioni, esiste un effetto sugli scambi tra Stati membri e Stati EFTA, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, per quanto riguarda gli accordi di rappresentanza reciproca di tutte le società di gestione collettiva della Comunità. Una clausola di affiliazione tra due società di gestione collettiva della Comunità può esercitare effetti su un autore norvegese o finlandese se questo è attualmente membro di una di queste società di gestione collettiva della Comunità. Una clausola di esclusiva tra due società di gestione collettiva della Comunità può avere effetti sulla TONO e sulla STEF in quanto impedisce loro di offrire i repertori coperti dall'esclusiva nei territori di queste società di gestione collettiva della Comunità.

8. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO SEE

8.1. Quadro generale

229. Per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca fra società di gestione collettiva a livello bilaterale e le pratiche concordate relative alla delimitazione territoriale devono soddisfare le seguenti quattro condizioni:

- a) contribuire ad un miglioramento della produzione o distribuzione dei prodotti o alla promozione del progresso tecnico o economico;
- b) riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva;
- c) non imporre alle imprese restrizioni non indispensabili al raggiungimento di tali obiettivi e
- d) non dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Queste condizioni sono cumulative e devono essere soddisfatte appieno. Spetta ai destinatari della comunicazione degli addebiti dimostrare che le pratiche soddisfano le condizioni cumulative di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato¹⁶⁷.

230. I destinatari della comunicazione degli addebiti non hanno presentato argomentazioni che riguardano specificamente l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato alle clausole di affiliazione e di esclusiva. Nella seguente sezione si valuta l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato solamente all'approccio coordinato che risulta nella sistematica delimitazione territoriale per territorio nazionale.

231. Numerosi membri della CISAC con sede nel SEE hanno affermato che le restrizioni territoriali previste negli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca costituiscono un presupposto indispensabile per lo scambio reciproco dei repertori e quindi per la possibilità di offrire licenze multiterritoriali. Secondo quanto affermato, senza limitazioni territoriali non verrebbero conclusi accordi di rappresentanza reciproca, in quanto le società di gestione collettiva non permetterebbero ad altre società di gestione collettiva di entrare in concorrenza con loro relativamente al proprio repertorio. Ciò avrebbe come conseguenza la distruzione degli sportelli unici che attualmente esistono a livello nazionale in base agli accordi di rappresentanza reciproca.

232. Tuttavia, tali osservazioni si riferiscono ad uno scenario in cui i membri della CISAC con sede nel SEE non potrebbero applicare alcuna forma di limitazione territoriale negli accordi di rappresentanza reciproca. Poiché la presente decisione vieta la pratica concordata tra i membri della CISAC con sede nel SEE per quanto riguarda la definizione e l'applicazione della delimitazione territoriale, le

¹⁶⁷ Ordinanza della Corte del 28 settembre 2006, C-552/03-P Unilever Bestfoods (Irlanda) Ltd contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 2006, pag. I-09091, punto 103.

argomentazioni proposte dai membri della CISAC con sede nel SEE non sono valide. Ai membri della CISAC con sede nel SEE non viene impedito di definire, individualmente, le zone di validità delle licenze relative al loro repertorio all'estero. Come indicato nella sezione 7.6.2.2., non si può affermare che, in mancanza di pratiche concordate, i membri della CISAC con sede nel SEE si asterranno dal concludere accordi di rappresentanza reciproca. Non è quindi necessario che, in seguito alla presente decisione, i membri della CISAC con sede nel SEE abbandonino il sistema di reciprocità.

8.2. Contributo al miglioramento della produzione o della distribuzione di prodotti o alla promozione del progresso tecnico o economico

233. In base alla prima condizione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, l'accordo o la pratica devono contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione di prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico. Questa condizione comporta un esame di tutti i benefici economici derivanti dall'attività economica contemplata dall'accordo. Si deve dimostrare la fondatezza¹⁶⁸ di tutti i presunti incrementi di efficienza e si può tener conto soltanto dei benefici oggettivi, e non dei punti di vista soggettivi delle parti¹⁶⁹. Il miglioramento "deve presentare, segnatamente, vantaggi oggettivi sensibili, tali da compensare gli inconvenienti che derivano dall'accordo sul piano della concorrenza"¹⁷⁰.
234. Non si mette in discussione il fatto che la rete di accordi bilaterali di rappresentanza reciproca fra società di gestione collettiva offra uno sportello unico per la gestione mondiale dei loro diritti. All'interno di un particolare territorio, il contratto-tipo della CISAC e gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca che lo applicano consentono ad una società di gestione collettiva di offrire uno sportello unico per la concessione di licenze di diritti di esecuzione nell'ambito di quel particolare territorio. Così, un potenziale utilizzatore commerciale che intende sfruttare in Germania un'opera per la quale è necessario che il titolare del diritto conceda la licenza deve semplicemente rivolgersi alla GEMA per ottenere la necessaria licenza multirepertorio nel territorio della Germania. La rete di accordi bilaterali di rappresentanza reciproca generalmente facilita la concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica, grazie alla maggiore semplicità che permette¹⁷¹.
235. Tuttavia, tali argomentazioni dei membri della CISAC con sede nel SEE si riferiscono ad uno scenario in cui i membri della CISAC con sede nel SEE non potrebbero applicare alcuna forma di delimitazione territoriale negli accordi di rappresentanza reciproca. Come è stato indicato nel considerando 232, non è

¹⁶⁸ Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

¹⁶⁹ Cause riunite 56/64 e 58/66 *Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH contro Commissione delle Comunità europee*, Racc. 1966, pag. 429.

¹⁷⁰ Ordinanza della Corte del 28 settembre 2006, nella causa C-552/03-P *Unilever Bestfoods (Irlanda) Ltd contro Commissione delle Comunità europee*, punto 103: "Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la HB doveva in particolare dimostrare che la clausola di esclusiva contribuiva a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti in questione e che pertanto, qualora si fossero posti limiti alla facoltà di attuarla, tale miglioramento non sarebbe più stato possibile".

¹⁷¹ Cfr. a titolo di esempio, i punti 13 e 154 della versione non riservata della risposta della GEMA alla comunicazione degli addebiti.

quindi necessario che, in seguito alla presente decisione, i membri della CISAC abbandonino il sistema di reciprocità.

236. Nessuna parte ha avanzato l'argomentazione secondo la quale le pratiche concordate relative alla delimitazione uniforme dei territori nazionali tra i membri della CISAC contribuiscono a mantenere tali vantaggi potenziali. Il divieto di pratiche concordate sulla delimitazione dei territori non rimette in discussione il sistema degli accordi di rappresentanza reciproca, ma modifica soltanto il grado di partecipazione al sistema di ciascuna società di gestione collettiva. A livello individuale, gli accordi di rappresentanza reciproca produrrebbero una situazione in cui alcuni membri della CISAC con sede nel SEE si vedrebbero accordata la possibilità di rilasciare licenze per la gestione e la concessione di licenze di repertori stranieri al di fuori del loro territorio nazionale. Ciò accadrebbe nel caso in cui determinate società di gestione collettiva offrissero un servizio migliore in termini di maggiore efficacia del monitoraggio e della registrazione della riscossione delle royalty, minori spese amministrative, eccetera. Grazie all'incentivo a concludere accordi di rappresentanza reciproca con tutte le società di gestione collettiva, in modo tale da avere accesso a tutti i repertori, non esistono rischi per lo sportello nazionale unico, nemmeno se ci fosse un aumento del numero di società alternative che concedono licenze per determinati territori.
237. Per concludere, i destinatari della comunicazione degli addebiti non hanno dimostrato che le pratiche concordate, nella fattispecie la sistematica delimitazione territoriale del potere di concedere licenze per territorio nazionale, migliori la concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica per lo sfruttamento via internet, satellite o cavo.

8.3. L'indispensabilità delle restrizioni

238. Per valutare l'indispensabilità, è necessario stabilire "se l'accordo restrittivo e le singole restrizioni permettono o no di realizzare l'attività in questione in maniera più efficiente di quanto sarebbe avvenuto in assenza dell'accordo o della restrizione di cui trattasi"¹⁷². Nell'analisi delle singole restrizioni che deve essere effettuata nella presente decisione è particolarmente importante esaminare se i destinatari della comunicazione degli addebiti avrebbero potuto agire con la stessa efficienza nel quadro di un accordo meno restrittivo.
239. Per giustificare la restrizione territoriale, i membri della CISAC con sede nel SEE hanno fatto riferimento alla necessità di garantire la correttezza delle attività informative, della revisione dei conti e dell'applicazione dei diritti.
240. Come spiegato nella sezione 8.2 della presente decisione, l'attuale rete di accordi di rappresentanza reciproca tra le società di gestione collettiva offre alcuni vantaggi in termini di efficienza: dal punto di vista degli utilizzatori commerciali, il sistema offre uno sportello unico per la concessione di licenze nazionali multirepertorio. Ogni società di gestione collettiva svolge infatti questa funzione nell'ambito del proprio territorio nazionale. Le argomentazioni delle società di gestione collettiva sembrano indicare che soltanto il sistema attuale garantisca la

¹⁷² Cfr. Comunicazione della Commissione "Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato", punto 74.

correttezza delle attività informative, della revisione dei conti e dell'applicazione dei diritti.

241. Come indicato nel considerando 236, il divieto delle pratiche concordate relative alla delimitazione dei territori in base ai territori nazionali non compromette lo sportello unico nazionale. Tale sportello unico non presuppone la definizione concordata delle restrizioni territoriali. In mancanza di un coordinamento in materia di restrizioni territoriali, ciascuna società di gestione collettiva svolgerà verosimilmente la funzione di sportello unico nel proprio territorio per la concessione di licenze multirepertorio, dal momento che ciascuna società di gestione collettiva ha un forte interesse a concludere un accordo di rappresentanza reciproca con tutte le altre società di gestione collettiva, in modo da poter avere accesso a tutti i repertori. Tuttavia, ogni società di gestione collettiva avrà la possibilità di vedersi affidata la gestione dei repertori esteri per ambiti geografici più ampi (e quindi di concedere licenze al di fuori del proprio territorio nazionale, in concorrenza con la società di gestione collettiva titolare).
242. L'inchiesta di mercato svolta dalla Commissione ha rivelato che le società di gestione collettiva possono garantire un'adeguata amministrazione dei diritti anche su territori geografici più estesi. I recenti sviluppi del mercato (la joint venture tra la PRS e la GEMA per la gestione dei diritti online del repertorio anglo-americano della EMI¹⁷³, la gara bandita dalla Warner Chappell per la gestione dei propri diritti online¹⁷⁴ e l'accordo tra la SACEM e la Universal Publishing per il rilascio di licenze relative ai diritti di trasmissione online e di comunicazione mobile¹⁷⁵ dimostrano che le società di gestione collettiva degli autori dispongono di soluzioni che permettono la concessione di licenze su base multiterritoriale e sono in grado di garantire, se necessario, la correttezza delle attività di informazione, revisione dei conti e applicazione dei diritti. Inoltre, la società che concede licenze multiterritoriali non deve necessariamente essere l'entità che garantirà le attività di informazione, revisione dei conti e applicazione dei diritti¹⁷⁶.
243. In conclusione, le pratiche concordate relative alla delimitazione dei territori, che limitano le licenze al territorio nazionale delle società di gestione collettiva, non possono essere considerate indispensabili ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

8.4. Attribuzione ai consumatori di una congrua parte dei benefici

244. In base alla seconda condizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, i benefici economici devono riguardare non soltanto le parti che partecipano all'accordo o alle pratiche concordate ma anche i consumatori e devono essere superiori agli effetti negativi causati dalle restrizioni alla concorrenza.

¹⁷³ Cfr. la sezione 7.6.1.4, considerando 193.

¹⁷⁴ Cfr. il punto 7.6.2.2, considerando 220.

¹⁷⁵ Il 28 gennaio 2008, la SACEM e la Universal Publishing hanno annunciato la conclusione di un accordo che permette alla SACEM di rilasciare licenze relative ai diritti della Universal Publishing per lo sfruttamento online e di comunicazione mobile in Europa. Significativamente, la Universal sottolinea le capacità tecniche della SACEM. Il vicepresidente esecutivo della Universal Publishing ha affermato di essere *“sicuro che l'ottimo sistema IDOLS della SACEM faciliterà la gestione paneuropea del nostro repertorio*. Cfr. il comunicato stampa congiunto della SACEM e della Universal pubblicato il 28 gennaio 2008.

¹⁷⁶ Cfr. considerando 178 e successivi della presente decisione.

245. Come indicato sopra, la presente decisione non incide sui potenziali benefici derivanti dall'aver uno sportello unico nazionale basato sugli accordi di rappresentanza reciproca. Come è stato spiegato in precedenza¹⁷⁷, essa non rimette in questione la diversità culturale, né a livello di creazione (autori) né di accesso (consumatori).
246. Se, quindi, la questione della “congrua parte” può, in linea di principio, rimanere aperta nel quadro della presente decisione, sussistono dubbi sul fatto che ai consumatori sia riservata una congrua parte dei potenziali benefici generati dal sistema delle limitazioni territoriali nazionali uniformi.
247. Va ricordato che il concetto di “utilizzatore” ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 3, dell’accordo SEE non è sinonimo di consumatore finale. Il termine riguarda i clienti delle parti dell’accordo, nel presente caso i titolari dei diritti (cioè gli autori di opere musicali) e gli utilizzatori commerciali di diritti di esecuzione pubblica per la trasmissione via satellite, la ritrasmissione via cavo e lo sfruttamento su internet¹⁷⁸.
248. Dal punto di vista del titolare dei diritti, l’attuale rete di accordi di rappresentanza reciproca per territorio nazionale garantisce che in ciascun paese del SEE una società di gestione collettiva (la società titolare) sia incaricata dello sfruttamento delle loro opere. Ciò si traduce però in un vantaggio economico se tutte le società di gestione collettiva locali gestiscono in modo efficace i repertori loro affidati. Come è stato dimostrato¹⁷⁹, in base ad alcuni criteri quali l’aliquota delle spese di gestione, il livello di efficienza delle varie società di gestione collettiva è variabile. Il vantaggio della restrizione della concorrenza risultante dall’esistenza della rete di accordi bilaterali di rappresentanza reciproca non è pertanto evidente dal punto di vista del titolare dei diritti¹⁸⁰.
249. Dal punto di vista degli utilizzatori commerciali, il coordinamento che si traduce in una delimitazione territoriale nazionale uniforme consente alla società di gestione collettiva titolare di offrire un repertorio completo ai propri utilizzatori commerciali nazionali. Questa soluzione offre degli aspetti positivi in termini di efficienza, nella misura in cui ogni società di gestione collettiva è uno sportello unico per la concessione di licenze multirepertorio. Tuttavia, tra gli svantaggi dello sportello unico vi è il fatto che le licenze concesse sono rigorosamente limitate ai singoli territori nazionali e che si esclude l’esistenza nello stesso territorio di fornitori di licenze alternativi. La questione se questa situazione garantisca una congrua parte dell’utile può essere lasciata senza risposta, in quanto l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato risulta già disattesa se si prendono in considerazione le altre condizioni.

¹⁷⁷ Cfr. la sezione 7.3.1 della presente decisione.

¹⁷⁸ Cfr. la comunicazione della Commissione “Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato”, punto 84.

¹⁷⁹ Cfr. considerando 133.

¹⁸⁰ Inoltre, come indica la SABAM nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, “la gestione dei diritti degli autori da parte delle società di gestione collettiva scelte da tali autori deve essere effettuata a vantaggio degli autori. Non si ottengono vantaggi ostacolando gravemente le attività dei legittimi utilizzatori multinazionali del repertorio mondiale che utilizzano modalità di riproduzione e, in particolare, di esecuzione nuove dal punto di vista tecnologico, nel senso che sono intrinsecamente senza confini e permettono la diffusione delle opere protette presso un certo numero di nazioni “ (sottolineato aggiunto) (cfr. pag. 19 della risposta della SABAM alla comunicazione degli addebiti).

8.5. Non eliminazione della concorrenza

250. In base alla quarta condizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, l'accordo non deve offrire alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza rispetto ad una parte sostanziale dei prodotti (o servizi) di cui trattasi¹⁸¹. Per la valutazione della situazione del mercato alla luce dei criteri sopra esposti, si deve tener conto della concorrenza sia reale che potenziale.
251. A causa delle restrizioni territoriali che risultano dalle pratiche concordate, le società di gestione collettiva non possono offrire servizi di gestione al di fuori del proprio territorio né possono, di conseguenza, offrire licenze che comprendano altri repertori oltre al proprio destinate ad utilizzatori commerciali al di fuori del proprio territorio. Gli utilizzatori commerciali possono ottenere una licenza multirepertorio soltanto dalla società di gestione collettiva locale e tale licenza è valida soltanto per quel territorio nazionale. Il coordinamento a livello di restrizioni territoriali significa che le società di gestione collettiva eliminano completamente la concorrenza reciproca per quanto riguarda la concessione di licenze dei repertori per la trasmissione via satellite, cavo e internet; facendo così, si crea la segmentazione del mercato tra i membri della CISAC con sede nel SEE.
252. A causa della natura complementare dei singoli repertori, accentuata dalle restrizioni in materia di affiliazione, attualmente, la principale fonte di concorrenza in questo mercato è la concorrenza a livello del repertorio che le società di gestione collettiva riceverebbero mediante gli accordi di rappresentanza reciproca se non ci fossero le restrizioni territoriali. L'eliminazione della concorrenza è particolarmente grave poiché sono le stesse società di gestione collettiva che potrebbero verosimilmente avere accesso agli altri mercati nazionali. Le loro posizioni monopolistiche consolidate, basate su esclusive concesse direttamente (tramite disposizioni esplicite) e indirettamente (tramite pratiche concordate sulla delimitazione territoriale) creano ostacoli all'ingresso, che un'entità che si affaccia al mercato non può superare. Di conseguenza, le possibilità di entrare nel mercato per i nuovi arrivati sono scarse. Ciò dimostra che le restrizioni territoriali eliminano la concorrenza nei mercati rilevanti della gestione dei diritti e delle licenze dei repertori.

8.6. Conclusioni sull'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e sull'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE

253. I destinatari della comunicazione degli addebiti non sono riusciti a dimostrare che il contratto-tipo della CISAC e la sua applicazione a livello bilaterale tra i membri della CISAC con sede nel SEE, comprese le pratiche concordate sulla delimitazione territoriale, soddisfi tutte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.
254. I presunti benefici, segnatamente gli sportelli unici nazionali e le adeguate attività di monitoraggio e informazione, possono essere garantiti anche senza le restrizioni. Le restrizioni non risultano quindi indispensabili. Inoltre, esse eliminano la concorrenza sui mercati per quanto riguarda la gestione dei repertori

¹⁸¹ Cfr. la comunicazione della Commissione "Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato", punto 105.

per conto di altri membri della CISAC con sede nel SEE e la concessione di licenze sui diritti.

255. Si deve quindi concludere che né la clausola dell'affiliazione e le restrizioni territoriali stabilite dagli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca, né le pratiche concordate di delimitazione territoriale nazionale uniforme soddisfino l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

9. ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

256. Alcuni membri della CISAC con sede nel SEE sostengono di essere imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato e di essere, per questo motivo, sottoposte alle norme in materia di concorrenza soltanto nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata¹⁸².
257. Nella sentenza emessa nella causa 7/82 (GVL) relativa alla società di gestione collettiva tedesca degli artisti esecutori, la Corte di giustizia ha affermato che il fatto che una società debba essere autorizzata formalmente, sia soggetta a monitoraggio da parte di un'autorità pubblica e sia obbligata a concludere determinati accordi relativi alla gestione non basta a far rientrare tale società nella categoria delle imprese di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE¹⁸³. La Corte ha sottolineato che la legislazione tedesca non conferisce la gestione dei diritti d'autore o di altri diritti a determinate imprese, ma definisce in linea generale le norme che si applicano alle società di gestione collettiva¹⁸⁴. Non è necessario determinare se le normative in materia di alcuni paesi del SEE descrivano la funzione e lo status delle società di gestione collettiva in modo tale da permettere di affermare che tali società sono incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale¹⁸⁵.
258. In ogni caso, come è stato indicato nella sezione 7.6.2.2, i membri della CISAC con sede nel SEE che hanno sollevato la questione non sono riusciti a dimostrare che le pratiche concordate sulla delimitazione dei territori, che limitano la validità delle licenze al territorio nazionale di ogni società di gestione collettiva, siano necessarie per l'adeguato esercizio della gestione collettiva dei diritti. La AKM sostiene che soltanto la delimitazione dei territori di validità della licenza permette la migliore tutela all'estero dei diritti dei propri affiliati poiché, nel caso di licenze senza limiti territoriali le società di gestione collettiva straniere potrebbero entrare in concorrenza a livello del repertorio della AKM, e ciò eserciterebbe una pressione sulle royalty dei titolari dei diritti¹⁸⁶.

¹⁸² Si vedano in particolare le pagine 34 e seguenti della versione non riservata della risposta della AKM alla comunicazione degli addebiti. La GEMA ritiene che l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato dovrebbe almeno essere applicato per analogia – cfr. punto 122 della versione non riservata della risposta della Gema alla comunicazione degli addebiti.

¹⁸³ Causa 7/82 Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) contro Commissione delle Comunità europee, Racc.1982, pag. 483, punti 31 e seguenti.

¹⁸⁴ Ibid, punto 32.

¹⁸⁵ In particolare la AKM sostiene che la situazione giuridica in Austria diverge notevolmente da quella tedesca – cfr. pagg. 35 e seguenti della versione non riservata della risposta della AKM alla comunicazione degli addebiti.

¹⁸⁶ Cfr. pagina 38 della versione non riservata della AKM alla comunicazione degli addebiti.

259. In primo luogo, la presente decisione non vieta qualunque delimitazione dei territori, bensì le pratiche concordate tra tutti i membri della CISAC con sede nel SEE relativamente alla rigida delimitazione dei territori su base nazionale. In secondo luogo, come dimostrato nella sezione 7.6.2.2, esistono meccanismi che permettono alle società di gestione collettiva di conservare un certo livello di controllo sui proventi anche nel caso in cui esse concedano le licenze a diverse società di gestione collettiva per lo stesso territorio, in particolare limitando la concorrenza sui prezzi alle spese amministrative. Al contrario, affidare un mandato ad una società di gestione collettiva molto efficiente oltre che alla società di gestione collettiva nazionale - o al posto di quest'ultima - potrebbe far levitare il numero di licenze concesse agli utilizzatori commerciali, con conseguenti ripercussioni positive sulle royalty versate agli affiliati dell'AKM. Inoltre, nella misura in cui le normative nazionali abbiano creato diritti esclusivi o speciali, la presente decisione, che si limita a valutare le restrizioni alla concorrenza che derivano dal comportamento autonomo delle società di gestione collettiva (cfr. la sezione 7.3.2.), non incide sulle normative nazionali. Il divieto relativo alle pratiche concordate non ostacola pertanto l'adempimento della missione che può essere affidata ad alcune società di gestione collettiva.

10. RIMEDI

10.1. Pratiche che violano l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

260. Ad alcune infrazioni a cui si riferisce la decisione si è posto rimedio. La clausola di esclusiva (di cui all'articolo 1(I) e (II)) e la clausola dell'affiliazione (di cui all'articolo 11(II)) non fanno più parte del contratto-tipo CISAC¹⁸⁷. Tuttavia, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, un certo numero di accordi di rappresentanza reciproca contengono ancora una serie di clausole e determinate pratiche contrarie tanto all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE continuano ad essere poste in atto. In particolare, ciò si verifica per quanto riguarda:
- a) le clausole relative alle restrizioni in materia di affiliazione presenti negli accordi di rappresentanza reciproca conclusi da alcune società di gestione collettiva;
 - b) i diritti di esclusiva conferiti negli accordi di rappresentanza reciproca conclusi da alcune società di gestione collettiva;
 - c) le pratiche concordate da parte delle società di gestione collettiva relativamente alla delimitazione dei territori.

10.2. Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003

261. Se la Commissione constata che è stata commessa un'infrazione dell'articolo 81 del trattato CE essa può, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 obbligare, mediante decisione, le imprese e le associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. Conformemente

¹⁸⁷ Le clausole in questione sono state eliminate dal contratto-tipo della CISAC rispettivamente nel 1996 e nel 2004. Cfr sezione 4.4.1 della presente decisione, considerando 27 e successivi.

all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹⁸⁸, relativamente allo SEE “si applicano, mutatis mutandis, le norme comunitarie che rendono effettivi i principi di cui agli articoli 85 e 86 (attualmente articoli 81 e 82) del trattato CE”.

262. A tal fine, la Commissione può imporre alle imprese l'adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali proporzionati all'infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l'infrazione stessa.

263. In primo luogo, alcuni accordi contengono ancora una serie di clausole, mentre alcune pratiche risultano ancora in vigore. In secondo luogo, sebbene alcuni membri della CISAC con sede nel SEE sostengano di avere eliminato le clausole restrittive da tutti gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca, non si può concludere con certezza che tale eliminazione tardiva faccia venir meno la necessità di ingiungere alle società in questione di porre fine all'infrazione. In terzo luogo, considerando che l'articolo 81 del trattato può applicarsi agli accordi che non sono più in vigore, se questi continuano a produrre effetti dopo che hanno ufficialmente cessato di essere in vigore¹⁸⁹, non è certo che le infrazioni siano completamente cessate per quanto riguarda talune pratiche anticoncorrenziali seguite da alcune società di gestione collettiva. Pertanto, i destinatari della presente decisione devono:

a) porre immediatamente fine, se non lo hanno già fatto, alle infrazioni relative alle clausole restrittive in materia di affiliazione e di diritti esclusivi, presenti negli accordi di rappresentanza reciproca e

b) porre fine, entro 120 giorni dalla notifica della presente decisione, all'infrazione costituita dalle pratiche concordate relative alla definizione dei territori.

264. I destinatari della decisione devono altresì comunicare alla Commissione tutte le misure prese per attuare tali rimedi. Per quanto riguarda la pratica concordata sulla definizione dei territori, è innanzitutto necessario impedire, in futuro, concertazioni analoghe al caso di specie. In secondo luogo, benché il fatto di limitare il mandato al territorio dell'altra società di gestione collettiva non costituisca in sé una restrizione della concorrenza, è altresì necessario, nella misura in cui la concertazione attuata in passato abbia ancora dei riflessi negli accordi esistenti, garantire che in futuro gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca, per quanto riguarda la definizione territoriale dei mandati reciproci, siano il risultato di negoziati bilaterali e non siano più influenzati dall'esistenza di una pratica concordata che delimita il territorio del mandato.

¹⁸⁸ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

¹⁸⁹ Cfr. causa 51/75, *EMI Records Limited contro CBS United Kingdom Limited*, Racc. 1976, pag. 811, punto 15; causa 243/83, *SA Binon & Cie contro SA Agence et messageries de la presse*, Racc. 1985, pag. 2015, punto 17; causa T-2/89, *Petrolina SA contro Commissione delle Comunità europee*, Racc. 1991, pag. II-1087, punto 212; causa T-14/89, *Montecatini SpA (già Montedipe SpA) contro Commissione delle Comunità europee* Racc. 1992 pag. II-2409, punto 231; causa T-327/94, *SCA Holding Ltd contro Commissione delle Comunità europee*, Racc. 1998, pag. II-1373, punto 95; cause riunite T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, *Bolloré SA and Others contro Commissione delle Comunità europee*, Racc. 2007, pag. II-00947, punto 186.

265. I destinatari della decisione devono inoltre astenersi da accordi o pratiche concordate che possano avere oggetto o effetto identico o analogo a quello del comportamento descritto nel considerando 260.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE attuando, negli accordi di rappresentanza reciproca, le restrizioni relative all'affiliazione previste dall'articolo 11(II) del contratto-tipo della Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori ("il contratto-tipo della CISAC") o applicando di fatto tali restrizioni:

AEPI
AKKA-LAA
AKM
ARTISJUS
BUMA
EAU
GEMA
IMRO
KODA
LATGA-A
PRS
OSA
SABAM
SACEM
SAZAS
SGAE
SIAE
SOZA
SPA
STEF
STIM
TEOSTO
TONO
ZAIKS

Articolo 2

Le seguenti 17 imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE conferendo, nei contratti di rappresentanza reciproca, i diritti esclusivi previsti dall'articolo 1(I) e (II) del contratto-tipo della CISAC:

AKKA-LAA
ARTISJUS
BUMA
EAU
IMRO
KODA
LATGA-A
OSA
SAZAS
SGAE
SOZA
SPA
STEF
STIM
TEOSTO
TONO
ZAIKS

Articolo 3

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE coordinandosi in materia di definizione dei territori in modo tale da delimitare la validità delle licenze al territorio nazionale di ciascuna società di gestione collettiva:

AEPI
AKKA-LAA
AKM
ARTISJUS
BUMA
EAU
GEMA
IMRO
KODA
LATGA-A
PRS
OSA
SABAM
SACEM
SAZAS
SGAE
SIAE
SOZA
SPA
STEF
STIM
TEOSTO
TONO
ZAIKS

Articolo 4

1. Le imprese elencate negli Articoli 1 e 2 pongono immediatamente fine, se non vi hanno già provveduto, alle infrazioni indicate negli stessi tali articoli e comunicano alla Commissione tutte le misure adottate a tal fine.
2. Le imprese elencate all'articolo 3 pongono fine, entro 120 giorni dalla notifica della presente decisione, all'infrazione indicata nello stesso articolo e comunicano alla Commissione, entro il medesimo termine, tutte le misure adottate a tal fine.

In particolare, ogni impresa di cui all'articolo 3 rivede bilateralmente con ciascuna delle altre imprese elencate nell'articolo 3 la delimitazione territoriale dei loro mandati per la trasmissione via satellite, la ritrasmissione via cavo e l'uso via internet in ciascuno dei loro accordi di rappresentanza reciproca e fornisce alla Commissione copie della revisione di tali accordi.

3. I destinatari della presente decisione si astengono dal ripetere qualsiasi atto o comportamento descritto negli articoli 1, 2 e 3 e da qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto o effetto identico o analogo.

Articolo 5

La Commissione potrà, a propria totale discrezione ed a seguito del ricevimento in tempo utile di una richiesta adeguatamente motivata da parte di una o più imprese fra quelle elencate nell'articolo 3, concedere un'estensione del limite temporale di cui all'articolo 4, secondo paragrafo.

Articolo 6

Sono destinatari della presente decisione:

(1) Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (AEPI), Fragoklissias and Samou street n° 51, 151 25 Amaroussio, Athene, Grecia

(2) Autortiesību un komunikēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA), A Čaka street 97, 1011 Riga, Lettonia

(3) Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger, reg.Gen.m.b.H (AKM), Baumannstrasse 10, Postfach 259, 1031 Vienna, Austria

(4) Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS), Meszaros u. 15-17, 1016 Budapest, Ungheria

(5) Vereniging Buma (BUMA), Siriusdreef 22-28, 2130 KB Hoofddorp, Paesi Bassi

- (6) Eesti Autorite Ühing (EAÜ), Lille 13, 10614 Tallinn, Estonia
- (7) Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), Rosenheimer Strasse 11, 81667 Monaco, Germania
- (8) the Irish Music Rights Organisation Limited – Eagrais um Chearta Cheolta Teoranta (IMRO), Copyright House, Pembroke Row, Lower Baggot Street, Dublino 2, Irlanda
- (9) Komponistrettigheder i Danmark (KODA), Landemaerket 23-25, Postboks 2154, 1016 Copenhagen, Danimarca
- (10) Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A), J. Basanaviciaus G. 4h, 2600 Vilnius, Lituania
- (11) (OSA), Cs. Armady 786/20, 16056 Praga 6, Repubblica ceca
- (12) Performing Right Society Limited (PRS), Berners Street 29-33, Londra W1T 3AB, Regno Unito
- (13) Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs Scrl / Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM), Rue d'Arlon 75-77, 1040 Bruxelles, Belgio
- (14) Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), 225 av Charles de Gaulle, 92528 Neuilly sur Seine Cedex, Francia
- (15) Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS), Trzaska cesta 34, 1000 Lubiana, Slovenia
- (16) Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Fernando VI-4, 28004 Madrid, Spagna
- (17) Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), VIALE della Letteratura 30, 00144 Roma, Italia
- (18) Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), Rastislavova 3, 2108 Bratislava 2, Slovacchia
- (19) Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), Avenue Duque de Loulé 31, 1069-153 Lisbona, Portogallo
- (20) Samband Tónskalda og Eigenda Flutningsréttar (STEF), Laufasvegi 40, 101 Reykjavik, Islanda
- (21) Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), BOX 27327, 10254 Stoccolma, Svezia
- (22) Säveltäjain Tekijänoikeustoimisto teosto r.y.(TEOSTO), Lauttasaarentie 1, 00200 Helsinki, Finlandia
- (23) The Norwegian Performing Right Society (TONO), Postboks 9171, Gronland, 0134 Oslo, Norvegia

(24) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (ZAIKS), 2, Hipoteczna Street, PO Box P-16, 00092
Varsavia, Polonia

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato CE e
dell'articolo 110 dell'accordo SEE.

Fatto a Bruxelles, il 16.07.2008

Per la Commissione

Neelie KROES
Membro della Commissione